

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 694**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  
Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

28/04/2024 - 05:08

# Indice

1. DDL S. 694 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 694. . . . .	4
1.2.2. Testo approvato 694 (Bozza provvisoria) . . . . .	35
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	37
1.3.1. Sedute . . . . .	38
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	39
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	40
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 35 (pom.) del 27/06/2023 . . . . .	41
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 38 (ant.) del 12/07/2023 . . . . .	48
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	50
1.4.1. Sedute . . . . .	51
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	52
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	53
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2023 . . . . .	54
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	55
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/07/2023 . . . . .	56
1.4.2.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 12/07/2023 . . . . .	65
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	72
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023 . . . . .	73
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	77
1.5.1. Sedute . . . . .	78
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	79
1.5.2.1. Seduta n. 97 del 05/09/2023 . . . . .	80
1.5.2.2. Seduta n. 98 del 06/09/2023 . . . . .	116

## **1. DDL S. 694 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 694

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 694

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

Onorevoli Senatori. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo. L'Accordo si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Inoltre, esso si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extra europei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altri accordi della stessa natura, quale, ad esempio, quello concluso con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrato in vigore il successivo 25 ottobre.

All'articolo 1 viene subito specificato che l'Accordo si applicherà nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

L'Accordo definisce innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo (articolo 2) e individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione (articolo 3), che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza;
- per la Parte kosovara, Polizia del Kosovo - Ministero degli affari interni.

L'Accordo inoltre indica i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà; in particolare, sono evidenziati: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; la tratta di persone e il traffico illecito di migranti; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, e infine il terrorismo. L'elencazione non ha il carattere di esaustività, ma costituisce una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si

manifesta generalmente l'agire della criminalità (articolo 4).

Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità, tra le quali lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sulle tecniche operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti falsi, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì la formazione delle forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 5).

Sono inoltre previste ulteriori modalità di collaborazione, tra le quali la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura (articolo 5).

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 9).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10).

Riguardo alle spese nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo ed alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 14).

Relazione tecnica

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

**Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:**

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,6296 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 7 marzo 2022.

**Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:**

tab. b Kosovo (gruppo III) euro 125,88; ridotta del 20% euro 100,70; ridotta di un terzo euro 67,14; oneri giornalieri (67,14-51,65) euro 15,49; lordizzazione eccedenza di 51,65 (15,49\*1,6296) euro 25,25; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 8,25; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 75,39.

tab. b Kosovo (gruppo IV) euro 116,34; ridotta del 20% euro 93,07; ridotta di un terzo euro 62,05; oneri giornalieri (62,05-51,65) euro 10,40; lordizzazione eccedenza di 51,65 (10,40\*1,6296) euro 16,95; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 5,54; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 67,59.

**Art. 5**

**Comma 1.**

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a), b), c), g), h), i), l), n), può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). Lo scambio informativo relativo alle lettere c) (scambio di informazioni su gruppi terroristici, nonché sui reati economici e finanziari incluso il riciclaggio) avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2816).

Al fine di attuare la cooperazione prevista dalle lettere e), k) ed m) dell'articolo 5, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di realizzare un corso a beneficio della Polizia kosovara, della durata di un mese, per 20 frequentatori, presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa, presso mensa, \*30 gg\*20 frequentatori)  
(onere valutato) € 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€ 15,49\*30 gg\*20 frequentatori)  
(onere valutato) € 9.294,00
- copertura sanitaria (€ 150,87 a persona\*20 frequentatori)  
(onere valutato) € 3.017,40
- spese di docenza (€ 46,48 per ora a lezione \*144 ore più 8,5% irap)





(onere autorizzato)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€ 20 a persona *20 frequentatori)	
(onere autorizzato)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 Giorni con tariffa oraria di € 30,86 pari ad euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad € 8.639,68;	
(onere autorizzato)	€ 13.392,12
<b>Totale</b>	<b>€ 42.965,56</b>

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Lo scambio di informazioni in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione previsto dalle lettere d), f) e l) dell'articolo 5 comporterà l'organizzazione di due riunioni con i seguenti oneri:

riunione in Italia con la partecipazione di due esperti.

-Oneri vitto: 7 euro pranzo (presso mensa della sede) e 25 euro per la cena a persona (presso ristorante convenzionato) al giorno, per due giorni, più la cena relativa al giorno di arrivo pari a 25 euro a persona (onere valutato)	€ 178,00
- 4 coffee break (onere autorizzato)	€ 200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 378,00</b>

Riunione in Kosovo della durata di quattro giorni con la partecipazione di un componente avente qualifica dirigenziale ed uno avente qualifica direttiva o equiparate ai gradi delle forze di Polizia ad ordinamento militare con i seguenti oneri valutati:

- albergo 100 euro per notte a persona (3 notti*2*100)	€ 600,00
- diaria giornaliera (75,39*4gg)	€ 301,56
- diaria giornaliera (67,59*4gg)	€ 270,36
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina (400 euro a persona per due)	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 40,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.011,92</b>

Si prevede, inoltre, l'organizzazione in Italia di un corso avente finalità addestrative sulle materie di cui sopra della durata di 7 giorni (di cui due per il viaggio) per due discenti della polizia del Kosovo. Tale attività comporta i seguenti oneri:

oneri vitto presso mensa della Scuola di Perfezionamento



per le Forze di Polizia (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa per 5 giorni a persona più la cena relativa al giorno di arrivo pari a € 25 a persona) (oneri valutati)	€ 210,00
oneri alloggio presso medesima struttura (€20 a persona per 6 pernottamenti) (oneri valutati)	€ 240,00
materiale didattico (onere autorizzato)	€ 250,00
copertura sanitaria (€ 150,87 a persona*2 frequentatori) (onere valutato)	€ 301,74
<b>Totale</b>	<b>€ 1.001,74</b>

Le attività previste dall'articolo 5, lettera m) (scambi di esperienze ed esperti) nelle materie di competenza della Polizia Criminale trovano attuazione mediante l'invio in missione di due unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di sei giorni tre volte l'anno con i seguenti oneri valutati:

- albergo (5 notti*2*100)	€ 1.000,00
- diaria giornaliera (67,59*6gg*2)	€ 811,08
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 40,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.651,08</b>
<b>Totale per tre missioni</b>	<b>€ 7.953,24</b>

L'attività di cui alla lettera o) del medesimo articolo che prevede lo scambio di esperti si estrinseca con l'invio in missione di due esperti del ruolo direttivo per un periodo di sei giorni due volte l'anno con i seguenti oneri valutati:

- albergo (5 notti*2*100)	€ 1.000,00
- diaria giornaliera (67,59*6gg*2)	€ 811,08
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 40,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.651,08</b>
<b>Totale per due missioni</b>	<b>€ 5.302,16</b>

Sebbene tale attività consiste in uno scambio di esperti, non si prevede l'accoglienza in Italia di funzionari della polizia kosovara.

**Comma 2.**

Trattandosi di attività già svolte ordinariamente, lo scambio di informazioni non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attività può essere gestita in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). Nello specifico, lo scambio di informazioni avviene tramite canali telematici e teleconferenze e, pertanto, non comporta oneri per l'amministrazione.

**Comma 3.**

Le spese per l'eventuale invio di ufficiali di collegamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 2642/1 a legislazione vigente. Si precisa che le risorse iscritte sul capitolo 2642/1, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, risultano sufficienti, pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





**Tipologia della spesa dell'articolo 5:**

<b>Oneri autorizzati:</b>	€ 21.504,16
<b>Oneri valutati:</b>	€ 38.108,46
<b>Totale:</b>	€ 59.612,62

**Art.7**

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

**Art. 8**

L'eventuale richiesta di informazioni supplementari avverrà mediante i canali Interpol finanziati come sopra descritto.

**Art. 10**

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine dell'attuazione dell'Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco e valutare la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc.

Al riguardo si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Kosovo; la delegazione italiana sarà composta da quattro componenti di cui uno con qualifica di dirigente e tre con qualifica direttiva appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni.

La riunione a Pristina avrà i seguenti oneri valutati:

delegazione italiana inviata in Kosovo	
- albergo (2 notti*4*100)	€ 800,00
- diaria giornaliera (75,39*3gg*)	€ 226,17
- diaria giornaliera (67,59*3gg*3)	€ 608,31
- biglietti aerei A/R Roma-Pristina	€ 1.600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 80,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.314,48</b>

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di otto funzionari membri delle delegazioni italiana e kosovara i seguenti oneri:

- coffee break	€ 200,00
- colazione di lavoro	€ 500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 700,00</b>

Si specifica che la partecipazione a eventuali gruppi di lavoro avviene nell'ambito degli incontri bilaterali e delle consultazioni già previste, senza ulteriori oneri per l'amministrazione.

**Tipologia della spesa dell'articolo 10:**

<b>Oneri autorizzati:</b>	€ 700,00
<b>Oneri valutati:</b>	€ 3.314,48
<b>Totale:</b>	€ 4.014,48

**Art.11**

L'accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende



disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Tali attività sono infatti connotate da incertezza e imprevedibilità, ma non comportano ulteriori oneri finanziari poiché sono svolte ricorrendo ai canali telematici e informativi già esistenti.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, trattandosi di nuove esigenze, la copertura finanziaria degli oneri alle medesime ascrivibili sarà demandata ad un apposito provvedimento legislativo, previa adeguata quantificazione.

#### **Art.13**

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

#### **Spesa totale**

<b>Oneri autorizzati:</b>	€	<b>22.204,16</b>
<b>Oneri valutati:</b>	€	<b>41.422,94</b>
<b>Totale:</b>	€	<b>63.627,10</b>

#### **Oneri complessivi dell'accordo**

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 63.627,10, arrotondato ad euro 63.627, a decorrere dall'anno 2023, di cui € 41.423 aventi natura di oneri valutati e € 22.204 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.







*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. Manotta'.



Analisi tecnico-normativa

**Titolo:** Schema di disegno di legge, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020”.

**Amministrazione proponente:** Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

**Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente:** Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**

### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L’Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all’esigenza di intensificare la cooperazione di polizia per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

Esso costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione di polizia tra l’Italia ed il Kosovo è pertanto importante nell’economia delle relazioni internazionali del Sistema Paese-Italia per l’attuazione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Il Kosovo occupa un rilevante ruolo geopolitico e strategico sul piano regionale tra i Paesi dell’area balcanica. Il Kosovo, non essendo membro di alcuna organizzazione internazionale di polizia, si trova di fatto in uno stato di isolamento, che al momento viene limitato da intese bilaterali in materia con vari Paesi europei e con scambi informativi ad hoc. I rapporti di collaborazione tra l’Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di polizia si svolgono attraverso un Ufficio di Collegamento italiano a Pristina, che trasmette pressoché tutte le richieste della Kosovo Police, non essendo il Paese ancora membro di Interpol.

Il Kosovo è uno Stato parzialmente riconosciuto dell’Europa sud-orientale (Balceni), autoproclamatosi indipendente dalla Serbia il 17 febbraio 2008 e, distanza di 10 anni dalla sua proclamazione d’indipendenza, questa è attualmente riconosciuta da 113 stati membri dell’ONU ed all’interno del Consiglio di Sicurezza, vi si oppongono Russia e Cina; la piena sovranità è stata dichiarata il 10 settembre 2012, coincidendo con la fine della sorveglianza esercitata dal Gruppo internazionale di orientamento. Il Kosovo è stato poi riconosciuto dalla maggior parte degli Stati occidentali e dei paesi membri dell’Unione europea, nonostante la mancanza di una linea unica tra questi e il mancato riconoscimento da parte di cinque di essi (Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia, e Cipro), preoccupati per propri movimenti secessionisti interni.

La collaborazione di polizia nei Balcani, cruciale snodo dei principali traffici illeciti e, da ultimo, Regione fortemente interessata dal transito di flussi migratori e da pressioni di matrice terroristica islamica, appare di fondamentale importanza per la sicurezza e la stabilità di quei Paesi stessi e limitrofi.

I Balcani occidentali rappresentano pertanto una priorità per l’Italia, sotto il profilo politico, economico e di sicurezza, in virtù della tradizionale e privilegiata proiezione italiana verso la direttrice adriatico-ionica e con l’obiettivo strategico di una completa integrazione dei Paesi dell’area nelle strutture europee ed euro-atlantiche di sicurezza.

Pertanto l’Accordo in questione sulla cooperazione di polizia mira a rafforzare la collaborazione nei diversi settori, in modo da renderla, nel primario interesse della tutela dei diritti umani, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti





obiettivi, viene sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali, la programmazione di attività di formazione, lo scambio di esperti, nonché quelle dirette all'identificazione degli stranieri in posizione irregolare rispetto alla normativa nazionale sull'immigrazione.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiama:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- la normativa per il contrasto del terrorismo internazionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAI";
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,



- nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
  - Legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali”.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L’Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’intesa.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L’Accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L’Accordo non contrasta con l’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all’esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.





## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonché nella Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono in negoziazione con altri Stati membri.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'Accordo.

### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.



**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistenti.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sussistenti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti normativi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.




Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo dell'Accordo



**ACCORDO**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO**  
**SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA**

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

## PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica, nonché sul benessere dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia di entrambe le Parti nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo;

VISTO l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla riammissione delle persone che soggiornano senza autorizzazione, con Allegati, fatto a Roma il 15 aprile 2014;

AGENDO in uno spirito di partenariato e cooperazione;

IN CONFORMITA' al principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le Parti;

NEL RISPETTO delle legislazioni nazionali delle Parti e del diritto internazionale applicabile, nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

### Articolo 1 APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione Europea.

### Articolo 2 OBIETTIVO

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere e sviluppare la collaborazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme ed il terrorismo.

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

### Articolo 3 AUTORITA' COMPETENTI

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
  - per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
  - per la Parte kosovara: "Polizia del Kosovo - Ministero degli Affari interni".

### Articolo 4 SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
  - a. criminalità organizzata transnazionale;
  - b. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
  - c. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
  - d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
  - e. cybercrime e pedopornografia on line;
  - f. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
  - g. traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi (contraffazione e falsificazione di documenti collegati ai veicoli quali carte di circolazione, certificati di proprietà, patenti di guida, etc.);
  - h. reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

### Articolo 5 FORME DI COOPERAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:
  - a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi*;
  - b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
  - c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modus operandi*;

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

- d. scambio di informazioni sui reati concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope e i relativi precursori chimici, nonché sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione degli stupefacenti, sulle nuove sostanze psicoattive, sulle rotte e sui mezzi usati dai trafficanti, ivi comprese le reti informatiche, sulle modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;
  - e. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità, comprese le tecniche di analisi criminale;
  - f. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
  - g. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
  - h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  - i. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
  - j. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
  - k. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia *online* e di *cybercrime*;
  - l. scambio delle informazioni per l'adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di operazioni di polizia condotte con speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sottocopertura;
  - m. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative;
  - n. esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 6;
  - o. scambio di esperti ed individuazione di possibili punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando il canale Interpol o altro canale di cooperazione disponibile. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti si comunicano in forma scritta, per via diplomatica, i rispettivi Punti di contatto, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.
3. Le Parti, conformemente alle proprie legislazioni nazionali, possono concordare l'invio di ufficiali di collegamento per agevolare i rapporti di collaborazione e lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono definite dalle Autorità competenti di entrambe le Parti con apposite intese tecniche.

**Articolo 6**  
**RICHIESTE DI ASSISTENZA**

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto ed inoltrate tramite i canali di cui all'articolo 5, punto 2. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
  - (a) il nome dell'Autorità competente richiedente;
  - (b) il nome dell'Autorità competente, alla quale è presentata la richiesta di assistenza;
  - (c) i dettagli sul caso;
  - (d) l'obiettivo e i motivi della richiesta;
  - (e) una descrizione dell'assistenza richiesta;
  - (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

**Articolo 7**  
**RIFIUTO DELL'ASSISTENZA**

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiasta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale, con i rispettivi obblighi internazionali o, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorità competente richiasta.
3. L'Autorità competente richiasta può, prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorità competente richiasta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N. 0071246 del 13/11/2020

**Articolo 8**  
**ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente richiedente, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiedente, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorità competente richiedente informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

**Articolo 9**  
**PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Accordo sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa applicabile sul territorio della Parte che garantisce il maggior grado di protezione.
2. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste e in conformità alle legislazioni nazionali e ai rispettivi obblighi internazionali, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti umani.
3. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
4. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
5. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

6. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.
7. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.
8. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.
9. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti conformemente con le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali e in linea con gli obblighi internazionali delle Parti in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate.

#### **Articolo 10** **RIUNIONI E CONSULTAZIONI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità in videoconferenza, nonché costituire gruppi di lavoro *ad hoc*, a seconda delle contingenze di volta in volta emergenti.

#### **Articolo 11** **SPESE**

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni in cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché il modo per ripartire le spese.
2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante.

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020



**Articolo 12**  
**LINGUE DI LAVORO**

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'Inglese quale lingua di lavoro.

**Articolo 13**  
**COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti fra le Parti.


**Articolo 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo di 5 anni, tacitamente rinnovati salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte in forma scritta, per via diplomatica, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, almeno 6 mesi prima della data proposta per la cessazione.
2. Le Parti, di comune intesa, possono integrare o emendare il presente Accordo per iscritto. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore nel rispetto delle procedure di cui al precedente comma e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. La risoluzione o la cessazione del presente Accordo non pregiudicano il completamento delle attività di collaborazione già avviate dalle Parti, salvo diversamente concordato.


IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, albanese, serba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

FATTO a ROMA il giorno 12 del mese di novembre dell'anno 2020.

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO**





**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO  
ON POLICE COOPERATION**

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

## PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kosovo, hereinafter referred to as the "Parties";

BEING AWARE of the negative effects that crime has on public order and security as well as on citizens' welfare;

ACKNOWLEDGING the need to strengthen international cooperation between the law enforcement authorities of both Parties in the fight against crime and terrorism;

RECALLING the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing without authorization, with Annexes, done at Rome on 15 April 2014;

ACTING in the spirit of partnership and cooperation;

COMPLYING with the principle of sovereignty and equality of States and wishing to further consolidate the friendly relations between the Parties;

IN COMPLIANCE with the national legislations of the Parties and applicable international law, in particular, as for the Italian Party, the obligations deriving from its membership of the European Union;

HAVE AGREED as follows:

## Article 1 IMPLEMENTATION

This Agreement shall apply in full compliance with the legislations of the Parties as well as in conformity with applicable international law and with the obligations deriving from the Italian Party's membership of the European Union.

## Article 2 OBJECTIVES

The Parties agree that the aim of this Agreement shall be to promote and develop police cooperation in order to prevent and combat crime in its various forms and terrorism.

**Article 3**  
**COMPETENT AUTHORITIES**

The Authorities responsible for implementing this Agreement shall be:

- For the Italian Party: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- For the Kosovar Party: Kosovo Police, Ministry of Internal Affairs.

**Article 4**  
**AREAS OF COOPERATION**

1. The Parties shall cooperate to prevent and counter crime in its various forms, with particular reference to the following areas:

- a. transnational organized crime;
- b. production of and illicit trafficking in narcotic or psychotropic substances and their chemical precursors, including the basic chemical substances used in the related manufacturing process;
- c. trafficking in persons and illicit smuggling of migrants;
- d. illicit trafficking in weapons, ammunition, explosives, nuclear, radioactive and toxic material;
- e. cybercrime and online child pornography crimes;
- f. economic and financial crimes, including money laundering;
- g. illicit trafficking in vehicles and related crimes (counterfeiting and forgery of vehicle documents as registration certificates, ownership certificates, driving licenses, etc.);
- h. crimes against the life, personal safety and physical integrity.

2. The Parties shall also cooperate to prevent and suppress terrorism.

3. This Agreement shall not affect extradition and mutual legal assistance in criminal matters

**Article 5**  
**FORMS OF COOPERATION**

1. For the purpose of implementing article 4, the competent Authorities shall cooperate by the following means:

- a. Information exchange on crimes, organized criminal groups, structured groups and persons involved, as well as on their structure, management and *modus operandi*;
- b. Information exchange on the search for fugitives;
- c. Information exchange on terrorist groups operating in their respective territories and on the persons involved, as well as on their *modus operandi*;

- d. Information exchange on crimes linked to narcotic or psychotropic substances and their chemical precursors, as well as on places and methods of drugs production and manufacturing, the new psycho-active substances, routes and means used by traffickers, including computer networks, concealment modalities and the mail techniques of drug analysis;
  - e. Information exchanging on the legislative, scientific and technological instruments to fight against crime, including criminal analysis techniques;
  - f. Exchange, if necessary and for exclusively study purposes, of the results of the analyses related to the seized drug samples;
  - g. Exchange of information, techniques and operational practices to identify, localize and trace assets of illicit origin;
  - h. Exchange of information, techniques and operational practices to prevent and suppress crime infiltration in the companies participating in public tender procedures;
  - i. Information exchange on illegal immigration and methods adopted to combat trafficking in persons and illicit smuggling of migrants across borders;
  - j. Information exchange on passports and other travel documents, visas and entry/exit stamps in order to detect forged and counterfeited documents;
  - k. Information exchange to combat online child pornography crimes and cybercrime;
  - l. Information exchange for the adoption of the necessary measures to coordinate police operations conducted with special investigative techniques, such as controlled deliveries, electronic surveillance or other forms of surveillance and undercover operations;
  - m. Information exchange on training and good practices of the police personnel, with the possibility to exchange experiences and experts as well as to organize training courses and activities;
  - n. Execution of assistance requests as under article 6;
  - o. Exchange of experts and identification of possible contact points to be designated by the Parties to facilitate the implementation of this Agreement.
2. The cooperation under this Agreement shall be implemented through the contact points designated by the competent Authorities, using the Interpol channel or any other cooperation channel available. With the entry into force of this the competent Authorities shall inform each other in writing, through diplomatic channels, of their respective contact points, the Interpol channel or the liaison officers seconded to their States.
3. The Parties, in compliance with their national legislations, may agree on the secondment of liaison officers to facilitate cooperation relations and by implementation of joint police operations. The operational procedures shall be established by the competent Authorities of both Parties through ad hoc technical arrangement.

#### Article 6 REQUEST FOR ASSISTANCE

- 1. The cooperation envisaged under this Agreement shall be carried out on the basis of the requests for assistance submitted by the competent Authority concerned, or upon initiative of the competent Authority who believes that this assistance may be of interest to the other competent Authority.

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

2. The requests for assistance shall be made in writing and forwarded through the channel under article 5, point 2. In emergency cases requests may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) working days.

3. Requests for assistance shall contain:

- (a) The name of the requesting competent Authority;
- (b) The name of the competent Authority to whom the request for assistance has been submitted;
- (c) Details of the case;
- (d) The objective and reasons for the request;
- (e) A description of the assistance requested;
- (f) Any other information that may contribute to an effective execution of the request.

#### Article 7 REFUSAL OF ASSISTANCE

1. The assistance envisaged under this Agreement may be refused if the requested competent Authority holds that the execution of the request is detrimental to human rights, fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or other essential interests, or believes that it conflicts with the national legislation, international obligations or, as for the Italian Party, the obligations deriving from its membership of the European Union.

2. Assistance may also be refused if the execution of the request implies an excessive burden for the requested competent Authority.

3. The requested competent Authority, before refusing assistance, shall consult the requesting competent Authority in order to verify whether the assistance may be provided according to the terms and conditions which are considered necessary. In case both competent Authorities accept said conditions, they shall commit themselves to respecting them.

4. The requested competent Authority shall communicate in writing to the requesting competent Authority the total or partial refusal of assistance, explaining the reasons for such refusal.

#### Article 8 EXECUTION OF THE REQUESTS

1. The competent Authorities shall take the necessary measures to ensure the execution of the requests for assistance.

2. The requesting competent Authority shall be immediately informed of possible circumstances that may hinder or delay the execution of the request.

3. If the execution of the request for assistance lies beyond the competence of the requested competent Authority, the latter shall immediately inform the requesting competent Authority.
4. The requested competent Authority may ask the requesting competent Authority for additional information if it considers it necessary in order to execute or facilitate the execution of the request for assistance.
5. The requested competent Authority shall inform as soon as possible the requesting competent Authority of the results of the execution of the request.

#### Article 9 DATA PROTECTION

1. Personal data transferred under this Agreement shall be processed and, eventually, deleted, in line with the national law applicable in the territory of the Party which guarantees the higher level of data protection.
2. The parties agree that personal data transferred under this Agreement shall be exclusively processed for the purposes of this Agreement and in compliance with their respective national legislations and international obligations, in particular on human rights.
3. The personal data exchanged between the competent Authorities shall be protected in compliance with the national legislations on data and information exchange, in the respect of the conditions established by the competent Authorities who transfer the personal data and in conformity with the conditions and principles of personal data protection.
4. The Parties shall ensure an equivalent level of protection of the personal data obtained under this Agreement. The competent Authorities shall adopt the necessary technical and organizational measures to protect personal data against accidental or unauthorized destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access by unauthorized persons or any possible unauthorized form of processing.
5. The information and documents received from a competent Authority under this Agreement may be disclosed to other persons, states or international organizations only upon previous written consent of the competent Authority that supplied them.
6. At the request of the supplying competent Authority, the receiving competent Authority shall be obliged to correct, block, or delete, in compliance with its national law, data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if their collection or further processing contravenes this Agreement or the norms of the supplying competent Authority.
7. If the competent Authority becomes aware that data it has received from the other competent Authority under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, correction or deletion of such data.

8. Each competent Authority shall notify the other competent Authority if it becomes aware that the data it has transmitted to the other competent Authority or received from the other competent Authority under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.

9. Classified information shall be exchanged between the competent Authorities and protected in compliance with their respective national legislations and the international obligations of the Parties as regards the exchange and protection of classified information.

#### **Article 10** **MEETINGS AND CONSULTATIONS**

1. For the purpose of implementing this Agreement, as well as assessing and improving cooperation, the representatives of the competent Authorities may, if necessary, hold meetings and consultations also by means of videoconferences, as well as set up *ad hoc* working groups according to emerging needs.

#### **Article 11** **COSTS**

1. The ordinary expenses for the execution of the requests for assistance shall be borne by the receiving competent Authority unless otherwise agreed upon in writing by both competent Authorities. Should the request for assistance include considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which expenses shall be shared.

2. Unless otherwise agreed upon by the competent Authorities, the costs of the meetings shall be borne by the receiving competent Authority, whereas travel and accommodation costs shall be borne by the sending competent Authority.

#### **Article 12** **WORKING LANGUAGES**

For the purpose of the cooperation under this Agreement the Parties agree on the use of the English language as their working language.



**Article 13  
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute between the Parties arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels intended for direct consultation and negotiations.

**Article 14  
FINAL PROVISIONS**

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties shall inform each other of the fulfillment of their internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years, which is tacitly renewed, unless either of the Parties notifies the other Party in writing and through diplomatic channels of its intention to denounce the Agreement at least 6 (six) months before the date proposed for its termination.


The Parties, upon mutual consent, may supplement or amend in writing this Agreement. The supplementations and amendments agreed upon shall enter into force in compliance with the procedures indicated in paragraph 1 of this article and constitute an integral part of this Agreement.

Denouncement or termination of this Agreement shall not affect the fulfilling of the ongoing cooperation activities between the Parties unless otherwise agreed upon.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement in two original, each in the Italian, Albanian, Serbian and English Language, the text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the text in the English language shall prevail.

SIGNED at ROME on the day 12 of the month 11 of the year 2020.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC



ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF KOSOVO





## 1.2.2. Testo approvato 694 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 694

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 settembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale.*

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 35 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[MENIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.  
La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**

(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel novembre 2020.

Ricorda innanzitutto, che il Kosovo, posto nel cuore della penisola balcanica, confinante con la Serbia, il Montenegro, l'Albania e la Macedonia del Nord, ha una superficie territoriale poco più estesa dell'Abruzzo ed è popolato da quasi 2 milioni di abitanti. Sul piano istituzionale il Paese, proclamatosi indipendente da Belgrado in modo unilaterale nel febbraio 2008 e riconosciuto da un centinaio di Stati del mondo (ma non da Russia e Cina, oltre che da alcuni Paesi membri dell'Unione europea come Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna), è ad oggi una Repubblica parlamentare.

Il Paese, che ha ottenuto il riconoscimento formale da parte dell'Italia il 21 febbraio 2008, ha sottoscritto nell'ottobre 2015 un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Unione europea, anche se il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia.

L'Accordo in esame risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione fra le polizie dei due Paesi per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione fra i Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

L'intesa bilaterale, composta di 14 articoli, definisce, innanzitutto, il proprio ambito di applicazione (articolo 1) e puntualizza altresì come il suo obiettivo sia quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo (articolo 2), individuando altresì le autorità competenti responsabili della sua attuazione (articolo 3), per la Parte italiana, il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza e per la Parte kosovara, Polizia del Kosovo-Ministero degli affari interni. L'Accordo indica inoltre i

principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, fra cui quelli relativi al contrasto al crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*, i reati economici e finanziari e il terrorismo (articolo 4). Il testo definisce, quindi, le modalità attraverso cui possa esplicitarsi la cooperazione bilaterale, tra le quali vengono indicate lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, sui passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. È previsto altresì che lo scambio delle informazioni riguardi anche la formazione delle forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 5). I successivi articoli disciplinano i requisiti per le richieste di assistenza (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8) e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate (articolo 9). L'Accordo, oltre a prevedere la possibilità per i rappresentanti delle Autorità competenti di svolgere riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, e quella di costituire gruppi di lavoro *ad hoc* (articolo 10), indica altresì le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11) e le modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o attuative del testo (articolo 13). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento - ed in particolare in relazione agli articoli 5 (sulle forme di cooperazione) e 10 (sulle riunioni e consultazioni) dell'Accordo - l'articolo 3 li quantifica in complessivi 63.627 euro a decorrere dal 2023, di cui 22.204 autorizzati a decorrere dall'anno 2023 e 41.423 valutati a decorrere dal medesimo anno.

L'intervento legislativo in esame - conclude la relatrice - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [MENIA](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo emendativo - risalente al settembre 2021 - dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino nel marzo 2008.

L'oratore ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo (l'Atto Camera n. 3417) venne esaminato ed approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'obiettivo sotteso al Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati. L'iniziativa risponde, in particolare, all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008, per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in



Italia. In tale contesto, viene sottolineato nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G, nel rispetto delle scadenze previste.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Protocollo emendativo, nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, impegna l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano. Ricorda che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica «convivenza» nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate, e costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV. Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede, in particolare, alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

Composto da un preambolo e da due articoli, il Protocollo novella innanzitutto (articolo 1) l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente. In particolare la nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A sua volta l'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (c.d. "*assignment*"), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 - DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo in esame. In ogni caso, tali attribuzioni, continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Nel Protocollo si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

La versione novellata dell'articolo 5 dell'Accordo definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano a quello sammarinese, per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di 4.898.000 euro per l'anno 2021, di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono, a loro volta, modificati nel senso di individuare, nei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi, i coordinatori della Commissione Mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

Il successivo articolo 2 del Protocollo, obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina altresì le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno

2026.

Il Relatore conclude segnalando che, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [MENIA](#) ringrazia il relatore per l'esposizione testé solta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, specificando preliminarmente che esso, composto da 27 articoli, nasce dall'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché di favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese che, ad oggi, è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Assumono rilievo, per i profili di competenza della Commissione, essenzialmente gli articoli 5, 18 e 23.

L'articolo 5, in particolare, reca disposizioni in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali. Il testo modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera (in quanto parte dello Spazio economico europeo), presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità - già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti - viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto). Il medesimo articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame, rinvia ad altro articolo per la relativa copertura. La novella di cui al presente articolo 5 è stata introdotta in seguito all'apertura del caso *EU Pilot* (2021) 10047-Empl, apertura con cui la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea ha rilevato la necessità - in base al principio sulla libera circolazione dei lavoratori - che il computo in esame sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 18 reca disposizioni volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea (UE) - in particolare i regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 - in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, e ciò al fine di consentire fra l'altro anche la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES). L'interesse della nostra Commissione discende dal fatto che il comma 1, lettera *a*), nel modificare l'articolo 4, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) introduce un novello comma 1-*quinquies*, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti (adottati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e della giustizia) per dare attuazione a taluni profili del regolamento UE 2017/2226 istitutivo del sistema ingressi/uscite (EES), e, in particolare, per determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione, per designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi nonché per disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES. Anche il successivo novello comma 2-ter dell'articolo 4 del TUE demanda ad uno o più regolamenti ministeriali - decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi, inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita (dall'articolo 65 del medesimo regolamento n. 1240 del 2018).

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che reca la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso - su cui è competente l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) -, con modifiche prevalentemente formali in relazione alla prima categoria di prodotti, più marcatamente innovative in relazione alla seconda categoria.

Più in dettaglio, e limitandosi alle previsioni di maggior interesse, la relatrice evidenzia come la lettera *b*), chiarisca la differenza tra prodotti a duplice uso listati e non listati (già definiti dal decreto legislativo 221/2017) e definisca la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica. La successiva lettera *c*) dispone che siano subordinati a controllo e autorizzazioni anche le operazioni concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del Regolamento duplice uso. A sua volta la lettera *d*) chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione del decreto è l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), articolazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisando altresì che essa possa avvalersi del personale già distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La lettera *e*), oltre ad aggiornare le denominazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della cultura, reca alcune modifiche al Comitato Consultivo presso l'Autorità UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative. La lettera *f*) specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso (listati e non listati) e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda le operazioni di transito vietate di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea. La lettera *g*) specifica che, salva diversa previsione nei regolamenti UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica. A sua volta la successiva lettera *h*) chiarisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati (e la prestazione di servizi accessori) possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione anche su richiesta del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone anche che gli operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica (anche se non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso), hanno l'obbligo di informare

l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione. Si prevede anche che l'Autorità UAMA comunichi l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La lettera *i*), contiene norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta dall'Autorità UAMA. La procedura di richiesta dell'autorizzazione viene semplificata, sopprimendo il riferimento all'obbligo di timbratura della dichiarazione della parte acquirente. La lettera *l*) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura. Viene, inoltre, soppresso il riferimento alla predisposizione, da parte del MAECI, di linee guida per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento antitortura. Si prevede, inoltre, che l'Autorità UAMA possa accordare una o più proroghe della durata di un'autorizzazione globale individuale. La lettera *m*), precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati. La lettera *o*), sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. La lettera *p*), prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS). La lettera *r*), inserisce anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive. Si prevede anche che l'Autorità UAMA possa svolgere tali attività in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. La lettera *s*), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati ed estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica, aggiornando altresì alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie. Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera *t*) opera un intervento analogo a quello della lettera precedente, per le violazioni del regolamento anti tortura. La nuova formulazione colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e prevede che le due pene siano comminate congiuntamente. La norma precisa, inoltre, i termini stabiliti per la comunicazione delle informazioni e della conservazione della documentazione relativa alle operazioni, in linea con quanto disposto per i prodotti a duplice uso. La presente modifica dovrà essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento antitortura. La lettera *u*), in materia di sanzioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea, riformula i comportamenti illeciti, in armonia con quanto previsto per prodotti duplice uso e regolamento anti tortura. La disposizione introduce una sanzione amministrativa (da 15.000 a 90.000 euro) per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti (uniformando così il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura). La lettera *v*) allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Anche in questo caso, si colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e si introduce la cumulatività delle due pene. La lettera *z*) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e

chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca. La norma precisa anche che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicata in allegato) che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S) stigmatizza l'opzione prescelta, in tale frangente, dall'Esecutivo, di percorrere la strada, del tutto inusuale ed irrituale, dalla decretazione d'urgenza per il recepimento di un certo numero di importanti direttive europee, nonché per la chiusura di altrettanto importanti procedure di urgenza.

Decidendo di procedere in tal modo, ovvero senza che vi sia una effettiva necessità ed urgenza di attuazione di obblighi comunitari, si accresce senza motivo il potere legislativo del Governo su una materia delicata che, solitamente, viene implementata attraverso gli strumenti ordinari delle leggi annuali di delegazione europea, a detrimento della potestà legislativa tipica del Parlamento, con conseguente creazione di gravi precedenti e nocimento della dignità di quest'ultima Istituzione. L'oratore conclude chiedendo che vi sia, da parte della Commissione, un indispensabile ed ulteriore approfondimento del provvedimento in titolo.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) si associa a tale richiesta, proponendo un rinvio, alla prossima settimana, dell'approvazione del parere da parte della Commissione.

Analogha richiesta viene formulata dalla senatrice [ROJC](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare che le argomentazioni del senatore Licheri, pur potendo essere ritenute condivisibili, sono attinenti, tuttavia, piuttosto alla disamina che si svolge tipicamente nella Commissione che detiene la sede referente dell'atto in parola, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755**

La Commissione [affari esteri e difesa](#),

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali;

esaminate altresì le disposizioni dell'articolo 18 volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;

considerate con specifica attenzione le disposizioni di cui all'articolo 23, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 38 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023  
38ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[MENIA](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il presidente [MENIA](#) informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00319, presentata dai senatori Turco e Trevisi, sul trasferimento di commesse dell'arsenale militare di Taranto a Palermo.

Si tratta di interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario Isabella RAUTI risponde all'interrogazione, rilevando che, in merito al quesito posto dal senatore interrogante e alle notizie riportate da taluni organi di informazione riguardo al trasferimento delle attività di manutenzione della portaerei Cavour dall'Arsenale della Marina militare di Taranto ai Cantieri navali di Palermo, la portaerei Cavour, dopo aver concluso gli impegni operativi - tra i quali la partecipazione all'esercitazione complessa "Mare Aperto 2023-1" - dal 23 maggio sosta presso il bacino Fincantieri di Palermo al solo fine di poter svolgere un intervento tecnico non programmato.

Non trattandosi di una sosta manutentiva pianificata, le esigenze di impiego dell'Unità e la durata presunta dell'intervento non sono risultate compatibili con la disponibilità del Bacino Ferrati dell'Arsenale di Taranto, unico per dimensioni in grado di ricevere Nave Cavour.

Presso il citato Arsenale, infatti, sono già previste soste lavori e carenamenti a favore di molteplici unità, tra le quali, a mero titolo di esempio, il rifornitore di squadra Etna, l'unità anfibia San Giusto, la fregata Martinengo ed il cacciatorpediniere Andrea Doria.

Tali attività rientrano in un consolidato programma annuale di soste lavori e di interventi stabilito dalla Marina Militare e garantiranno l'adeguata continuità produttiva alle locali imprese del comparto navalmeccanico, con le conseguenti positive ricadute sull'indotto tarantino.

Segnala altresì che l'Arsenale di Taranto, in aderenza alla programmazione da tempo definita, garantirà una sosta manutentiva completa a Nave Cavour nel periodo 2024/ 2025.

Replica il senatore [TREVISI](#) (M5S) che si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

Il presidente [MENIA](#) dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

**IN SEDE REFERENTE**

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo**



***della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'Unione europea.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Mieli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

***(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) interviene per domandare quale siano state le compensazioni e i risarcimenti dovuti dall'Italia a San Marino per ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive al fine di consentire la realizzazione del sistema 5G in Italia.

Il sottosegretario Maria TRIPODI precisa che l'Accordo tra Italia e San Marino in materia radiotelevisiva ha il duplice obiettivo di garantire la gestione concordata delle frequenze e porre le basi per una cooperazione culturale. Il Protocollo emendativo in esame è stato reso necessario dalla realizzazione della rete 5G, per la quale lo Stato italiano ha dovuto spegnere il canale 51, che veniva utilizzato da San Marino per l'utilizzo di San Marino RTV. Grazie alla soluzione tecnica individuata, i costi, circa un milione e mezzo di euro annui, oggetto del Protocollo emendativo da ratificare, sono di gran lunga inferiori a quelli sostenuti in casi simili e sono comunque molto minori rispetto all'utilità ottenuta con lo spegnimento del canale 51 e con l'acquisizione delle altre frequenze. Essi sono inoltre individuati in termini fissi, evitando così rischi legati all'aumento dell'inflazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnoli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023**

**24ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nella seduta del 4 luglio, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,30.*



## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023  
67ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(755)** *Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che è pervenuto il parere favorevole della 3ª Commissione e che la senatrice Bucalo ha sottoscritto l'emendamento 14.5.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(651)** *Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici*

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che stabilisce il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

In particolare, ritiene di condividere lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, condizionato tuttavia a una modifica lessicale, volta ad assicurare una maggiore aderenza alla definizione di "nuovo alimento", stabilita al punto vi) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali", dove quindi anche i tessuti sono oggetto di coltura, mentre nel disegno di legge si parla di alimenti prodotti a partire da colture cellulari o "da tessuti".

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) illustra uno schema di parere alternativo non ostativo, con cinque condizioni: garantire comunque la continuità della ricerca; espungere la parola "sintetici"; assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti; che il divieto sia subordinato all'eventuale autorizzazione da parte dell'EFSA, con l'inclusione nell'elenco dei *novel food* di cui al

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, comunque nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare; rispettare il principio della libera circolazione delle merci.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) condivide l'orientamento contenuto nello schema di parere presentato dalla senatrice Rojc, e invita il relatore ad accogliere almeno l'espunzione della parola "sintetici", considerato che si tratta di alimenti che non hanno nulla di sintetico.

Ribadisce quindi la posizione del suo Gruppo, di apertura alle nuove tecnologie che consentono un minore impatto climatico e ambientale, sempre nel rispetto della salute umana, e ricorda che è dimostrato scientificamente che le colture cellulari producono un impatto minore rispetto all'allevamento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione sullo schema di parere del relatore e favorevole sullo schema di parere alternativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritenendo importante tutelare i produttori alimentari del *made in Italy* e la qualità dell'alimentazione a tutela della salute umana. Ricorda l'attività di contrasto al *novel food* svolta dal Parlamento europeo e l'interrogativo sulle conseguenze per il benessere e la salute umana.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*), con riferimento alla questione lessicale relativa all'uso della parola "sintetici", ricorda che questa era già stata sollevata in precedenza dalla senatrice Malpezzi, ma ritiene che il disegno di legge comunque definisce in modo chiaro di cosa si tratta, senza ingenerare dubbi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Lo schema di parere alternativo non è quindi posto in votazione ed è pubblicato in allegato al resoconto.

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**  
(Parere 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

L'Accordo regola le forme di cooperazione di polizia, sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali.

L'Accordo si compone di 14 articoli. All'articolo 1 viene specificata la sua applicazione nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

L'articolo 2 definisce l'obiettivo dell'intesa, ovvero quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo. L'articolo 3 individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione, per la Parte italiana, nel Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la Parte kosovara, nel Ministero degli affari interni, Polizia del Kosovo.

Sono, inoltre, indicati i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, quali il crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, la tratta di persone e il

traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico, la criminalità informatica e la pedopornografia on-line, i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, e infine il terrorismo (articolo 4).

All'articolo 5 sono indicate specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, tra le quali lo scambio delle informazioni e delle esperienze, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura.

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 9).

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

Riguardo alle spese, nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione), pari a 63.627 euro annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 4 dispone una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti ( [COM\(2023\) 208 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e al sistema di certificazione della cibersicurezza per i prodotti informatici TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ovvero il "regolamento sulla cibersicurezza" entrato in vigore il 12 giugno 2021.

Essa è complementare alla proposta di "regolamento sulla cibersolidarietà" COM(2023) 209, che disciplina le modalità di costituzione della "riserva per la cibersicurezza" a livello di Unione europea. La proposta in esame provvede quindi, attraverso futuri atti di esecuzione della Commissione, ad estendere anche ai "servizi di sicurezza gestiti", il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, già previsto per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC.

I "servizi di sicurezza gestiti" sono definiti come i servizi di gestione del rischio in materia di cibersicurezza, tra i quali rientrano i servizi di risposta agli incidenti, i *test* di penetrazione, gli *audit* di sicurezza e consulenza, o la fornitura di assistenza per tali attività. Si tratta di servizi di gestione dei rischi, che ricoprono un ruolo sempre più importante nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cibersicurezza.

I fornitori dei "servizi di sicurezza gestiti" sono pertanto considerati soggetti essenziali di un settore ad alta criticità, ai sensi della direttiva NIS 2 (*network and information security*), la direttiva (UE) 2022/2555 relativa a un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, poiché svolgono un ruolo particolarmente importante nell'assistere i soggetti nei loro sforzi di prevenzione e di rilevamento degli incidenti, nonché la risposta agli stessi o di ripresa da essi. I fornitori di servizi di sicurezza

gestiti sono stati tuttavia essi stessi bersaglio di attacchi informatici ed è pertanto necessario assicurare e certificare una loro maggiore resilienza a fronte di tali attacchi.

Alcuni Stati membri hanno già iniziato ad adottare sistemi di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti, con il conseguente rischio crescente di frammentazione del mercato interno di tali servizi, a causa delle incoerenze nei sistemi di certificazione della cibersicurezza dei diversi Stati membri. La proposta quindi prevede la creazione di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per questi servizi, al fine di prevenire tale frammentazione.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno, che è la medesima del regolamento sulla cibersicurezza oggetto di modifica.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di rendere possibile l'adozione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti e di evitare la frammentazione del mercato interno non può essere conseguito a livello nazionale, ma solo a livello di Unione. Inoltre, i servizi di sicurezza gestiti, oggetto della modifica proposta, sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali. Un intervento a livello di Unione è pertanto necessario e più efficace rispetto a un'azione a livello nazionale.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta prevede disposizioni limitate a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di estendere la certificazione della cibersicurezza anche ai servizi di sicurezza gestiti.

La proposta si compone di due articoli. L'articolo 1 contiene modifiche mirate, volte a modificare l'ambito di applicazione del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, al fine di includere i "servizi di sicurezza gestiti" (articoli 1 e 46 del regolamento sulla cibersicurezza).

Introduce una definizione di tali servizi, strettamente allineata alla definizione di "fornitori di servizi di sicurezza gestiti" di cui alla direttiva NIS 2 (articolo 2 del regolamento sulla cibersicurezza).

Aggiunge, inoltre, un nuovo articolo, l'articolo 51-*bis*, relativo agli obiettivi di sicurezza della certificazione europea della cibersicurezza adeguati ai "servizi di sicurezza gestiti". Infine, la proposta contiene varie modifiche tecniche per garantire che i pertinenti articoli si applichino anche ai "servizi di sicurezza gestiti".

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso l'*iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

[Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.](#)

La Relatrice sottolinea, quindi, l'importanza della materia e la necessità di promuovere la formazione e la consapevolezza in merito. Chiede quindi la possibilità che la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti, anche considerando che gli attacchi alla cibersicurezza, secondo recenti stime, sarebbero cresciuti del 70 per cento nel 2022.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di approfondimenti, ritenendo la cibersicurezza un tema delicato per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile, nelle prossime settimane, proseguire il lavoro sul tema della cibersicurezza, anche tenuto conto che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi ( [COM\(2023\) 209 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di "regolamento sulla cibersolidarietà" (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un "ciberscudo" europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Gli attuali crescenti rischi di cibersicurezza e un panorama di minacce globalmente complesso, con il chiaro rischio di rapida propagazione di incidenti informatici da uno Stato membro all'altro e da un Paese terzo all'Unione, richiedono una solidarietà rafforzata a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi.

In considerazione del rapido evolversi del panorama delle minacce, il rischio di possibili incidenti su vasta scala, che possono provocare interruzioni o danni significativi a infrastrutture critiche, richiede una maggiore preparazione a tutti i livelli del quadro di cibersicurezza dell'Unione. Tale minaccia va oltre l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ed è destinata a persistere. Peraltro, gli incidenti di cibersicurezza sono imprevedibili, in quanto spesso si verificano ed evolvono in periodi di tempo molto brevi, non sono circoscritti a una determinata zona geografica e si verificano simultaneamente o si diffondono istantaneamente in numerosi Paesi.

La proposta in esame rientra nel quadro della "Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale", adottata nel dicembre 2020, ed è complementare alla proposta di regolamento COM(2023) 208, che consentirà la futura adozione di sistemi di certificazione europei per i "servizi di sicurezza gestiti".

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. La proposta si basa anche sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, che consente di adottare regole finanziarie sulla formazione ed esecuzione del bilancio UE, in quanto essa contiene norme specifiche in materia di riporto che derogano al principio dell'annualità di cui al regolamento finanziario ordinario.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cibersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

L'esperienza di contrasto alle minacce informatiche derivanti dalla guerra contro l'Ucraina, unitamente agli insegnamenti tratti da un'esercitazione di cibersicurezza condotta nell'ambito della Presidenza europea francese (*EU CyCLES*), ha dimostrato che è opportuno sviluppare meccanismi concreti di sostegno reciproco, in particolare la cooperazione con il settore privato, per realizzare la solidarietà a livello di UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che le azioni previste dal regolamento lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, così come gli obblighi giuridici dei soggetti che operano in settori critici e altamente critici, di adottare misure di cibersicurezza, conformemente alla direttiva NIS 2.

La proposta si compone di 22 articoli, suddivisi in 5 capi.

Il capo I definisce gli obiettivi del regolamento, volto a rafforzare la solidarietà a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la

risposta agli stessi. Definisce altresì le azioni tramite cui tali obiettivi saranno conseguiti: la realizzazione di un ciberscudo europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Il capo II istituisce il ciberscudo europeo e ne definisce i vari elementi e le condizioni per parteciparvi. L'obiettivo è quello di sviluppare capacità avanzate che permettano all'Unione di rilevare, analizzare ed elaborare i dati sulle minacce e sugli incidenti informatici nell'UE. Il finanziamento dell'Unione per il ciberscudo europeo sarà attuato in conformità del regolamento sul programma Europa digitale.

Il ciberscudo europeo è costituito dai centri operativi di sicurezza SOC (*Security Operation Center*) nazionali e SOC transfrontalieri.

Il capo III istituisce il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di migliorare la resilienza dell'Unione alle minacce gravi alla cibersicurezza e, in uno spirito di solidarietà, prepararsi all'impatto a breve termine degli incidenti o delle crisi di cibersicurezza significativi e su vasta scala, nonché ad attenuare tale impatto. Il meccanismo include il meccanismo di riserva di capacità nella gestione degli incidenti *cyber* su larga scala, garantito da operatori fiduciari del settore privato, che potranno essere dispiegati su richiesta dello Stato membro interessato ovvero di Istituzioni, organismi ed agenzie UE. Vengono quindi stabiliti i principi di aggiudicazione degli appalti e i criteri di selezione relativi ai fornitori di fiducia della forza di riserva dell'UE per la cibersicurezza.

Il capo IV (Meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza) stabilisce che, su richiesta della Commissione, di *EU-CyCLONe* (*Cyber Crises Liaison Organisation Network*) o della rete dei CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), l'ENISA sarà responsabile per l'esame di specifici incidenti *cyber* significativi o su larga scala, per valutare le minacce, le vulnerabilità e le azioni di attenuazione, e sarà chiamata a presentare una relazione che includa le lezioni apprese e raccomandazioni per migliorare la risposta dell'UE.

Il capo V contiene le disposizioni finali.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso l'*iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La Relatrice, anche su questo atto all'esame, esprime l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla base giuridica, individuata nell'articolo 173 del TFUE, relativo alla competitività dell'industria europea. Come già affermato in altra occasione, ritiene estremamente limitativo trattare materie che ineriscono ai temi della sicurezza nazionale e della difesa con una base giuridica dedicata all'industria.

È quindi necessario ribadire la richiesta di considerare una base giuridica appropriata per trattare questi temi in una dimensione europea, anche riferendosi - a trattati vigenti - alla politica di sicurezza e di difesa europea o almeno alla dimensione esterna dell'Unione.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni testé svolte del senatore Lombardo e aggiunge una preoccupazione sulle ripercussioni per le aziende, considerato che gli attacchi informatici riguardano non solo le strutture pubbliche della pubblica amministrazione, ma soprattutto quelle del settore produttivo delle piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

## **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali ( [COM\(2023\) 185 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, prevede l'istituzione di una procedura giuridica dell'UE - oltre alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale - specifica sul trasferimento dei procedimenti penali in un unico Stato membro, per far fronte dell'aumento dei reati transfrontalieri e dell'esigenza di evitare duplicazioni di procedimenti penali in più Stati membri.

Come anticipato, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la ritiene conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché di particolare urgenza.

In particolare, secondo il Governo, il regolamento consentirà di affrontare gli attuali problemi relativi alle difficoltà di trasferimento dei procedimenti penali, stabilendo una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, aumentando la certezza del diritto per tutti i portatori di interesse.

La proposta amplia in misura considerevole l'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, poiché il trasferimento non si applica solo al potenziale conflitto di giurisdizione derivante dall'avvio di più procedimenti, ma anche quando si ritiene che l'azione penale potrebbe essere svolta più adeguatamente in un altro Stato membro, per esempio per la presenza sul territorio della persona offesa o delle fonti di prova più rilevanti, o perché la persona indagata vi sta già scontando una pena, oppure quando vi sia il rischio di impunità, come nel caso di rifiuto di consegna dell'indagato da parte dello Stato membro di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il Governo non rileva elementi di criticità derivanti dalla proposta, segnalando solo la necessità di procedere poi a un adeguamento degli articoli 746-*bis* e 746-*ter* del codice di procedura penale, che prevedono la possibilità del trasferimento di procedimenti penali, sia in entrata che in uscita, solo fino a quando non sia avviato l'esercizio dell'azione penale, mentre la proposta di regolamento ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva all'avvio dell'azione penale.

Per quanto riguarda i costi per la pubblica amministrazione, si individuano come costi *una tantum* quelli derivanti dalla necessità di formare i giudici, procuratori e altre autorità competenti, sulle nuove norme, e come costi ricorrenti quelli relativi alla traduzione dei documenti dei fascicoli, che dovrebbero essere in parte compensati da una maggiore efficienza derivante dal regolamento. Vi saranno inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, situati sul territorio, e per renderli interoperabili con quelli degli altri Stati membri, costi che per la maggior parte dovrebbero già essere coperti dalla proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759).

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che l'hanno esaminata.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

### ***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame della proposta COM(2022) 208 congiuntamente con la proposta COM(2022) 209, a partire dalla prossima seduta.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, concorda con le considerazioni del Presidente.

La Commissione conviene.  
*La seduta termina alle ore 9,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651**

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

condiviso lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici; considerato che:

- l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

- l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

- lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";

valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i "nuovi alimenti" che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento alla dicitura, di cui all'articolo 2, di "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", le parole "da tessuti" siano sostituite con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE ROJC SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651**

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

considerato che:

- l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";

- l'articolo 3 individua le autorità per i controlli mentre l'articolo 4 definisce le sanzioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- siano comunque garantiti, attraverso le opportune modifiche del testo, la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture

cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze;

- che la parola "sintetici" sia espunta sia nel titolo che nell'articolo, in quanto fuorviante ed incongruente rispetto al contenuto della proposta, e sia sostituita dalla più corretta formulazione "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";
- siano apportate le opportune modifiche affinché la nuova normativa assicuri il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti;
- che il divieto agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, si applichi fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, sempre garantendo che sia vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
- sia in ogni caso garantita l'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

# 1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**  
MERCLEDÌ 12 LUGLIO 2023  
**70ª Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** comunica che è stata presentata la riformulazione 10.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto. Sono pervenuti, inoltre, il parere non ostativo della 5a Commissione sul testo e il parere non ostativo della 2a Commissione sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici**

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il senatore **SCURRIA** (*Fdl*), relatore, illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, con condizione, in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola "sintetici" con il diretto riferimento agli alimenti "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", e le parole "da tessuti" con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

Il **PRESIDENTE**, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La senatrice **ROJC** (*PD-IDP*), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali del disegno di legge in titolo,



che reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

Il tema della sicurezza è stato trattato anche al Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, dove nel ribadire l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, si sono condannati i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesta un'immediata distensione della situazione.

Dopo aver rilevato l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda il ruolo nei Balcani occidentali dell'Assemblea parlamentare dell'INCE, di cui è componente. Elogia inoltre il comportamento delle nostre forze dell'ordine nella regione, che si stanno distinguendo in comportamenti virtuosi volti ad assicurare la sicurezza delle popolazioni dagli episodi di violenza che si sono registrati.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti ( [COM\(2023\) 208 definitivo](#) )**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi ( [COM\(2023\) 209 definitivo](#) )**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra due relazioni di approfondimento in merito alle proposte di regolamento in titolo, già esaminate in sede disgiunta lo scorso 5 luglio.

La proposta di regolamento COM(2023) 208, come illustrato in precedenza, [modifica il regolamento \(UE\) 2019/881, relativo all'ENISA \(l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza\) e al sistema di certificazione della cibersicurezza per i prodotti informatici TIC \(tecnologie dell'informazione e della comunicazione\), ovvero il "regolamento sulla cibersicurezza" entrato in vigore il 12 giugno 2021.](#)

L'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, nella relazione trasmessa lo scorso 22 giugno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva il progetto, in quanto mira ad adottare i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i "servizi di sicurezza gestiti", già diffusi nell'Unione europea (UE), stabilendo per gli stessi dei requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativi certificabili ai sensi del regolamento (UE) 2019/881, riducendo così la frammentazione introdotta da eventuali norme nazionali ed elevando nel complesso il livello di protezione delle minacce di cibersicurezza per le imprese operanti nell'UE.

Nella suddetta relazione, è evidenziato che la possibilità di fare ricorso all'utilizzo di «servizi di sicurezza gestiti» potrebbe nel tempo sostituire le procedure di certificazione di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC affidate ad organismi di valutazione della conformità accreditati che sono, comunque, garanzia di valutazioni indipendenti rispetto al livello di resistenza di prodotti TIC e servizi TIC alle minacce di sicurezza cibernetica a beneficio anche dell'utilizzatore finale.

Potrebbe, infatti, sussistere il rischio che i fabbricanti di prodotti TIC e fornitori di servizi TIC, nel miglioramento dei propri prodotti destinati al mercato, investano in maggior misura in servizi di consulenza prestati da fornitori di servizi di sicurezza gestiti, piuttosto che in attività di certificazione prestate, invece, da organismi di valutazione della conformità accreditati, che potrebbero ridurre, quindi, il livello di oggettività sul giudizio di affidabilità di prodotti TIC e servizi TIC immessi sul

mercato. Ciò, in considerazione del fatto che i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, a differenza degli organismi di valutazione della conformità accreditati indipendenti, prestano un'attività di consulenza commissionata dal fabbricante di prodotti TIC o fornitore di servizi TIC, potendo partecipare al processo di sviluppo, revisione, manutenzione ed erogazione di prodotti TIC e servizi TIC.

La proposta di regolamento è stata pubblicata dalla Commissione europea il 18 aprile 2023 senza il coinvolgimento preventivo dello *European Cybersecurity Certification Group* (ECCG), che è istituito ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881 e composto da rappresentanti degli Stati membri con il compito di coadiuvare la stessa Commissione europea nell'elaborazione di politiche in materia di certificazione della cybersicurezza. In occasione della riunione dell'ECCG del 26 maggio 2023, tenutasi ad Atene, diversi Stati membri hanno lamentato il mancato coinvolgimento del Gruppo nella fase di predisposizione della proposta che riguarda proprio le sue competenze e il suo ambito di operatività.

L'avvio del negoziato in Consiglio e in Parlamento europeo è previsto per settembre 2023.

Le modifiche al regolamento (UE) 2019/881, previste dalla proposta di regolamento, richiederanno delle corrispondenti modifiche formali alla norma nazionale di attuazione del regolamento, ovvero il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, per introdurre la nuova categoria di "servizi di sicurezza gestiti".

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ritiene infine che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché l'obiettivo di estendere il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai «servizi di sicurezza gestiti», evitando così la frammentazione del relativo settore del mercato interno, richiede un'azione a livello dell'Unione. Inoltre, tali sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali.

Ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, poiché il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi.

La proposta di regolamento in esame COM(2023) 209, sulla ciber-solidarietà (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), come già illustrato in precedenza, stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un "ciberscudo" europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cybersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cybersicurezza.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nella relazione trasmessa lo scorso 22 giugno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva la proposta, ritenendola anche di particolare urgenza, in quanto gli incidenti alla cybersicurezza di una certa entità sono aumentati con il diffondersi dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e possono comportare perturbazioni tali da impedire a uno o più Stati membri colpiti di gestirle autonomamente. Per tale ragione, occorre approntare celermente un meccanismo di solidarietà rafforzata a livello di Unione, utile a migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici, nonché a gestire la preparazione e la risposta agli stessi.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ritiene inoltre che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cybersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti, che hanno effetti di ricaduta a livello transfrontaliero e trasversalmente per i settori e i prodotti, fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le misure delle opzioni strategiche considerate dalla proposta di regolamento non superano quanto necessario per conseguire gli obiettivi generali e specifici dalla stessa prefissati.

Nella relazione viene, inoltre, evidenziato che attualmente non è stato ancora avviato il negoziato sulla proposta in seno all'*Horizontal Working Party in Cyber Issues* (HWPCI) del Consiglio. Tale trattazione costituisce comunque una priorità per la Presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, avviata dal 1° luglio 2023.

Secondo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il testo presenta aspetti che necessitano di essere definiti in maniera migliore in sede negoziale e che riguardano principalmente: l'opportunità di definire ruolo e interazioni dei *Security Operation Center* (SOC) nazionali rispetto ai *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) nazionali; il rischio di duplicazione tra meccanismi di comunicazione e condivisione delle informazioni previste dalla direttiva NIS 2 e quelli previsti dalla proposta in esame; la reale possibilità di contare sui servizi della riserva per la cybersicurezza in presenza di incidenti informatici significativi e su ampia scala e la definizione della più opportuna modalità di impiego dei fornitori privati dei servizi connessi alla riserva *cyber*; e le modalità di contrattualizzazione dei servizi della riserva *cyber*.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza anche in ragione dell'aleatorietà della formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della proposta, secondo il quale "Gli accordi di cui al paragrafo 3 [stipulati tra il fornitore di servizi e l'utente a cui viene fornito il sostegno nell'ambito della riserva dell'UE per la cybersicurezza] possono essere basati su modelli preparati dall'ENISA, previa consultazione degli Stati membri".

La relazione, infine, evidenzia che al momento non è possibile prevedere con precisione l'impatto finanziario della proposta, che potrà essere meglio quantificato agli esiti del relativo negoziato, poiché viene introdotto un quadro per l'attuazione dei finanziamenti dell'UE al fine di incrementare la resilienza in materia di cybersicurezza mediante azioni volte a migliorare le capacità di rilevamento, risposta e ripresa in caso di incidenti informatici significativi e su vasta scala.

I fondi per realizzare le iniziative di cui alla proposta di regolamento proverranno dall'obiettivo strategico "cybersecurity" del "Digital European Programme" (DEP) e saranno gestiti attraverso l'ECCC, il Centro di Competenze Cyber dell'UE. Il bilancio totale comprende un aumento di 100 milioni di euro che il regolamento propone di riassegnare da altri obiettivi strategici del DEP. Ciò porterà il nuovo importo totale disponibile per le azioni di cybersicurezza nell'ambito del DEP a 842,8 milioni di euro.

La Relatrice ritiene quindi utile avviare un breve ciclo di audizioni sui temi posti dalle proposte di regolamento.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) richiama l'attenzione sul termine delle 8 settimane, previste dal protocollo n. 2 per la contestazione del principio di sussidiarietà, in scadenza il 21 luglio 2023.

Sottolinea quindi l'urgenza di procedere, ove si dovesse ipotizzare l'adozione di un "parere motivato".

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), nel convenire sull'importanza, anche strategica, dei temi affrontati, assicura l'impegno ad avviare, quanto prima, alcune qualificate audizioni.

Rileva in ogni caso come un approccio convinto sui temi della cybersicurezza non sia ancora pienamente avvertito come urgente, anche per le difficoltà, soprattutto per molte piccole e medie imprese, a destinare adeguate risorse agli investimenti in questo settore.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 651**

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati il 5 luglio 2023, riferiti al disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

valutato che essi non presentano profili di criticità circa la conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'emendamento 2.6,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola "sintetici" con il diretto riferimento agli alimenti "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", le parole "da tessuti" siano sostituite con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del

regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 694**

La 4a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020; considerato che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea; richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 giugno 2023, che hanno ribadito l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, condannato i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesto un'immediata distensione della situazione; valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [755](#)

Art. 10

#### **10.0.1 (testo 2)**

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 10-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)*

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare disponendone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui ai commi precedenti Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione contenuti nella tabella allegata al presente decreto. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o

comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 *quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. I produttori che al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto-legge convertito con la presente legge hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno

2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, possono accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, qualora aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640-*bis* del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.



## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ( n. 49 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) chiede se vi siano aggiornamenti poiché si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 13, comma 4, dispone l'obbligo per il responsabile dell'attività produttiva del pane di frequentare un corso di formazione erogato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio. Al riguardo, al fine di poter escludere che possano configurarsi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre valutare se l'erogazione di tali corsi possa essere garantita nell'ambito delle risorse già destinate dalle regioni e dalle province autonome, a legislazione vigente, allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Osserva inoltre che l'articolo 17, al comma 1, dispone che la vigilanza sull'attuazione del provvedimento in esame è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni; al comma 2, reca una clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Al riguardo, rileva che occorre valutare la sostenibilità di tale clausola di neutralità finanziaria, tenuto anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Fa, infine, presente che risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al "presente articolo" in luogo del "presente comma".

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 5, sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni. Osserva poi che la relazione tecnica quantifica nel dettaglio le spese connesse alle due disposizioni: l'onere totale ammonta a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 41.423 euro aventi natura di oneri valutati e 22.204 euro aventi natura di oneri autorizzati. Con riguardo alle restanti disposizioni, rileva che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi è nulla da osservare da parte del Governo sul disegno di legge in esame, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario rispetto al provvedimento in esame, richiamando la complessità della questione balcanica e kosovara, nonché la difficile attuale situazione della minoranza serba, per cui esprime la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

**(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 43 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al comma 1, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Osserva che l'istituzione del fondo è volta ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con [decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263](#), che prevedeva che il Governo italiano tenesse indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane all'epoca già pendenti, a fronte del versamento da parte della stessa di 40 milioni di marchi. Al riguardo, rileva che gli oneri relativi al suddetto fondo non costituiscono un limite massimo di spesa, ma rappresentano una previsione di spesa: l'istituzione del fondo, infatti, comporta la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione della disposizione, a fronte di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi. Segnala inoltre che, il provvedimento in esame reca una norma interpretativa in base alla quale il terzo periodo del comma 6 del suddetto articolo 43 si interpreta nel senso che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi di accertamento e di liquidazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Per quanto di competenza, tenuto conto che la Repubblica Federale di Germania è resa indenne da ogni eventuale azione o pretesa legale per effetto dell'accordo sopra citato, fa presente che occorre valutare se tale interpretazione autentica, escludendo la necessaria costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, non renda più agevole o automatico il conseguimento delle pretese di ristoro dei danni, con eventuali effetti, anche in termini di cassa, sul fondo di cui all'articolo 43. Inoltre, considerato che il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni disposto dal comma 6 dell'articolo 43, come prorogato dal comma 11-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, risulta scaduto, richiede al Governo di fornire un quadro completo del numero e del valore dei contenziosi definiti e in corso. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in relazione agli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 2.9, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, nonché degli emendamenti 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, su cui sono in corso approfondimenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutti gli emendamenti già segnalati dalla relatrice in quanto recanti oneri non coperti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.41, 4.42 e 4.43 per onerosità delle stesse, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.61, 4.33 e 4.8; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti già segnalati dalla relatrice riferiti all'articolo 4. Esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.4, in quanto onerosa, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.5. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte già segnalate dalla relatrice ad eccezione dell'emendamento 6.54, nonché delle ulteriori proposte, non segnalate dalla relatrice, 6.1, 6.12 e 6.51, di cui chiede l'accantonamento, essendovi un'istruttoria in corso su tali proposte. Specifica che sulla proposta 6.65 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando anche profili di incompatibilità col quadro europeo in materia di aiuti di Stato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 chiede l'accantonamento delle proposte 7.16, 7.17 e 7.18, esprimendo il parere contrario del Governo sugli altri emendamenti segnalati in riferimento all'articolo 7 medesimo. Sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 7.0.4, in assenza di relazione tecnica e comunque per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 7.0.5. Rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli su cui è stato richiesto l'accantonamento in relazione all'istruttoria in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Ambrogio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso."

Il parere è quindi posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

[Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.](#)

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che si è in attesa della predisposizione dell'apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, per cui chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**



## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 97 del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 97a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente CENTINAIO

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 98 e 99 del 6 e 12 settembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, voglio intanto aprire la seduta dandovi un caloroso saluto di buon rientro dopo le - meritate, mi auguro - vacanze.

#### Sulla scomparsa di Nicola Conte e Francesco Alberoni

#### Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro sul monte Mangart e a Brandizzo

#### Sulla donne vittime di femminicidio nel mese di agosto

**PRESIDENTE.** (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Nel mese di agosto, purtroppo, abbiamo avuto anche dei lutti e non ho la pretesa di esaurire un elenco che sarebbe più lungo. Voglio comunque ricordare che venerdì 4 agosto è mancato Nicola Conte, papà di Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle. A lui e al Gruppo rivolgo le condoglianze a nome del Senato.

Il 14 agosto è morto, all'età di novantatré anni, il professor Francesco Alberoni, grande sociologo e scrittore. Il Gruppo Fratelli d'Italia mi ha chiesto di ricordarlo la prossima settimana, ma voglio comunque, in apertura, farlo oggi.

Giovedì 17 e giovedì 31 agosto ci sono stati due gravi incidenti sul lavoro. Il 17 agosto, sulle Alpi

Giulie, sono mancati due agenti della Guardia di finanza durante un addestramento.

Come sapete, giovedì 31 agosto, a Brandizzo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, cinque operai, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, hanno perso la vita in un drammatico incidente.

Per tutti loro, ma anche per le altre sei donne uccise in episodi di femminicidio nel solo mese di agosto, Iris Setti, Maria Costantini, Celine Frei Matzohl, Anna Scala, Vera Schiopu, Francesca Renata Marasco e, ieri, Rossella Nappini, credo che sia sentito, da parte di tutto il Senato, rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Il sottosegretario Tripodi si è associato, a nome del Governo.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 11 agosto 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del turismo, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

«Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» (854), che è stato già presentato alla Camera dei deputati lo scorso 10 agosto.

Comunico altresì che in data 31 agosto è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*

«Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico» (856).

Voglio sottolineare con piacere che, benché oggi non siano previste votazioni, c'è un'alta presenza di senatori e di questo vi ringrazio.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Relazione orale) (ore 16,41)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 694.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**MIELI, relatrice.** Signor Presidente, la ringrazio. Auguro a lei, a tutti i senatori e al Governo un buon rientro e buon lavoro.

L'Assemblea è chiamata ed esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti nel novembre 2020.

L'Accordo oggi al nostro esame risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione tra le Forze di polizia dei due Paesi per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale, al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

L'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione fra i Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

L'Intesa bilaterale promuove, sviluppa e rafforza la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue forme e del terrorismo, individuando le autorità competenti responsabili della sua attuazione.

L'Accordo indica inoltre i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà: il contrasto al crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità

fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, nonché di armi, la criminalità informatica e la pedopornografia *online*, i reati economici e finanziari e il terrorismo.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

**DREOSTO (LSP-PSd'Az).** Signor Presidente, con la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia si intende evidentemente creare le condizioni per una maggiore cooperazione tra le Forze di polizia dei due Paesi e intensificarle.

È fondamentale prevenire e contrastare le attività di criminalità organizzata transnazionale in un'area strategica per gli interessi del nostro Paese come quella del Kosovo e dei Balcani in generale.

Per queste ragioni, con tale Accordo l'Italia dimostra ancora una volta di voler intensificare le proprie collaborazioni e attività per una maggiore stabilità dei Balcani che - è importante ricordarlo - fanno parte di quel Mediterraneo allargato che è una priorità imperativa della nostra politica estera e di difesa.

L'Accordo è volto non solo al contrasto della criminalità organizzata, ma anche delle attività del terrorismo internazionale che purtroppo è riuscito ad infiltrarsi in Paesi del nostro vicinato. Nonostante un'attenzione centrata sul fronte Est, è necessario non sottovalutare questa costante minaccia che il terrorismo, in particolare di natura jihadista, può arrecare alla sicurezza nazionale nostra e dei *partner* europei.

Proprio su questo, Presidente, intendo soffermarmi brevemente; io rappresento il Friuli-Venezia Giulia, un territorio di confine che purtroppo in questo periodo è terra di arrivo di migranti provenienti proprio dalla cosiddetta rotta balcanica e che quindi è messo a dura prova dal costante aumento dei flussi migratori che percorrono i Balcani fino ad arrivare ai confini nord-orientali del nostro Paese, raggiungendo poi le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine. Ecco che quindi c'è la possibilità che tra questi migranti vi siano anche criminali, soggetti pericolosi e terroristi internazionali che si infiltrano con lo scopo di arrivare sul suolo italiano ed europeo, intensificando così quella rete criminale ed eversiva che mette a repentaglio la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Per queste ragioni, ben vengano accordi come quello tra l'Italia e il Kosovo e anche altri Paesi dei Balcani per intensificare le operazioni di polizia *in loco*. Vorrei altresì sottolineare in maniera importante la necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione europea con i pattugliamenti congiunti e i confini nazionali terrestri, come ripetiamo da tempo, anche attraverso l'uso dei nostri militari e dell'Esercito.

Quella migratoria è evidentemente una questione di sicurezza nazionale e non possiamo più piegarci alla volontà delle ONG, delle reti di criminali, organizzazioni terroristiche o altri attori statuali ostili, su una tematica così importante ed estremamente sensibile per il nostro Paese. (*Applausi*).

**Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,46)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Barcaiolo. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO (FdI).** Signor Presidente, noi guardiamo con favore alla sottoscrizione di un accordo di questo tipo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo, indipendente dal 2008, nonostante non sia riconosciuta da tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

È un provvedimento strategicamente importante anche perché va a chiudere un accordo di cooperazione su temi importanti, quale ad esempio il contrasto al crimine in varie sue forme e declinazioni, ampliando di molto la cooperazione nella lotta alla criminalità, che evidentemente, soprattutto quando proviene anche da zone come i Balcani, teatro e scenario complicato e particolare anche per ciò che sta avvenendo da un punto di vista geopolitico, può fomentare una maggiore natura criminale al proprio interno. Si tratta di un accordo alla pari tra l'Italia e Kosovo per poter arginare al meglio la criminalità.

Richiamo poi quanto illustrato dalla relatrice rispetto agli articoli dell'accordo e del disegno di legge che lo ratifica. Credo che la ratifica di questo Trattato rappresenti un ulteriore passo in avanti che compiamo nella lotta alla criminalità. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge:**

**(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,47)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 741, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**SPAGNOLLI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la ratifica del Protocollo emendativo, risalente al settembre 2021, dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino nel marzo 2008.

L'obiettivo sotteso al Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva tra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati. L'iniziativa risponde, in particolare, all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive, allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in Italia. È evidente a tutti che si tratta di un settore in continua evoluzione tecnologica, per cui un accordo del 2008 è evidentemente da considerarsi "vecchio".

Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

**PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az).** Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la ratifica del Protocollo emendativo che a breve ci accingeremo a votare ha lo scopo di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, aggiornando l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 per intervenuta necessità di modificare l'assetto delle frequenze radiotelevisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G.

In tale contesto, l'analisi tecnico-normativa sottolinea che il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto a San Marino dall'Accordo attuale, dovrà essere dismesso per consentire al nostro Paese di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G. Il Protocollo impegna quindi l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

L'Accordo di collaborazione ha consentito una pacifica convivenza sin dalla sua originaria conclusione, nel 1987, del servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate e costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio



pubblico RAI e la San Marino RTV.

Il Protocollo, oltre a estendere al 2026 la vigenza dell'Accordo, prevede anche alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni canali televisivi e ai canali digitali radiofonici, a fronte dell'impegno italiano alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale. Aggiungo che il provvedimento in oggetto nasce da un'iniziativa legislativa assunta dalla Lega attraverso una proposta di legge presentata dall'onorevole Formentini, che ringrazio, avente ad oggetto lo stesso contenuto, che venne approvata la scorsa legislatura, nel corso della seduta del 22 marzo 2022, dalla Commissione affari esteri della Camera. Tale iniziativa è stata assorbita dall'attuale atto che ci accingiamo a votare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Illustre Presidente, Governo, colleghi senatori, oggi trattiamo la ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli. L'articolo 1, denominato «Autorizzazione alla ratifica», prevede la dismissione del canale 51 per consentire al nostro Paese di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G e il relativo impegno del nostro Paese a facilitare le conclusioni di un accordo tra lo Stato di San Marino e l'operatore nazionale italiano, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

L'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione del protocollo stesso.

L'articolo 3 stabilisce il contributo economico che lo Stato italiano si impegna a versare annualmente allo Stato sammarinese: 4,53 milioni di euro per l'anno 2023, 4,581 milioni di euro per l'anno 2024, 4,648 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Di contro, lo Stato di San Marino rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e canali digitali radiofonici.

L'Italia quindi si impegna alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della RTV San Marino e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È un accordo importante, che ristabilisce i rapporti tra l'Italia e San Marino in questo settore. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge:**

**(684) LA MARCA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 16,55)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 684.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[CRAXI](#), *f. f. relatrice*. Signor Presidente, sostituisco il relatore, senatore Enrico Borghi, che oggi è assente.

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica in questi settori, al fine di rinsaldare e intensificare i legami di amicizia già esistenti e migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali. L'intesa bilaterale esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione

delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

Le parti possono inoltre chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo e delle attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi, nonché il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e documentazioni sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.

L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nel settore editoriale, nella musica, nel cinema, nelle arti visive e nell'ambito radiotelevisivo, nonché a impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte. Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù, dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.

La promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nei campi delle tecnologie, dell'informazione e della multimedialità applicata all'informatica, alla biomedica e ai beni culturali, consentirà la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche nei due Paesi.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'Accordo istituisce un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali. Anche su questo vi è la dimostrazione cristallina di come l'attività diplomatica italiana agisca a 360 gradi e sia rivolta non solo al nostro vicinato, ma anche ad altre aree chiave per la difesa dei territori nazionali, interessati come l'America centrale.

I settori in cui eccelliamo, come quello culturale, scientifico e tecnologico, ci permettono di continuare un'azione di accrescimento del nostro *soft power* e di mantenere buone relazioni bilaterali con Paesi quali la Costa Rica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Marca. Ne ha facoltà.

LA MARCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, questo disegno di legge a mia prima firma ha lo scopo di ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato a Roma il 27 maggio 2016 fra il Governo italiano e il Governo della Costa Rica.

Le relazioni bilaterali fra questi due Paesi sono solide, cordiali e improntate a un fiducioso rapporto di grande amicizia e collaborazione. Il loro ottimo andamento è confermato anche dalla piena collaborazione soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Basti ricordare l'appoggio della Costa Rica alla candidatura italiana al consiglio di sicurezza dell'ONU, cinque anni fa.

Inoltre, tali relazioni sono favorite dai solidi rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è difatti il quarto più importante *partner* dell'Italia in Centro America, dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015 (l'anno prima della firma) ha raggiunto la cifra *record* di 379,5 milioni di euro.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali dell'America centrale, un Paese che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati di quell'area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore, perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica, firmato il 24 ottobre 1983, che riguardava principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

L'Accordo, Presidente, si compone di 21 articoli. Fra essi, alcuni sono di fondamentale importanza per rinsaldare ancor di più i rapporti fra i due Paesi. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle

rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'articolo 4 prevede la possibilità, per le parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.

L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio. L'articolo 19 affida a una commissione mista lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo. Infine, l'articolo 21 disciplina la durata, che è illimitata, e le modalità di modifica dell'Accordo.

Signor Presidente, la Costa Rica è uno dei Paesi che ho l'onore di rappresentare in Parlamento, perché è della mia ripartizione, della mia circoscrizione elettorale. Alcuni mesi fa ho avuto il grande piacere di visitarlo e di conoscere personalmente molti membri della comunità italiana, storica e operosa, che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese.

Nei miei contatti diretti con la collettività italiana in Costa Rica ho appunto potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, non soltanto dagli oltre 6.000 cittadini italiani che vivono in quel Paese, ma anche per i costaricani che vivono in Italia e per tutte le istituzioni culturali e scientifiche, dalle università agli istituti di ricerca medica e scientifica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO (Fdi).** Signor Presidente, quest'Accordo complessivo con la Repubblica del Costa Rica, che, com'è stato giustamente detto in alcuni degli interventi precedenti, è una delle democrazie più stabili del Centro America e addirittura complessivamente dell'America Latina, coinvolge Italia e Costa Rica in una innumerevole serie di settori (culturali, scientifici, accademici, museali e archivistici).

Ovviamente, questo tipo di accordo può portare non solo alla diffusione degli scambi interculturali, che sono di per sé sicuramente da incoraggiare, ma anche, da un punto di vista geopolitico, a un protagonismo dell'Italia. Penso all'articolo che prevede la possibilità di istituire scuole italiane in Costa Rica, che credo vada nella giusta direzione per dare sponda e margine alla diffusione della nostra cultura. Pertanto, è evidente che non possiamo che guardare con favore a questo tipo di iniziativa.

Le altre innumerevoli materie enunciate e declinate nei 21 articoli di questo Accordo sono già state citate dagli interventi precedenti, quindi non torno a ripeterle. Comunque, in quest'ottica, per i prossimi quattro o cinque anni, con una spesa oggettivamente irrisoria (parliamo di circa 200.000 euro di costo complessivo per lo Stato italiano), cercheremo di lanciare un ponte verso il Centro America, attraverso la Nazione forse più rappresentativa della stabilità e anche della potenzialità dei rapporti con l'Italia. Speriamo che questo ponte venga percorso, per portare più Italia nel mondo e anche per conoscere una parte sana dell'America Centrale e Latina.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 6 settembre 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

Comunico, inoltre, che, al termine delle votazioni, il Presidente del Senato ha convocato la Conferenza dei Capigruppo alle ore 11,30.

La seduta è tolta (ore 17,08).

*Allegato B*

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 2 agosto 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) (*Doc. XXIV, n. 8*).

Il predetto documento è inviato al Ministro della cultura.

La 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 2 agosto 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming* (*Doc. XXIV, n. 9*).

Il predetto documento è inviato al Ministro della cultura.

### **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 4 agosto 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, il senatore Filippo Sensi in sostituzione della senatrice Annamaria Furlan, dimissionaria.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Marrocco Patrizia, Cappellacci Ugo, D'Attis Mauro, Barelli Paolo, Battilocchio Alessandro, Battistoni Francesco, Benigni Stefano, Bergamini Deborah, Casasco Maurizio, Dalla Chiesa Rita, De Palma Vito, Gatta Giandiego, Mazzetti Erica, Mule' Giorgio, Patriarca Annarita, Pittalis Pietro, Rossello Cristina, Russo Paolo Emilio, Saccani Jotti Gloria, Sorte Alessandro, Tassinari Rosaria, Tenerini Chiara, Tosi Flavio

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (851)

(presentato in data 04/08/2023)

*C.249 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.* (T.U. con C.413, C.690, C.744, C.885, C.959, C.1013, C.1066, C.1182, C.1200).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Rossomando Anna, Fina Michele, Malpezzi Simona Flavia, Martella Andrea, Verini Walter, D'Elia Cecilia

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo (852)

(presentato in data 04/08/2023);

senatori Murelli Elena, Liris Guido Quintino, Lorenzin Beatrice, Occhiuto Mario, Sbröllini Daniela, Pirro Elisa, De Poli Antonio, Musolino Dafne, Garavaglia Massimo, Cantu' Maria Cristina, Testor Elena, Salvitti Giorgio

Disposizioni volte alla partecipazione delle associazioni dei malati e delle organizzazioni di cittadini nell'ambito della tutela della salute all'interno dei principali tavoli decisionali (853)

(presentato in data 10/08/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dell'interno

Ministro del turismo

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della salute

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854)

(presentato in data 11/08/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (855)

(presentato in data 11/08/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico (856)

(presentato in data 31/08/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (857)

(presentato in data 04/09/2023);

senatori De Poli Antonio, Nastri Gaetano, Biancofiore Michaela, Salvitti Giorgio, Ronzulli Licia, Speranzon Raffaele, De Carlo Luca, Liris Guido Quintino, Tubetti Francesca, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Russo Raoul, Malan Lucio, Petrenga Giovanna, Stefani Erika, Paroli Adriano, Occhiuto Mario, Paganella Andrea, Floridia Barbara, Patuanelli Stefano, Balboni Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Verducci Francesco, De Cristofaro Peppe, Zanettin Pierantonio, Sbröllini Daniela, Barachini Alberto, Murelli Elena, Potenti Manfredi, Borghesi Stefano, Calandrini Nicola, Lotito Claudio, Boccia Francesco

Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco (858)

(presentato in data 11/08/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici) e 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura)*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 04/09/2023);

*8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici) e 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura)*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico (856)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, Comitato per la legislazione (assegnato in data 04/09/2023).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 04/08/2023 la 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Romeo Massimiliano "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (403)

(presentato in data 12/12/2022).

In data 04/08/2023 la 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (571)

(presentato in data 03/03/2023) con proposta di assorbimento del disegno di legge del sen. Cataldi Roberto ed altri "Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese" (607)

(presentato in data 21/03/2023).

#### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 1° agosto 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 final), approvato, nella seduta del 26 luglio 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 12) (Atto n. 250).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 1° agosto 2023, concernente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicare il diritto UE per un'Europa dei risultati (COM (2022) 518 final) (*Doc. XVIII*, n. 8).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 252).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a)* e *c)*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 agosto 2023 - alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 7 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla



circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 agosto 2023 - alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 1° agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento (n. 59).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 1° agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 60).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (n. 61).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (n. 63).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera del 4 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023,

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 64).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della cultura, con lettera del 4 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 65).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della cultura, con lettera del 4 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 66);

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (n. 67).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera dell'8 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23 - lo schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (n. 68).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione.

Le Commissioni permanenti 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e degli articoli 1 e 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, e, per i profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. La 4<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 10, 11, 21 e 23 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Andrea De Pasquale, dirigente di seconda fascia, nell'ambito del Ministero della cultura;
- alla dottoressa Susanna La Cecilia, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Anna Paola Sabatini, dirigente di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- all'ingegnere Fausto Fedele, dirigente di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Francesco Paolo Schiavo, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Giuseppe Ambrosio, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- alla dottoressa Aline Pennisi, dirigente di seconda fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Donatella D'Amico, dirigente scolastico, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 agosto 2023 e 21 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti la revoca dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Paolo Schiavo, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste;

- al dottor Fiorenzo Sirianni, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - completa di allegati - sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 248).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta dalla Cassa delle Ammende nell'anno 2022 (Atto n. 249).

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2022, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e sulla consistenza organica della Lega navale italiana (LNI), dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) e della Cassa di previdenza delle Forze armate, con allegati i rispettivi bilanci di previsione 2023 e bilanci consuntivi 2022.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente. (Atto n. 251).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2022 e al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CIII*, n. 1).

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 28 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la relazione relativa all'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile universale per l'anno 2022 (*Doc. CLVI*, n. 1).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 1).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 8 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, la relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. LXXVI*, n. 1).

Con lettere in data 28 luglio, 10 e 17 agosto 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Albi (Catanzaro), Lozza (Varese), Torricella del Pizzo (Cremona).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 agosto 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina del dottor Fiorenzo Sirianni a Capo del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per la durata di tre anni a decorrere dal 27 luglio 2023.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 10 agosto 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Italo Cucci a Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria (n. 17);

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 13).

Nello scorso mese di agosto 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità stessa, aggiornata al 30 aprile 2023.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLVII*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 21 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione - predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - sulla trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXXVIII*, n. 1).

#### **Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con lettera in data 16 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXCI*, n. 2).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 8 agosto 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Casa Buonarroti, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 118);

della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Fondazione CISAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 119);

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 120);

delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 121*);

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 122*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 8 agosto 2023, ha inviato la deliberazione n. 12/2023 del 7 agosto 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale su "Le funzioni di audit di primo livello sulla gestione svolta presso le Amministrazioni Centrali e Regionali con riferimento ai programmi finanziati o cofinanziati nell'ambito della Politica Agricola UE: collocazione istituzionale della funzione, dotazione di risorse, metodologie, risultati".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 253).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 agosto 2023, ha inviato la deliberazione n. 13/2023 del 20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale sul "Ricorso all'assistenza tecnica nella gestione e controllo dei progetti a valere sui fondi europei".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 254).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2023, ha inviato la deliberazione n. 9/2023 del 26 giugno 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale sul Programma "INTERREG V-A- Italia-Malta" 2014-2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 255).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 12/SEZAUT/2023/FRG - sulla gestione finanziaria degli enti locali, per gli esercizi dal 2020 al 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XLVI, n. 1*).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 13/SEZAUT/2023/FRG - sulla gestione finanziaria delle regioni, per gli esercizi 2019-2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XLVII, n. 1*).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 11 agosto 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (COM(2023) 222 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto



settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 agosto 2023.

Interrogazioni

[BIZZOTTO](#), [CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il granchio reale blu è un crostaceo autoctono della costa orientale degli Stati Uniti; la sua presenza oggi è rilevata in diversi Paesi fra cui l'Italia, dove sono state registrate le prime segnalazioni nella Sacca di Goro, già nel 2007, e Sacca Scardovari nel 2008;

gli esemplari hanno dimensioni notevoli, potendo raggiungere la larghezza del solo carapace di 23 cm; non avendo antagonisti naturali gli stessi stanno interferendo in maniera determinante con gli equilibri delle popolazioni ittiche autoctone;

l'aumento della temperatura dell'acqua marina sta facilitando il proliferare incontrollato di questa specie, che preoccupa soprattutto i pescatori di Porto Tolle, Rosolina e Chioggia;

il consorzio di cooperative dei pescatori del Polesine denuncia una vera e propria situazione di emergenza, che vede in questa specie predatoria, voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei allevati, una grande minaccia per la prosecuzione delle attività di venericoltura, acquacoltura e molluschicoltura, oltre che per il mantenimento della biodiversità locale;

attualmente nella laguna del Canarin vi è un'assenza totale di novellame e la predazione delle vongole veraci adulte risulta di oltre l'ottanta per cento; nella Sacca di Scardovari, zona sud-ovest, la semina è stata completamente distrutta, con un'altissima percentuale di predazione sulle vongole mature; la presenza del granchio blu è stata inoltre rilevata nelle acque di Chioggia e nella laguna di Venezia e in diverse altre parti dell'Adriatico e in Liguria;

il numero dei granchi raccolti per unità di superficie è impressionante e l'evoluzione della situazione, vista la stagione estiva, non potrà che peggiorare, compromettendo il futuro di tutta l'economia Basso Polesana;

la grandissima preoccupazione è rivolta in particolare all'occupazione; sono circa 1.500 gli addetti impiegati nella venericoltura nel Polesine, i quali nei prossimi mesi dovranno affrontare una crisi senza precedenti, con un alto rischio di perdita del lavoro, e con prospettive future assolutamente incerte,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato per contenere il fenomeno e ristorare gli operatori dei danni provocati dal granchio blu e, alla luce dell'ormai massiccia presenza della specie nelle lagune, e in generale nei mari italiani, se non ritenga di adottare una strategia di più ampio respiro per il contenimento della popolazione del granchio, a tutela delle imprese e dell'occupazione.

(3-00651)

[MINASI](#), [BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, non solo in termini meteorologici estremi, ma anche in riferimento alla perdita di produttività di alcuni comparti strategici nazionali, come l'agricolo, che, fortemente esposto a continue calamità, registra perdite nei settori più caratterizzanti, ortofrutticolo, vitivinicolo e agrumicolo;

nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria, nell'area ionica reggina, il manifestarsi di fenomeni estremi di siccità e ondate di calore, è causa della desertificazione agricola della zona, con ricadute importanti sull'economia del territorio e sull'occupazione;

l'area di Reggio Calabria si caratterizza principalmente per la coltivazione di bergamotto, storica coltura agrumicola presente fin dal 1750 e nota in tutto il mondo per la sua "essenza", utilizzata in profumeria e in cosmetica, nonché per le proprietà nutraceutiche ed antiossidanti del frutto, per il quale è in corso il riconoscimento dell'IGP;

la coltivazione di bergamotto insiste su circa 2.000 ettari lungo 150 km di costa e coinvolge circa 50 comuni da Villa San Giovanni a Monasterace, rappresentando un comparto produttivo identitario del territorio, che negli anni ha generato un indotto strategico per centinaia di aziende e lavoratori, i quali per generazioni hanno tratto dalla filiera dell'olio essenziale, e negli ultimi trent'anni anche dalla filiera

del *food*, una importante fonte di reddito per sé e le loro famiglie;  
oggi il territorio vive una situazione di calamità inaspettata e dalle grandi dimensioni;  
le alte temperature stanno procurando le scottature del frutto e delle foglie e la spaccatura della buccia, con la conseguente caduta in terra dei frutti, ormai morti; una realtà che presto si tradurrà in mancati raccolti e perdite di produzione; per il prossimo autunno, secondo stime, sarà disponibile soltanto il 10-20 per cento dei bergamotti previsti annualmente, e senza alcuna garanzia rispetto alla qualità del prodotto;

l'adozione di una strategia idrica e idraulica, basata su un corretto accumulo di acqua piovana tramite la realizzazione di piccoli e medi invasi, e l'introduzione di tecniche irrigue innovative e a basso consumo di acqua, rappresentano alcune delle azioni ritenute efficaci, se opportunamente finanziate, per garantire la salvaguardia e la ripresa delle produzioni di bergamotto nell'area di Reggio Calabria, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare nel più breve tempo possibile per ristorare gli agricoltori del comparto bergamotticolo dell'area di Reggio Calabria, per i danni subiti a causa del manifestarsi di eventi climatici estremi;

se non ritenga necessario farsi promotore dell'adozione di una strategia di lungo periodo che interessi il comparto agricolo del Reggino, con riguardo in particolare alle produzioni ortofrutticole, vitivinicole e agrumicole, al fine di affrontare lo stato di crisi del settore e mettere in atto le basi per il suo rilancio quale *asset* strategico dell'economia nazionale.

(3-00652)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314, recante il Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, stabilisce i criteri di assegnazione in uso degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie, nonché l'assegnazione in concessione onerosa a domanda del personale degli alloggi nella disponibilità del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; tra tali alloggi rientrano quelli dell'Isola di Pianosa, che si estende per circa dieci chilometri quadrati (tra l'Isola d'Elba, l'Isola di Montecristo e la Corsica), dove in passato risultava operativa un distaccamento del carcere di Porto Azzurro, all'Elba;

l'Ente assistenziale della polizia penitenziaria avrebbe confermato che gli alloggi delle strutture dell'isola vengono assegnati per soggiorni sia dei dipendenti del DAP, che dei magistrati sotto tutela (cioè il livello minimo di protezione), ovvero che abbiano operato per l'antimafia o abbiano celebrato processi a rischio come giudici *a latere*;

secondo organi di stampa (si veda "il Giornale", del 23 e 24 agosto 2023), la foresteria riservata ai suddetti magistrati affaccerebbe sulla Darsena di Augusto e verrebbe data in concessione per sette euro al giorno; gli stessi, inoltre, ricorrerebbero per gli spostamenti alla pattuglia navale della polizia penitenziaria;

in attuazione del predetto decreto presidenziale, inoltre, alloggi a prezzi irrisori (fino a meno di trenta euro giornalieri), con conseguente mobilità assicurata da veicoli della polizia penitenziaria, verrebbero offerti presso strutture site nel villaggio di Is Arenas in Sardegna, oppure in Provincia di Bolzano, in Alta Badia e in Val Gardena;

secondo organi di stampa (ad esempio, "il Giornale", del 24 agosto 2023), nonostante i costi fuori mercato, l'Ente assistenziale della polizia penitenziaria registra numerose morosità, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative voglia adottare per verificare quali siano i costi di gestione giornaliera delle strutture assegnate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica richiamato in premessa e quali i canoni di concessione giornalieri riservati ai magistrati;

se non ritenga di verificare i criteri di assegnazione, al fine di accertare che la fruizione di tali alloggi venga effettivamente garantita a coloro che, nel rendere servizio allo Stato, vedono la propria incolumità posta concretamente a rischio per le funzioni svolte e non a coloro che si limitano a

svolgere le funzioni giurisdizionali e requirenti assegnate, non evidenziando quei peculiari profili di pericolosità invece necessari per accedere alle predette assegnazioni;  
quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato un utilizzo distorto degli alloggi di cui in premessa, se sia vero che i concessionari utilizzino i mezzi della polizia penitenziaria per gli spostamenti e, nel caso, a quanto ammontino i costi anche per l'utilizzo di tali altri beni pubblici.

(3-00653)

[BOCCIA](#), [ZAMBITO](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIORGIS](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [MARTELLA](#), [MIRABELLI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, viola, a parere degli interroganti, numerosi obblighi inderogabili previsti dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e, in particolare, dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno (e, in particolare, dagli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione) con conseguente palese violazione degli articoli 10 e 117, primo comma, della Costituzione;

il 26 gennaio 2023, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha indirizzato una lettera al Ministro dell'interno italiano, Matteo Piantedosi, invitando il Governo italiano a considerare la possibilità di ritirare il decreto o, in alternativa, nel corso del dibattito parlamentare, di apportare le modifiche necessarie, affinché il testo soddisfacesse appieno gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e nel rispetto del diritto internazionale;

il Commissario, infatti, esprimeva il timore che alcune disposizioni contenute nel decreto potessero ostacolare le operazioni di soccorso delle ONG nel Mediterraneo centrale e, per tale motivo, porsi in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale; prima fra tutte, la norma che obbliga le navi dopo un'operazione di salvataggio a raggiungere, senza ritardo, il porto assegnato per lo sbarco, impedendo che queste compiano salvataggi multipli in mare e costringendole a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze nel caso abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio;

il commissario Mijatovic aveva sottolineato con preoccupazione come, nella pratica, alle navi ONG fossero stati assegnati "porti sicuri" distanti dal luogo del salvataggio, come i porti del centro e del nord Italia, prolungando le sofferenze delle persone soccorse, con il rischio che il protrarsi della permanenza a bordo aggravasse le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte, in particolare i soggetti vulnerabili;

il 16 febbraio 2023, anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha rivolto un appello al Governo italiano, chiedendo di non approvare il provvedimento in esame, affermando che: "Più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata. Secondo il diritto internazionale, un capitano ha il dovere di prestare immediata assistenza a persone in pericolo in mare e gli Stati devono proteggere il diritto alla vita. Ma con questa proposta, una nave Sar nelle vicinanze sarebbe obbligata a ignorare le chiamate di soccorso semplicemente in virtù di aver già salvato altri" naufraghi, costringendo "anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani" a "ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazione adeguate";

considerato che:

secondo quanto riportato dalla stampa, il 22 agosto 2023, alla nave "Open arms" è stato notificato il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa di 10.000 euro per aver soccorso un'imbarcazione in difficoltà, con 132 persone a bordo, mentre si stava dirigendo verso Carrara dopo aver soccorso alcuni migranti su un gommone (in tutto 195 persone);

il fermo è stato emesso per la violazione della normativa che vieta i recuperi multipli in mare dopo l'assegnazione del porto sicuro di approdo in Italia;

la "Open arms" ha effettuato nelle scorse settimane ripetute operazioni di soccorso su indicazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (MRCC Roma): secondo quanto riportato da notizie di stampa avrebbe effettuato sette operazioni di soccorso e diciotto operazioni di assistenza anche per la difficoltà di uscire delle motovedette italiane per la carenza di carburante, salvando ben 734 persone e fornendo assistenza ad altre 540, sempre sotto il coordinamento dalla MRCC Roma; considerato inoltre che anche alle navi "Aurora Sar" e "Sea-Eye 4" è stato notificato il fermo amministrativo: nel primo caso, le autorità italiane hanno contestato lo sbarco a Lampedusa invece che a Trapani, cioè il porto assegnato dal Viminale che secondo il comandante dell'Aurora non era raggiungibile per mancanza di benzina e acqua. A bordo aveva 72 naufraghi stipati su una barca lunga 14 metri e larga 5 dove tre persone sono svenute per il caldo; nel secondo caso, è stato contestato il "salvataggio multiplo" senza l'autorizzazione del Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano;

rilevato che:

l'intervento delle navi umanitarie è sempre più necessario a causa dell'aumento degli sbarchi di migranti raddoppiato, secondo i dati del Ministero dell'interno, rispetto al 2022;

limitare, rallentare o bloccare le navi umanitarie non ha come conseguenza la riduzione del numero degli sbarchi, ma soltanto l'aumento delle persone morte in mare, spesso bambini,

si chiede di sapere:

quante volte e con quali motivazioni la MRCC Roma abbia chiesto, dall'entrata in vigore del cosiddetto "decreto-legge ONG" ad oggi, alla Open arms e ad altre navi umanitarie di intervenire per salvare i migranti e quanti migranti siano stati salvati grazie all'intervento di queste navi;

se il Governo non ritenga necessario, alla luce dei numerosi interventi effettuati dalle navi umanitarie in questi mesi su indicazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, adottare iniziative al fine di sospendere le sanzioni pecuniarie ed amministrative alle navi umanitarie, in quanto in palese contraddizione con le continue e ripetute richieste di intervento fatte dalla MRCC Roma e in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale.

(3-00654)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le cronache informano che recentemente una donna, Iris Setti, è stata aggredita ed uccisa in un parco pubblico a Rovereto ad opera di un nigeriano senza fissa dimora, tal Chukwuka Nweke;

lo stesso soggetto in altre occasioni si era reso protagonista di violente aggressioni a terzi e di resistenza alla forza pubblica;

resta da capire per quali motivi, dopo tali gravi precedenti, Chukwuka Nweke potesse circolare liberamente e se fosse stato o meno oggetto di adeguati provvedimenti sanzionatori, o restrittivi di carattere amministrativo;

perché in particolare non fosse stata disposta l'espulsione del soggetto ed il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri;

il semplice obbligo di firma, di cui parlano le cronache giornalistiche, pare essere misura decisamente inadeguata per tutelare la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere se nei confronti del nigeriano Chukwuka Nweke, responsabile dell'omicidio di Iris Setti, fossero stati emessi dall'autorità di pubblica sicurezza provvedimenti di espulsione e di trattenimento in un CPR.

(3-00655)

[VERDUCCI](#), [MELONI](#), [D'ELIA](#), [FRANCESCHINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la dimora familiare di Joyce Salvadori Lussu, dove la stessa ha vissuto molti anni della sua vita, in località San Tommaso nel territorio del Comune di Fermo, è in vendita;

i numerosi tentativi della famiglia di trovare un interlocutore istituzionale, che possa fare della casa un centro aperto e vivo che consenta di preservare e perpetuare la sua memoria e la sua opera non hanno finora trovato ascolto;

Joyce Lussu Salvadori è stata una protagonista della storia del '900: partigiana antifascista, capitana delle brigate Giustizia e Libertà, femminista, poetessa, scrittrice, traduttrice, ecologista, divulgatrice, attivista a sostegno dei movimenti di liberazione in molte parti del mondo, nel 1961 ricevette la medaglia d'argento al valor militare;

ella trascorse nella casa di Fermo gli anni successivi alla morte del marito, Emilio Lussu, scrittore, partigiano e politico, fondatore del Partito Sardo d'Azione e di Giustizia e Libertà;

la casa di Joyce Lussu è stata a lungo cenacolo culturale e politico, simbolo del suo grande impegno e della capacità di aggregare persone ed idee, luogo di incontro e dibattito, e anche oggi, a distanza di 25 anni dalla sua scomparsa, ha un grande valore che andrebbe preservato;

il "Centro Studi Joyce Lussu", nato dopo la sua morte per volontà degli amici più cari, ed eminenti esponenti del mondo culturale italiano hanno rivolto un appello al Ministro in indirizzo, affinché adotti le iniziative necessarie per preservare la memoria della scrittrice e consentire che il patrimonio culturale che ha lasciato possa continuare a essere fonte di testimonianza soprattutto per le nuove generazioni;

sempre nel Fermano, c'è Casa Licini, nel Comune di Monte Vidon Corrado, abitazione del grande pittore Osvaldo Licini, che è stata trasformata in una casa museo e ospita numerosi appuntamenti culturali fra cui mostre d'arte e dibattiti, punto di riferimento non solo del paese, ma di tutte le Marche. Un esempio di successo che potrebbe essere replicato con Casa Lussu,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda adottare le iniziative necessarie, insieme alla Regione Marche e al Comune di Fermo, al fine di acquistare Casa Lussu, per darle una finalità pubblica, custodendo e valorizzando la memoria di Joyce Lussu.

(3-00657)

[SCALFAROTTO](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i Governi europei, e tra questi segnatamente il Governo italiano, individuano periodicamente le delegazioni del Servizio Esterno dell'Unione europea (le missioni diplomatiche dell'Unione europea in giro per il mondo) che ritengono strategiche e a tal fine individuano i propri diplomatici che, per caratteristiche ed esperienze pregresse, possono candidarsi alle posizioni di capo Delegazione e di vice capo Delegazione in modo da risultare competitivi, anche al fine di sostenerne la candidatura durante il processo di selezione;

nello scorso mese di aprile Nicola Orlando, diplomatico italiano già vice ambasciatore in Libia dal 2017 al 2020, poi nominato ambasciatore in Kosovo e successivamente inviato speciale del Ministro degli affari esteri per la Libia, è stato individuato dall'Alto rappresentante dell'Unione europea come vertice della missione UE in Libia;

per mesi la formalizzazione della nomina è stata bloccata dalla mancata espressione del gradimento ufficiale da parte del Governo libico, protrattasi addirittura oltre la scadenza del mandato del precedente inviato speciale UE José Sbadall (fine agosto 2023), quando era previsto che Orlando assumesse l'incarico per il quale era stato ufficialmente prescelto;

secondo articoli di stampa apparsi a far tempo dal 31 agosto, tuttavia, già lo scorso 7 giugno il Presidente libico Dbeibah aveva anticipato informalmente al Governo italiano la contrarietà alla nomina di Orlando e successivamente aveva formalmente reso nota anche alla Commissione europea l'impossibilità allo stato di esprimere il gradimento, così aprendo la strada al secondo diplomatico (il francese Patrick Simonnet) individuato in subordine dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la missione UE in Libia;

in data 2 settembre, a conferma di queste notizie di stampa e in particolare del tiepido interesse del Governo riguardo alla nomina del capo Delegazione UE in Libia, lo stesso ministro Tajani in una dichiarazione rilasciata al *Meeting* di Cernobbio ha affermato: "Non c'è alcun candidato italiano, non



bisogna confondere l'Italia con l'Unione Europea... La questione che riguarda i rappresentanti del Servizio Esterno dell'Unione Europea è una questione che non riguarda l'Italia";  
in data 3 settembre, il Governo di Tripoli ha fatto sapere, tramite l'ambasciatore libico a Roma Younes, di aver rivisto la propria contrarietà e di accettare la nomina dell'ambasciatore UE Nicola Orlando;  
in data 4 settembre, la Libia, con una nota del dipartimento del Protocollo generale del Ministero degli Esteri libico ha porto "i migliori saluti alla stimata Missione dell'Unione europea in Libia" e ha confermato di avere informazioni "dell'approvazione della nomina" del diplomatico italiano Nicola Orlando "dopo aver ottenuto chiarimenti positivi sull'interessato";  
ad oggi, tuttavia, non è chiaro se l'Alto Rappresentante Borrell confermerà la nomina di Orlando per la missione libica, come si ricava anche dal fatto che il suo portavoce non ha voluto né confermare, né negare le notizie circa la nomina di Patrick Simonnet come suo sostituto;  
la vicenda descritta e la concreta possibilità di perdere la *leadership* della missione libica UE reca un danno enorme all'immagine e agli interessi dell'Italia, che da sempre vede nelle prospettive di stabilizzazione e sviluppo della Libia una propria primaria priorità,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se la candidatura del dottor Orlando sia stata o meno autorizzata, incoraggiata e appoggiata durante l'*iter* di selezione da parte della Farnesina o se invece si sia trattato di un'iniziativa personale del diplomatico, cosicché il Ministro abbia potuto pubblicamente affermare, come ha fatto, che per la posizione non vi fosse "alcun candidato italiano";

quali iniziative abbia poi adottato dopo la comunicazione informale del mancato gradimento del Governo libico per evitare un'ingiustificabile mancata assegnazione della conduzione della missione UE in Libia a un diplomatico italiano, e in particolare se vi siano state inerzie sul piano diplomatico che possano aver messo seriamente a rischio la sua nomina da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione europea;

quali iniziative intenda ora adottare presso la Commissione europea per assicurare che dall'avvenuta comunicazione del gradimento da parte del Governo libico derivi senza ulteriori ritardi la nomina del dottor Orlando al vertice della Delegazione di Tripoli del Servizio esterno dell'UE, già resa ufficialmente nota nell'aprile del 2023, posto che, presumibilmente proprio per i fatti esposti in premessa, la sede è tuttora attualmente vacante.

(3-00658)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con legge del 13 giugno 2023 n. 83, la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno ratificato l'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi. Il primo è stato concluso a Roma nel dicembre del 2020, il secondo risale al lontano marzo 1976 ed è stato modificato dal Protocollo del 1978 e dal Protocollo del 2015;

il nuovo regime pertiene al sistema di tassazione dei lavoratori frontalieri come definiti dall'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo, ossia quei soggetti residenti in Comuni italiani siti a meno di venti chilometri dalla frontiera, che svolgono un'attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero e che rientrano quotidianamente nel proprio domicilio. L'accordo, all'articolo 2, lettera *a*), fornisce, inoltre, una definizione di "area di frontiera", che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e per l'Italia, delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

la novità più rilevante tra la nuova e la previgente disciplina risiede nell'adozione di un criterio concorrente nella tassazione. L'imposizione fiscale sarà, pertanto, effettuata sia nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa, sia nello Stato di residenza;

in particolare, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni assimilabili percepiti dai lavoratori frontalieri e corrisposti da un datore di lavoro a titolo di corrispettivo della prestazione resa, saranno imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro viene svolta fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche,

comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, assoggetta a prelievo il reddito del lavoratore frontaliere, andando tuttavia ad eliminare la doppia imposizione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Accordo;

considerato che:

l'Istituto geografico militare ha provveduto a misurare le distanze tra il confine di Stato e quello relativo al comune di Misinto, risultando la predetta distanza di 17.088 metri. I lavoratori frontalieri residenti nel predetto comune sono da intendersi dunque pienamente ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, lettera *b*) del citato Accordo, poiché residenti in un territorio comunale, che si trova nella zona di 20 Km dalla zona di confine con la Svizzera;

tuttavia il comune di Misinto, inspiegabilmente, non rientra nell'elenco dei comuni rientranti nella fascia di 20 chilometri dalla Svizzera. Pertanto i lavoratori frontalieri ivi residenti non godono delle disposizioni in materia di imposizione fiscale previste nell'Accordo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di ricomprendere il comune di Misinto, nonché altri quattro comuni della provincia di Monza e della Brianza nell'elenco dei comuni rientranti nella fascia di frontiera con la Svizzera, sanando così la situazione di grave nocimento che i lavoratori frontalieri residenti in tale comune si trovano a vivere.

(3-00659)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ZAMPA](#), [D'ELIA](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) -

*Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 29 luglio 2023 il Prefetto di Bologna ha emesso un'ordinanza di necessità e urgenza a tutela "dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica", ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, ordinando la revoca immediata dell'accoglienza di un notevole numero di richiedenti asilo ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria, CAS, dell'area metropolitana di Bologna e che risultano avere un ricorso pendente per il riconoscimento della protezione internazionale;

il Prefetto ha evidenziato la presenza nei CAS di 269 persone, che hanno presentato ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, giustificando così l'ordinanza sulla base del fatto che per 100 dei richiedenti asilo "non sussistono condizioni di vulnerabilità [e] sono in accoglienza da almeno 3 anni";

occorre evidenziare come le disposizioni di cui al predetto articolo 2 del TULPS, ai sensi del quale il Prefetto "nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica", sono state ripetutamente esaminate dalla Corte costituzionale che sin dagli anni '50 e '60 del secolo scorso ha subordinato l'esercizio di quel potere straordinario al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, indicandone i limiti: devono essere, infatti, "atti amministrativi limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico" (Corte cost. n. 8/1956). Inoltre, con successiva pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2 del TULPS "in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalità degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell'ordinamento giuridico dello Stato" (Corte cost. n. 26/1961);

l'ordinanza paventa problemi di ordine pubblico per l'arrivo nell'area metropolitana di Bologna, che conta ben 55 comuni, di 511 richiedenti asilo, inviati sul territorio nell'ambito del Piano di riparto nazionale. Al riguardo l'ordinanza afferma che "risulta maggiormente adeguato disporre l'uscita dai CAS di persone che già da anni fruiscono di misure di accoglienza e che hanno visto già rigettata l'istanza di protezione internazionale in quanto capaci di orientarsi sul territorio maggiormente autonomi", contrapponendo così i diritti dei richiedenti asilo arrivati prima con quelli arrivati oggi; la citata ordinanza, inoltre, viola palesemente i principi ordinamentali, nazionali e europei;



al riguardo si evidenzia come la Direttiva 2013/33/UE, meglio nota come direttiva accoglienza, preveda che nei casi di indisponibilità dovute al temporaneo esaurimento delle capacità di accoglienza, possano essere "in via eccezionale" stabilite misure di accoglienza diverse da quelle ordinarie, senza mai parlare di revoca delle stesse;

la Corte europea dei diritti umani ha chiarito che "Lasciare una persona vulnerabile per strada senza alcun sostegno materiale costituisce un trattamento disumano e degradante vietato dall'articolo 3 della Convenzione" (CEDU M.S.S. c. Belgio, n. 30696/09) e ha ricordato che nemmeno un crescente afflusso di migranti può sollevare uno Stato dagli obblighi che gli derivano;

da ultimo, si evidenzia come sul tema sia intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione europea affermando che "La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva" (CGUE causa C- 79/13), esprimendo dunque la regola secondo cui deve essere comunque garantito ai richiedenti asilo l'accesso all'assistenza pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire l'immediato ripristino del rispetto dei principi ordinamentali, nazionali e europei, nonché della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del TULPS apertamente violati dall'ordinanza del Prefetto di Bologna.

(3-00656)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ZAMBITO](#), [D'ELIA](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il virus respiratorio sinciziale (RSV) è la principale causa di infezioni respiratorie pediatriche; è la causa più frequente di ospedalizzazione nei neonati e nei bambini, specialmente entro il primo anno di vita, ed è associato a gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore (LRTI), come bronchioliti e polmoniti, e ad un aumentato rischio di sviluppare asma e respiro sibilante ricorrente;

tutti i neonati e bambini alla loro prima stagione di RSV sono a rischio di sviluppare una forma di infezione severa, come bronchiolite e polmonite, tale da richiedere assistenza medica, ambulatoriale o ospedaliera, anche di tipo intensivo;

per la maggior parte i neonati e bambini ospedalizzati (88 per cento) per RSV sono bambini sani e nati a termine del periodo gestazionale, pertanto non eleggibili alla profilassi oggi disponibile;

non esistono trattamenti antivirali per la cura della malattia da RSV, mentre l'unica opzione di profilassi è limitata ad un ristretto sottogruppo di bambini, e richiede fino a 5 somministrazioni (una al mese) in dosaggio dal peso per coprire l'intera stagione di circolazione virale;

considerato che:

nei giorni scorsi è iniziato presso l'Agenzia italiana del farmaco il percorso per rendere disponibile anche nel nostro Paese un nuovo anticorpo monoclonale per l'immunizzazione passiva a singola dose, la prima soluzione preventiva della patologia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale in tutti i neonati e bambini nella prima infanzia durante la loro prima stagione caratterizzata da RSV, che colma un importante bisogno di sanità pubblica;

il "Calendario per la vita" e la Società italiana di neonatologia (SIN) hanno recentemente espresso la loro posizione a riguardo riconoscendo nella disponibilità dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab una novità di notevole importanza e di potenziale grande impatto per la sanità pubblica, e una possibilità preventiva universale che risponde ad un bisogno medico finora insoddisfatto;

valutato che:

questo anticorpo monoclonale risponde ad un bisogno medico finora insoddisfatto, riconosciuto dall'OMS, dall'EMA, raccomandato dal *board* del Calendario per la vita (SIP, SITI, FIMP, FIMMG) e la SIN, ed inserito nelle linee guida italiane per la gestione della bronchiolite pubblicate dalle principali società pediatriche italiane (SIP, SIN, SIMRI, FIMP, SITIP, SIMEUP, SIAIP, AMIETIP, SIMP, SICP, SINP, SIPO, SIPPS, SICuPP, AIEOP, SIMGePeD);

quanto espresso dai principali organismi scientifici e coincide con quanto già deliberato in altri Paesi europei come Spagna e Francia,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di valutare, per tutti i bambini entro il primo anno di vita, l'inserimento dei nuovi anticorpi monoclonali contro il *virus* respiratorio sinciziale nel nuovo calendario vaccinale, relativo al piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, valutando, inoltre la possibilità che esso venga finanziato attraverso il *budget* della prevenzione, in ottica di garantire quanto prima un uniforme accesso ad esso a tutti i bambini sul territorio nazionale.

(4-00639)

[ZAMBITO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:  
l'infezione acuta iniziale da HCV, meglio conosciuta come epatite C è, nella maggior parte dei casi, asintomatica e anitterica; di questi, un'elevata percentuale di casi, stimata fino all'85 per cento, va incontro a cronicizzazione e il 20-30 per cento dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell'arco di 10-20 anni, cirrosi e, in circa l'1-4 per cento dei casi, successivo epatocarcinoma;  
per queste ragioni l'OMS ha individuato come obiettivo entro il 2030 quello di arrivare a una capacità di diagnosticare almeno il 90 per cento degli infetti e trattare almeno l'80 per cento dei diagnosticati;  
sulla scorta di queste evidenze, l'art. 25-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto milleproroghe, ha garantito uno stanziamento di 71,5 milioni di euro ripartiti in due anni per lo *screening* gratuito dell'epatite C destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) e ai soggetti detenuti in carcere;  
sentita la Conferenza Stato-Regioni, il successivo decreto attuativo del 14 maggio 2021 ha specificato le modalità di svolgimento dei *test* per l'attività di *screening* e la comunicazione dei risultati ai soggetti monitorati e l'apposito decreto ministeriale 16 dicembre 2022 ha poi prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di cessazione della campagna di *screening* a causa dei ritardi nell'attuazione dovuti al periodo pandemico;  
nonostante questo sia un importante passo nella lotta al *virus*, alla luce dei dati dell'Istituto superiore di sanità, che mostrano come la maggior parte dei casi riguardi persone di età superiore ai 65 anni, non è sufficiente per la sua completa eradicazione;  
l'art. 3 del decreto attuativo stabilisce poi che per consentire la più ampia adesione possibile al programma di *screening* le Regioni e lo stesso Ministero della salute dovranno portare avanti specifiche campagne ed iniziative di informazione per la cittadinanza;  
tuttavia, sempre lo stesso articolo 3 e, successivamente, l'art. 5 sottolineano come le amministrazioni coinvolte dovranno attuare queste campagne utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non rientranti in alcuno stanziamento apposito;  
questo ha evidentemente creato grosse disparità tra Regioni e talune non hanno alcuna campagna informativa in essere;  
considerato che:  
a parere degli interroganti, si renderebbe necessario procedere quanto prima a un ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a *screening*, coinvolgendo anche i nati dal 1948 al 1968;  
lo stesso Ministro in indirizzo, in occasione della giornata mondiale contro l'epatite il 28 luglio 2023, ha ribadito l'impegno del Governo ad attuare tutte le azioni necessarie volte a contrastare questa malattia, focalizzandosi in particolare sulle attività di prevenzione e diagnosi precoce,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere l'attività di *screening* anche ai nati tra il 1948 e il 1968 nell'ottica di procedere nella direzione di eradicare il *virus* dell'epatite C;  
quali iniziative intenda assumere per ampliare ed efficientare le campagne informative rivolte alla cittadinanza.

(4-00640)

[ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [SIRONI](#), [PATUANELLI](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [MAIORINO](#), [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [MARTON](#), [NAVE](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

all'interno delle Conclusioni del Rapporto intitolato "Proposte per la revisione del PNRR e capitolo repoweru", approvato dalla Cabina di regia del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) in data 27 luglio 2023, l'Esecutivo disciplina un definanziamento dal PNRR per un ammontare complessivo di 15,9 miliardi di euro, specificando che tali misure vanno rifinanziate con altre fonti di finanziamento. Nel documento recante "Monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", il Servizio Studi - Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati, evidenzia come nel suddetto Rapporto del Governo non vengano, in realtà, specificati gli strumenti e le modalità attraverso i quali verrà mutata la fonte di reperimento degli interventi definanziati dal PNRR, aspetto cruciale dal momento che occorre verificare che le fonti alternative siano coperte da un'adeguata dotazione di competenza e di cassa nell'ambito del bilancio statale;

in particolare, come riportato testualmente dal Servizio Studi - Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati: "La determinazione di tali strumenti e modalità appare opportuna soprattutto con riguardo ai progetti che si trovano in stadio più avanzato, in ragione dei rischi di rallentamenti o incertezze attuative che potrebbero conseguire al mutamento del regime giuridico e finanziario e del sistema di rendicontazione cui tali misure sarebbero sottoposte";

più nello specifico, nell'elenco delle misure eliminate dal PNRR, da rifinanziare con altre fonti, si citano ad esempio le seguenti voci: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" per uno stanziamento iniziale totale di 6 miliardi; "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", per uno stanziamento totale di 3,3 miliardi; "Piani urbani integrati - progetti generali", per uno stanziamento totale di 2,4 miliardi; "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", per uno stanziamento totale di 1,2 miliardi; "Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*", per uno stanziamento totale di 1 miliardo; "Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità", per uno stanziamento totale di 6 miliardi per uno stanziamento totale di 725 milioni; "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", per uno stanziamento totale di 300 milioni; "Promozione impianti innovativi (incluso off shore)", per uno stanziamento totale di 675 milioni; "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", per uno stanziamento totale di 110 milioni;

tutti i documenti della Commissione europea in materia di PNRR evidenziavano l'importanza ricoperta dagli obiettivi di coesione territoriale e sociale. Temi, questi, sottolineati soprattutto dalla "Guida ai Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati Membri" (Bruxelles, 17.09.2020 SWD (2020)205 final). Nel testo condiviso dalla Commissione europea, il documento "Com (2020) 408 Final" del 28/05/2020", a pagina 8 riportava i criteri che l'Unione europea ha adottato per il calcolo dei contributi previsti per gli Stati membri. In particolare, si legge: "l'importo massimo per Stato membro sarà stabilito in base a un criterio di ripartizione definito. Tali importi saranno calcolati in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro";

pertanto, alla luce delle suddette variabili, l'Italia ha ottenuto un'importante quota del PNRR (209 miliardi, inizialmente) soprattutto a causa delle Regioni meno sviluppate, che recano un PIL più esiguo e una minore occupazione. Dunque, se si fosse applicato anche per il riparto interno al Paese la stessa metodologia (sulla scorta dell'inverso del prodotto interno lordo (PIL) *pro capite*, del tasso di disoccupazione e della popolazione di ciascuna Regione) oltre il 65 per cento delle risorse sarebbero andate al Mezzogiorno. E, in particolare: l'Abruzzo avrebbe ottenuto 4,2 miliardi; il Molise 1,4 miliardi; la Campania 43,6 miliardi; la Puglia 26,7 miliardi; la Basilicata 2,2 miliardi; la Calabria 16,8 miliardi; la Sicilia 41,1 miliardi;

in data 30 luglio 2023, un articolo della testata "centrosud24" recava testualmente: "si registra un alto rischio di cui si sta sottacendo: pur di non perdere la dotazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui fondi vanno utilizzati entro il 2026, il Governo tragherà molti progetti dal PNRR verso il Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC), la cui dotazione, però, è già prevista (ex lege) in misura quasi totalitaria per il Sud. Infatti, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche

per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali (...). Che significa spostare i progetti dal PNRR verso i Fondi strutturali e FSC? Se i progetti non vengono finanziati più col PNRR ma con un fondo, l'fsc, che già è "previsto per il Meridione", vuol dire effettuare una partita di giro con l'obiettivo di depauperare il Mezzogiorno dell'importo equivalente";

è parere degli interroganti che ingenti risorse del PNRR destinate alle aree fragili italiane corrano il rischio di essere drenate in altre parti del Paese, violando l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR debbano assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga rispettato l'obiettivo della cosiddetta "clausola del 40%" e se vi sia il rischio che le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non vengano utilizzate con finalità aggiuntive, ma bensì sostitutive rispetto al PNRR;

quale sia l'allocazione nelle regioni meridionali delle risorse a valere sulle 6 missioni del PNRR;

quale sia la fonte di reperimento degli interventi definanziati dal PNRR e l'allocazione territoriale dei circa 16 miliardi riutilizzati per altri obiettivi.

(4-00641)

[PAITA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella provincia di La Spezia si registrano tempi di attesa per il trattamento radiante alla mammella pari a 16 settimane, contro le 12 previste nel resto della regione;

i tempi di attesa che i pazienti devono affrontare per avere accesso alle terapie prescritte sono in costante aumento, come dimostra l'incremento delle "prime visite" registrate nel mese di maggio 2023 (383 contro le 269 dell'anno precedente, cioè più del 40 per cento in un anno), nonché l'aumento dei piani di trattamento, aumentati del 30 per cento, circa, rispetto all'anno precedente;

tali incrementi non riescono ad essere riassorbiti da strutture sanitarie sempre più allo stremo per carenza di personale e apparecchiature. Per la patologia mammaria il tempo di attesa supera di gran lunga le tempistiche raccomandate a livello regionale;

una soluzione temporanea in vista di risposte sanitarie che si propongano di ovviare alle crescenti criticità del sistema sanitario nazionale potrebbe essere l'attivazione di un turno pomeridiano di tre ore su un acceleratore, per almeno 4 mesi, cioè il tempo necessario a riassorbire il protrarsi delle liste d'attesa;

si tratta di una soluzione rapida, economica (il cui costo è stato quantificato in meno di 19.000 euro) e dovuta a pazienti che vedono il loro diritto fondamentale alla salute compromesso nella sostanza,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo voglia adottare per riassorbire e ridurre i tempi di attesa per i trattamenti radianti alla mammella nella provincia di La Spezia, al fine di ricondurli almeno all'interno delle fasce raccomandate dalla Regione, valutando anche la sollecitazione e l'attivazione di ulteriori turni pomeridiani a beneficio delle terapie in attesa.

(4-00642)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Baxi S.p.A. è un'azienda italiana che fa parte della multinazionale BDR Thermea e da oltre 40 anni esporta i propri prodotti in tutto il mondo, intrattenendo relazioni commerciali con più di 70 Paesi nel mondo, spesso come *leader* del settore;

l'azienda ha a Bassano del Grappa (Vicenza) uno stabilimento di circa 100.000 metri quadrati, che occupa circa 900 lavoratori: si tratta di uno stabilimento all'avanguardia, tra i più grandi d'Europa, in grado di garantire una produzione giornaliera che arriva fino a 3.000 caldaie;

nell'ultimo periodo la Baxi ha manifestato l'intenzione di ampliare lo stabilimento per includere la produzione di caldaie di nuova generazione alimentate a idrogeno;

l'azienda, tuttavia, non intende investire sullo stabilimento esistente, preferendo l'ipotesi di prendere in locazione ulteriori immobili da terzi;

diverse imprese del territorio hanno proposto di finanziare l'adeguamento dello stabilimento esistente a fronte di prospettive di sviluppo industriale su zone a vocazione agricola del territorio. Tuttavia, il Comune, alla fine, non avrebbe deliberato il cambio di destinazione urbanistica, mettendo a serio rischio la possibilità di sviluppo commerciale della zona interessata e portando la Baxi a valutare soluzioni alternative, che potrebbero avere ricadute drammatiche sull'occupazione e la crescita del territorio;

la necessità di garantire la produttività e i livelli occupazionali rendono indispensabile l'avvio dell'interlocazione tra imprese interessate, Baxi e i livelli territoriali di governo, così da garantire le prospettive occupazionali, produttive e di tutela dell'ambiente, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare iniziative per avviare la concertazione al fine di preservare le prospettive di sviluppo del territorio interessato;

quali siano le prospettive del piano industriale della Baxi S.p.A. in relazione allo stabilimento di Bassano del Grappa e se non vogliano attivarsi per assicurare che il piano consenta la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela del territorio, sia sotto il profilo ambientale che agricolo.

(4-00643)

[BORGHI Claudio](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

ENAV S.p.A. (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) risulta essere società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

tra le varie competenze, ENAV S.p.A. è anche responsabile delle centraline meteorologiche poste nelle aree aeroportuali;

le suddette centraline poste in aree aeroportuali svolgono un ruolo decisivo per la rilevazione di dati e parametri meteorologici sul territorio;

considerato che, da osservazione diretta, sembrano constatarsi gravi anomalie rispetto al collocamento delle centraline deputate al rilevamento delle condizioni meteorologiche che, nelle aree aeroportuali, risultano spesso esposte a ingenti fonti di calore come gli scarichi degli aeromobili in manovra, con il rischio di danneggiare la strumentazione e alterarne la funzionalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in considerazione dell'importante ruolo delle centraline per il rilevamento delle condizioni meteorologiche e della necessità di garantire il loro corretto funzionamento, possano fornire i seguenti chiarimenti:

se sia stata fatta mappatura recente dell'idoneità delle centraline secondo gli *standard* internazionali;

quale sia stato l'*iter* amministrativo per la collocazione delle medesime centraline nei luoghi in cui esse si trovano;

se esista una pubblicazione consultabile circa i dati sulle centraline medesime;

se non si ritenga opportuno prevedere verifiche intese a determinare l'eventuale impatto del traffico aereo o delle collocazioni inappropriate per la misurazione delle temperature.

(4-00644)

[MURELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante la manovra di bilancio per l'anno 2023, ha istituito un fondo, con dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di aiuti per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, in favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro;

gli aiuti vengono erogati attraverso la "Carta Dedicata a Te", una carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo *una tantum* di 382,50 euro, destinato appunto all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità;

possono beneficiare della Carta Dedicata a Te tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale) ed in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge e dal decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18



aprile 2023;

considerato che:

nonostante i requisiti reddituali per avere diritto alla Carta non siano così stringenti, il sussidio non è stato concesso a tutti gli aventi diritto;

per poterne usufruire, non è prevista la presentazione di una richiesta da parte degli interessati;

l'individuazione degli aventi diritto avviene infatti d'ufficio, dal momento che i comuni ricevono direttamente dall'INPS l'elenco dei beneficiari sulla base di dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso Istituto;

l'INPS è chiamato ad individuare i beneficiari seguendo criteri di priorità che avvantaggiano le famiglie con almeno tre persone, di cui un figlio piccolo;

sulla base dei requisiti previsti, circa 7 milioni di famiglie avrebbero potuto beneficiare del sussidio, tuttavia in un secondo momento sono stati introdotti ulteriori criteri al fine di ridurre la platea ad un milione;

di fatto, molti comuni hanno ricevuto un numero di Carte estremamente limitato, cosicché i nuclei familiari destinatari del sussidio sono una piccolissima percentuale di coloro che sono in possesso dei requisiti;

l'impressione è che il sussidio non sia stato assegnato ai nuclei familiari veramente in difficoltà a motivo di una individuazione degli aventi diritto non sufficientemente equa;

le famiglie numerose, quelle più in difficoltà sul piano economico, sono quelle maggiormente penalizzate dalla ripartizione effettuata dall'INPS,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato delle problematiche richiamate in premessa in ordine alla definizione dei beneficiari della Carta Dedicata a Te e, in particolare, della riduzione da 7 a 1 milione e degli ulteriori criteri adottati per la selezione;

se l'individuazione degli aventi diritto, da parte di INPS, sia stata sufficientemente equa e abbia privilegiato i nuclei familiari in reale difficoltà economica.

(4-00645)

[ROJC](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i titoli accademici di studio ottenuti in uno Stato estero non hanno valore legale in Italia e qualora debbano essere utilizzati nel nostro Paese è necessario chiederne il riconoscimento;

tale riconoscimento comporta un diverso percorso a seconda che sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l'accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici;

il riconoscimento accademico (l'equipollenza) dei titoli di studio esteri viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani e il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge;

secondo le normative attualmente in vigore, le autorità accademiche competenti possono riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza

l'interrogante è a conoscenza di diverse richieste di equipollenza dei titoli di studio che non vengono evase nei tempi previsti;

in particolare si riporta il caso di una dipendente da 37 anni del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, a cui mancherebbero 4 anni di contributi per raggiungere quota 41 anni di contribuzione effettiva e di avere pertanto inoltrato richiesta di riscatto della laurea con richiesta di equipollenza da parte dell'Università di Lubiana: la richiesta al Ministero è stata inoltrata il 17 marzo 2021, con allegata documentazione richiesta; il 7 gennaio 2022 è arrivato all'interessata il nr. di protocollo della sua pratica (nr.72 Registro ufficiale AOODGSINFS - classificazione rapporti con privati);

da quel momento non c'è stata da parte del Ministero alcuna ulteriore comunicazione;

inoltre l'interrogante è a conoscenza di altre situazioni in cui le pratiche di nostrificazione dei titoli di studio conseguiti all'estero sono ferme e numerosi professionisti attendono da mesi, se non da anni,

risposta alla loro richiesta, come nel caso di due giovani laureate in Fisioterapia all'Università di Lubiana (nr. di pratica 2017/921 e 2018/985), le quali hanno prodotto tutti i documenti richiesti dal Ministero della salute italiano, ma ancora attendono il riconoscimento dei titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se, qualora accertata la successione degli eventi, non intendano dare una risposta immediata ai diretti interessati al fine di sbloccare una situazione incresciosa e far loro ottenere, come previsto dalla normativa, l'equipollenza del proprio diploma di laurea.

(4-00646)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura.* - Premesso che:

il Lago di Garda è un territorio caratterizzato da un eccezionale valore paesaggistico e naturalistico, protetto a livello internazionale, europeo e nazionale. È una vasta area contraddistinta dalla presenza di aree archeologiche e naturalistiche riconosciute siti UNESCO, inserite nella Rete Natura 2000 (Direttiva 2009/147/CE) e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio lungo le zone costiere (decreto legislativo n. 42 del 2004);

il progetto della ciclovia, siglato tramite protocollo d'intesa in data 8 agosto 2017, è costituito da un tracciato che si estende intorno a tutto il Lago di Garda e interessa il Veneto, la Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento. Si colloca in un contesto estremamente delicato e instabile, con aree classificate ad alto rischio geologico, con pericoli di caduta massi e frane frequenti e gravi, che ancora colpiscono i tratti fuori dalle gallerie della Gardesana occidentale e orientale, con periodi forzati di chiusura al traffico;

il notevole incremento dei prezzi degli ultimi anni impatterà negativamente sul costo complessivo presunto di 344.500.000 di euro per i 160 km della ciclovia del Garda, con stime che prevedono un aumento fino a 12 volte il costo medio di costruzione di una pista ciclabile, elemento di forte insostenibilità economica;

considerato che:

in data 11 agosto 2023 è stato presentato un esposto alla Procura generale della Corte dei conti di Trento dai rappresentanti di Legambiente (circoli per il Garda e di Baldo-Garda "il Tasso"), di Italia Nostra (sezioni di Brescia Trento e Verona), del WWF Trentino e di altri comitati e associazioni di livello locale, tutti appartenenti al Coordinamento interregionale per la tutela del Garda;

il 19 maggio 2023 il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda, che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi e privati cittadini, ha inviato una lettera aperta a tutte le Istituzioni interessate, tra cui anche al Presidente della Repubblica, per "sospendere il progetto lungo tutto il suo percorso al fine di eseguire analisi più approfondite e valutare le criticità riscontrate e definire un progetto maggiormente compatibile, sostenibile e partecipato";

in tratti di elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale e ad alto rischio sicurezza, pari a complessivi 54 km, che si snodano lungo le sponde caratterizzate da pareti rocciose a picco sul lago delle zone dell'alto Garda bresciano, trentino e veneto (da Toscolano Maderno a Riva del Garda, a Malcesine), sono previste passerelle a sbalzo sospese e ancorate da piloni alle rocce, reti di protezione, gallerie artificiali, che comporteranno in futuro elevati costi di manutenzione e di sistemi di protezione;

ritenuto che:

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517, recante la "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche" recita: "Il requisito della sicurezza della ciclovia è elemento essenziale e imprescindibile [...]. In fase di progettazione deve essere esaminato tutto il tracciato della ciclovia, evidenziando punti/tratti potenzialmente pericolosi per la percorrenza ciclabile per i quali dovrà essere predisposta una analisi del rischio";

il medesimo decreto ministeriale, all'allegato 4, punto A.2, "Fruibilità, interconnessione e intermodalità", cita l'ipotesi di connettere la ciclovia con la via d'acqua mediante azioni di moderazione o regolazione del traffico e con un'adeguata offerta intermodale alternativa (ferro,



gomma, navigazione);

gli *standard* tecnici di progettazione attribuiscono una classificazione ottima per quanto riguarda il livello di sicurezza: risultato che rischia di sottostimare e sottovalutare i pericoli legati alle falesie attraversate dalla ciclovìa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano valutato l'opportunità di sostituire i tratti più pericolosi per la sicurezza degli utenti e di inestimabile valore paesaggistico e naturalistico, con la soluzione del trasporto integrato e intermodale attraverso l'uso combinato della ciclabilità con i battelli elettrici ecologici, sempre più avanzati e diffusi;

se, alla luce dell'aumento dei prezzi, non sia opportuno optare per soluzioni meno impattanti economicamente, quali il trasporto integrato e intermodale può garantire;

se non ritengano che un progetto di così grande impatto necessiti di un programma di ascolto e di progettazione partecipata per definire un intervento che sia sostenibile e compatibile con il contesto, e condivisibile con i territori interessati, anche alla luce dell'istituzione del richiamato Coordinamento interregionale per la tutela del Garda che accusa una mancanza di coinvolgimento.

(4-00647)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

Marco Cappato, ex europarlamentare, tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni", attivista e attuale candidato alle elezioni suppletive del collegio senatoriale di Monza, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto notizie informali circa un'operazione di sorveglianza condotta dall'Agenzia di informazione e sicurezza e dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica nei confronti della sua persona;

secondo Cappato, nel suo cellulare sarebbe stato installato un *trojan*, mentre diverse microcimici, da mesi, sarebbero state nascoste nei luoghi da lui abitualmente frequentati;

l'ipotesi di reato che avrebbe portato all'avvio dell'operazione sarebbe stata quella di associazione sovversiva, di cui all'art. 270-*bis* del codice penale, ragione per cui anche le persone che collaborano con lui sarebbero state incluse nell'operazione di sorveglianza;

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano ha risposto ai cronisti escludendo «nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività nei confronti dell'onorevole Cappato»;

cionondimeno, la gravità dei fatti denunciati da Cappato, che delineerebbero una vera e propria opera di "spionaggio di Stato" nei confronti di un attivista e politico italiano, ingiustificabile anche alla luce dei reati descritti, la cui contestazione è costituzionalmente riservata all'autorità giudiziaria, impone la necessità di chiarire formalmente se vi sia stata o vi sia un'operazione di sorveglianza dei servizi segreti nei suoi confronti o di altri attivisti e politici italiani,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risponda al vero che l'Agenzia di informazione e sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica o altri servizi abbiano condotto operazioni di sorveglianza di qualsiasi tipo nei confronti di Marco Cappato;

se sia a conoscenza della conduzione, da parte dei servizi, di operazioni analoghe nei confronti di altri attivisti ed esponenti politici italiani e, in tal caso, se tale modalità di sorveglianza rappresenti una delle attività ordinaria degli stessi.

(4-00648)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'apertura dei cantieri per la messa in sicurezza e per lavori urgenti di ristrutturazione straordinaria della galleria Limina comporta la chiusura della strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, SS 682;

detta arteria stradale (cosiddetta "dei due mari") costituisce una delle grandi dorsali che tagliano la Calabria, congiungendo costa ionica e costa tirrenica, rappresentando una via di collegamento fondamentale per lo spostamento di persone e merci all'interno del territorio regionale;

la durata dei lavori di messa in sicurezza era stata inizialmente stimata in quattro mesi, ma lo scorso luglio il Presidente della Regione Calabria ha reso noto che, secondo ANAS, la chiusura della galleria si protrarrà per venti mesi a partire dal dicembre 2023, quindi per un tempo ben maggiore, che lascia persino prefigurare ulteriori rinvii;

si prevede di deviare il traffico interessato su percorsi alternativi non paragonabili in alcun modo alla strada statale Jonio-Tirreno, il che comporterà sicuri problemi di viabilità, disagi e pericoli per la circolazione e la sicurezza, aggravati ulteriormente dalle note carenze che contraddistinguono il trasporto pubblico locale della zona (si pensi anche solo ai *deficit* infrastrutturali della ferrovia ionica, progressivamente depotenziata nel corso degli ultimi anni e oggi in stato di grave insufficienza del servizio);

la chiusura della strada statale Jonio-Tirreno, e, cioè, della principale via di comunicazione commerciale e turistica dell'area, rappresenta un danno enorme per il territorio e per le comunità interessate, tanto da un punto di vista commerciale ed economico, quanto da un punto di vista sociale, posto che i centri abitati del tratto stradale interessato si troveranno totalmente isolati dal resto della Regione;

i pregiudizi e le ricadute di ordine economico e sociale derivanti dalla chiusura della Jonio-Tirreno impongono la garanzia di tempi rapidi e certi per l'esecuzione dei lavori, onde assicurare la più celere riapertura della galleria Limina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per garantire sia l'accelerazione dei tempi di consegna della galleria Limina sia tempi certi per la stessa;

se e quando la classificazione del rischio e la valutazione della sicurezza sia stata effettuata in relazione alla galleria Limina e quale ne sia stato l'esito;

se, viste le caratteristiche strutturali della galleria e la sua collocazione, l'intervento di manutenzione straordinaria non fosse diversamente programmabile e, di conseguenza, non potessero approntarsi adeguate soluzioni alternative per non pregiudicare oltremodo la viabilità durante i lavori;

se non ritenga opportuno istituire, presso il Ministero, un tavolo tecnico permanente con il Presidente della Regione Calabria, il Presidente della città metropolitana di Reggio Calabria, i sindaci dei comuni interessati, direttamente e indirettamente, dalla chiusura della Jonio-Tirreno e le rappresentanze delle categorie socio-produttive del territorio, al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle comunità interessate nella programmazione dello sviluppo viario delle aree interessate, in linea con lo sviluppo della rete transeuropea TEN-T.

(4-00649)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

secondo quanto riferito in modo concorde da numerosi quotidiani, nella giornata del 30 agosto 2023 un gruppo di 12 ragazzi con sindrome dello spettro autistico e i loro 4 accompagnatori sono stati aggrediti verbalmente dal capotreno in servizio sul mezzo che avevano preso, senza aver avuto il tempo di acquistare il biglietto per tutti, a causa di un rientro anticipato per una emergenza per il malessere di uno dei ragazzi;

secondo il resoconto della psicologa che accompagnava il gruppo, il capotreno li avrebbe affrontati con durezza, apostrofandoli con parole pesanti senza alcuna attenzione per le conseguenze di un atteggiamento aggressivo per dei ragazzi con una tale diagnosi;

le cronache riferiscono che il gruppo era in vacanza in Liguria e stava facendo rientro a La Spezia dopo una trasferta a Framura e la psicologa alla quale i ragazzi erano affidati ha fatto presente la particolare situazione, esplicitando immediatamente l'intenzione di pagare il biglietto sul treno, sentendosi opporre un rifiuto accompagnato da frasi quali "noi qui non vi vogliamo" e anticipando che sarebbe stata recapitata a casa una sanzione pari a 80 euro per ciascun viaggiatore, come ha riferito in un *post* pubblicato dall'interessata su un noto *social network*;

si è di fronte a un classico esempio di applicazione di un regolamento che non dovrebbe impedire di regolarizzare sul treno in casi come quello esposto, anche in considerazione della evidente eccezionalità, che necessiterebbe una maggiore attenzione e cura per l'inclusione;

appaiono tardive e motivate solo dal clamore suscitato dalla denuncia della dottoressa sui *social*, le giustificazioni di Trenitalia e la scelta di non comminare la sanzione; questo caso e altri analoghi evidenziano come il personale in servizio sui treni non sia sempre adeguatamente formato per distinguere tra le diverse situazioni che si può trovare a affrontare, anche nel sanzionare eventuali comportamenti non conformi e non conosca per esempio come ci si deve relazionare di fronte a una problematica come l'autismo, che resta ancora per lo più misconosciuta; tali attività formative sono particolarmente necessarie in quei contesti caratterizzati da contatto con il pubblico costante, dove quindi è sempre possibile avere a che fare con persone con disabilità più o meno gravi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga urgente e non procrastinabile uno o più interventi volti a rendere più inclusivo il servizio pubblico, non solo ferroviario, a cominciare da un serio piano di formazione e comunicazione per tutto il personale sulle modalità relazionali più corrette, in particolare con passeggeri con disabilità.

(4-00650)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, l'Università "Sapienza" di Roma avrebbe accelerato, senza ragioni di urgenza, il cambio appalto delle pulizie dell'ateneo nel mese di agosto 2023 a favore della società "CM service", già al centro di vicende giudiziarie per corruzione, come segnalato anche nell'atto di sindacato ispettivo 4-00544 del senatore Paroli, senza la verifica dei documenti presentati e nonostante la ditta uscente avesse una proroga al 30 settembre;

questa decisione, che, a giudizio dell'interrogante, appare ingiustificata, metterebbe in difficoltà i circa 300 lavoratori, tanto che le sigle sindacali coinvolte hanno chiesto un rinvio per i corretti tempi tecnici; il TAR, a cui la ditta uscente aveva fatto ricorso, ha confermato la proroga al 30 settembre, ma, nonostante questo, un dirigente dell'Ateneo avrebbe avviato il cambio di società in via d'urgenza a favore della CM service, pur mancando, come detto, le ragioni di urgenza, senza considerare le normative amministrative vigenti e, a quanto risulta all'interrogante, anche contro il parere dei legali dell'Università,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare quanto accaduto e, qualora fossero confermate le criticità nelle procedure segnalate dall'interrogante, intraprendere le eventuali iniziative conseguenti.

(4-00651)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa il detenuto Carmine Garofalo è deceduto nel carcere "Regina Coeli" di Roma, per cause ancora da accertare, il 16 agosto 2022;

il rapporto del carcere parlerebbe di morte per cause naturali, ma alcuni detenuti raccontano una versione completamente diversa, secondo la quale il compagno di cella di Garofalo, cui erano stati accertati problemi psichiatrici e già diverse volte coinvolto in liti anche violente con altri detenuti, avrebbe afferrato Garofalo alle spalle fino a farlo soffocare;

considerato che:

sempre da notizie di stampa risulterebbe che Garofalo avesse tentato il suicidio qualche giorno prima e fosse per questo sorvegliato a vista;

risulta inoltre che il corpo, dopo essere stato restituito alla famiglia per i funerali, sia stato sequestrato per ulteriori accertamenti il 6 settembre 2022. Risulta all'interrogante che ad oggi il corpo non sia ancora stato restituito alla famiglia, nonostante siano state eseguite due autopsie e sia ormai trascorso un anno senza che i familiari abbiano potuto dare sepoltura al proprio congiunto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare un'indagine interna diretta a verificare perché un detenuto posto sotto sorveglianza sia stato lasciato solo;

se non intenda fare chiarezza sulla decisione di non porre in isolamento un detenuto con problemi psichiatrici e che aveva già avuto dei litigi con altri detenuti;

se non intenda opportuno intervenire, per quanto di sua competenza, per sollecitare le autorità

giudiziarie affinché la famiglia possa tornare in possesso del corpo del proprio caro e dargli una giusta sepoltura.

(4-00652)

SIRONI - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che: Next Generation EU (NGEU) è il programma messo in campo dall'Unione europea per favorire la ripresa degli Stati membri dai danni economici e sociali generati dalla pandemia di COVID-19. Con una dotazione di oltre 750 miliardi di euro, si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, che rafforzerà la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, creando un'Europa più verde, digitale, resiliente e preparata per le sfide presenti e future;

il principale strumento finanziario del programma è il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF). Per accedere alle risorse del RRF, ciascuno Stato membro è tenuto ad elaborare un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che illustri gli investimenti e le riforme che il Paese intende mettere in campo con il sostegno del Dispositivo, strutturati in un pacchetto completo e coerente;

il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione europea il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominato "Italia Domani", che è stato formalmente approvato il 13 luglio 2021;

il PNRR "Italia Domani" si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e sei Missioni: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Missione 4 - Istruzione e ricerca; Missione 5 - Coesione e inclusione; Missione 6 - Salute;

considerato che:

il Ministro in indirizzo ha portato nella cabina di regia di Palazzo Chigi la proposta di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrà essere sottoposta alla Commissione europea per il via libera alle modifiche;

sono stati riformulati 144 dei 349 obiettivi rimanenti, da oggi fino al 2026, quando il Piano avrà termine, per un totale di 15,89 miliardi di euro;

i definanziamenti riguardano: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, 6 miliardi di euro; Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, 3.300.000.000 euro; Piani urbani integrati - progetti generali, 2.493.800.000 euro; Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrologico, 1.287.100.000 euro; Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*, 1 miliardo di euro; Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità, 724.999.998 euro; Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, 300.000.000 euro; Promozione impianti innovativi (incluso *off shore*), 675.000.000 euro; Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, 110.000.000 euro;

il Ministro, durante la sua informativa alla Camera dei deputati nella giornata del 1° agosto 2023, ha dichiarato che "gli interventi restano garantiti nel loro finanziamento (...); gli interventi previsti all'interno del PNRR vanno avanti regolarmente, non c'è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto. Saranno oggetto di un confronto con la Commissione europea (...). Le nuove misure individuate non saranno oggetto di un definanziamento e gli interventi andranno avanti regolarmente"; da regioni, comuni, organismi di rappresentanza istituzionali, parti sociali, associazioni di categorie, sono arrivati voci di protesta e di preoccupazione riguardo i rischi che i definanziamenti comunicati producano l'interruzione o la cancellazione di importanti progetti già in essere o già approvati dagli enti locali,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo a rinunciare ai fondi del PNRR per i progetti descritti;

come intenda superare le relative difficoltà al fine di poter garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(4-00653)

ZAMBITO, PARRINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che: nel giugno 2015, il titolare di un'azienda agricola con superficie coltivata ricadente nei comuni di Ponsacco e di Pontedera, ha presentato una proposta di "Piano agricolo di miglioramento", che prevedeva, fra gli altri interventi, la demolizione di alcuni fabbricati siti nel comune di Pontedera e la loro ricostruzione nel comune di Ponsacco per finalità di residenza del medesimo. Tale Piano di miglioramento è stato approvato dai Comuni interessati nel settembre del 2016, e il proponente, dopo aver sottoscritto l'atto d'obbligo di attuazione del programma, ha richiesto al Comune di Ponsacco il permesso di costruire, rilasciatogli in data 15 febbraio 2017 e successivamente messo in atto; a seguito di segnalazioni pervenute da terzi relative alla legittimità del suddetto intervento, il Comune di Ponsacco, al fine di svolgere l'istruttoria sulla segnalazione pervenutale, ha prima sospeso e successivamente, rilevata l'infondatezza di quanto affermato da terzi, riattivato il suddetto permesso di costruire; tale decisione è stata oggetto di contestazione da parte dei medesimi terzi presso il TAR della Toscana, che si è pronunciata in favore del titolare dell'azienda e delle decisioni assunte dal Comune di Ponsacco con sentenza del 25 giugno 2018, n. 925; successivamente, il Consiglio di Stato, in sede di appello contro la sentenza del TAR, con la decisione del 22 ottobre 2020, n. 7579, ha accolto la domanda di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ponsacco e del Piano di miglioramento presentato dal titolare dell'azienda agricola. Sulla base dei rilievi formulati, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del piano di miglioramento agricolo, perché approvato senza la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, e del permesso di costruire, perché ha autorizzato la costruzione di una residenza su un'area non edificabile. Conseguentemente, il Consiglio di Stato con la decisione assunta, ha ordinato al Comune di Ponsacco di emanare un provvedimento di demolizione della suddetta opera, nominando, per il caso dell'inerzia erariale, il commissario *ad acta*, nella persona del prefetto di Pisa. Ad oggi quanto prescritto nella sentenza non è stato ancora eseguito; rilevato che: negli strumenti urbanistici del Comune di Ponsacco, l'area prospiciente a quella edificata con il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ponsacco non risulta qualificata come area boschiva e fa soltanto parte del parco di una villa storica, di cui è pertinenza; la demolizione dell'immobile costruito dal titolare dell'azienda agricola prefigura un gravissimo danno patrimoniale per il titolare, tanto più grave in quanto si verifica a seguito di interventi effettuati previa presentazione di progetti e l'ottenimento dei permessi dal Comune di Ponsacco, e a cui rischia di aggiungersi l'onere di ripristino del suolo edificato; dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che ha sancito la demolizione del manufatto, il titolare dell'azienda agricola ha impugnato l'ordinanza comunale che ha disposto la demolizione del fabbricato e il ricorso, respinto dal TAR, pende attualmente davanti al Consiglio di Stato; il titolare del suddetto manufatto ha altresì presentato al Comune di Ponsacco una domanda per sanare la situazione che si è venuta a creare, al cui rigetto ha fatto seguito un ricorso al TAR della Toscana, tuttora pendente, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intendano assumere, per quanto di rispettiva competenza, in relazione a tale vicenda; se non ritengano opportuno che siano adottate iniziative finalizzate a risolvere una situazione paradossale che è emersa a seguito dell'approvazione da parte delle amministrazioni competenti di una proposta di Piano agricolo di miglioramento e il rilascio al titolare di un permesso di costruire, contemperando le esigenze delle parti coinvolte con interventi di adeguata valorizzazione dell'area prospiciente a quella edificata e di mitigazione degli eventuali rischi di incendio boschivo; se non ritengano opportuno che qualsiasi iniziativa sia intrapresa dalle parti coinvolte soltanto a seguito delle pronunce pendenti.

(4-00654)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00657 del senatore Verducci ed altri, sull'adozione di iniziative idonee alla conservazione della casa che fu di Joyce Lussu a Fermo;

*9<sup>a</sup> Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00651 della senatrice Bizzotto ed altri, sui danni provocati dalla diffusione del granchio reale blu;

3-00652 della senatrice Minasi ed altri, sui danni causati dalla siccità alla coltivazione del bergamotto, in particolare nella zona di Reggio Calabria.



## 1.5.2.2. Seduta n. 98 del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**98a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023**

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi del vice presidente CASTELLONE

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente GASPARRI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Relazione orale) (ore 10,04)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 694.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

A questo punto dovremmo passare alla votazione degli articoli, ma non è ancora decorso il termine di venti minuti prescritto dal Regolamento. Pertanto, considerando che alle ore 11,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che è la prima di questa fase dei lavori e quindi sarà importante, se non vi è contrarietà da parte di ciascun Gruppo, potremmo svolgere ora le dichiarazioni di voto finale, così nel frattempo trascorrono i termini per il preavviso, per poi procedere alla votazione degli articoli. La

materia lo consentirebbe, ma occorre una condivisione, che mi pare ci sia. Poiché vedo tutti d'accordo, inizieremo a votare tra poco.

Pertanto, con questa intesa operativa, passiamo alla votazione finale.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, avendo raggiunto già l'accordo unanime in Commissione, non credo ci siano grossi problemi.

Con l'Accordo al nostro esame tra Italia e Kosovo ci si prefigge l'obiettivo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia per contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale. È lo strumento giuridico, quindi il contorno, per regolamentare la collaborazione operativa tra le varie forze di polizia. Esso definisce le autorità competenti - per l'Italia è il Ministero dell'interno - e i settori di cooperazione, quali la criminalità informatica, il traffico d'armi, i reati economico-finanziari e il traffico di stupefacenti. Prevede anche delle riunioni periodiche nei vari Stati, tra le forze di polizia, e disciplina lo scambio di informazioni, anche classificate. Lo riteniamo un Accordo molto utile, soprattutto in questo periodo e, visti i recenti eventi accaduti in Kosovo, riteniamo sia da perseguire e rafforzare.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, i senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra voteranno a favore dell'Accordo in esame, di cui tengo a sottolineare alcuni aspetti.

Il Kosovo è una Nazione nata dopo la guerra dei Balcani, per cui è giusto lavorare sul terreno del contrasto al terrorismo e affrontare la questione della cooperazione internazionale. Vorrei però sottolineare, in quest'Aula, che attualmente, in quel Paese, la situazione non è così tranquilla come possiamo vedere superficialmente. Ad esempio la parte serba è in qualche modo marginalizzata e vi è una tensione. Vi posso garantire, essendomi occupato negli ultimi venticinque anni di solidarietà nei Balcani, che la situazione è molto tesa.

Quindi, vorrei invitare tutto il Parlamento a contribuire - come abbiamo fatto per ristabilire la pace in quell'area dell'Europa - a rendere la situazione meno tesa. Molto spesso quello che in alcune società avviene nei confronti della maggioranza poi lo si usa nei confronti delle minoranze. E ci tengo a sottolineare questo dato. Occorre quindi prestare molta attenzione perché il processo di pace prosegua e si affronti il problema - come abbiamo già fatto con la Croazia e la Slovenia - anche con la Serbia nell'ambito del rapporto con l'Unione europea.

Credo che questo sia il dato più importante ed è per questo che - come ho detto prima - voteremo a favore del provvedimento in esame, ma con la sottolineatura riferita a un Paese che ha una tensione interna che merita grande attenzione. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico a un Accordo firmato tre anni fa con un Paese che ha ancora bisogno di attenzione e di accompagnamento, in un processo di stabilizzazione dei Balcani e in una prospettiva di avvicinamento alle istituzioni europee; in un territorio dove ancora, nel Nord, ci sono problemi di convivenza fra la comunità di etnia albanese e quella serba e dove si sono svolte le elezioni municipali con una partecipazione intorno al 10 per cento, boicottate dalla comunità serba e con alcune tensioni. C'è quindi la necessità di un accompagnamento dei Paesi europei, in particolare dell'Italia, che è sempre stata presente, in un'ottica di stabilizzazione e di sicurezza per garantire la convivenza fra i popoli.

Un Accordo di questo genere è sul modello di altri già conclusi, in cui la nostra forza di polizia aiuta a

costruire istituzioni democratiche e a formare corpi dedicati alla tutela dell'ordine pubblico e a garantire la sicurezza soprattutto in quella parte di territori dove le tensioni in questi anni sono state più forti.

Quindi, il nostro non può che essere un voto favorevole.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,13)**

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale, considerando la lotta alla criminalità organizzata come una priorità da perseguire, associandomi anche a chi ha evidenziato la situazione interna al Kosovo e ricordando che in tale Paese esiste un Governo legittimo riconosciuto dall'Italia, non possiamo che essere favorevoli, come Gruppo Fratelli d'Italia, alla ratifica di questo Accordo.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, l'Accordo in esame - come è stato illustrato nel corso del dibattito - deve intensificare la cooperazione tra le forze di polizia dell'Italia e del Kosovo. Sappiamo che si tratta di contesti nei quali spesso ci sono ancora fasi molto impegnative, per cui l'intervento legislativo che si propone è assolutamente apprezzato dal Gruppo Forza Italia, che si esprimerà a favore.

Approfitto dell'occasione per sottolineare che il nostro Gruppo si esprime a favore anche degli Accordi che esamineremo successivamente e che riguardano la materia radiotelevisiva nell'Accordo tra la Repubblica italiana e San Marino (un antico Accordo del 2008 che viene rinnovato) e la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo con La Costa Rica, per quanto riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ho anticipato le nostre dichiarazioni di voto per le successive ratifiche perché, dovendo tornare a presiedere l'Assemblea, le do fin d'ora per acquisite.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Azione e Italia Viva, anche noi esprimeremo un voto favorevole alla ratifica in esame, così come faremo per le altre due ratifiche. In particolare, quella sulla cooperazione di polizia con il Kosovo è importante perché sappiamo qual è l'elemento di sicurezza e qual è stato per molto tempo l'impegno del nostro Esercito in quelle zone, insieme alla NATO.

Per quanto riguarda invece l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, speriamo che esso sia di buon auspicio anche per il pluralismo di informazione nella Rai.

**Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,15)**

(*Segue* [FREGOLENT](#)). Per quanto riguarda invece l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, penso che la sigla di tale Accordo da parte delle nostre istituzioni culturali rappresenti un elemento importante.

[PRESIDENTE](#). Si sono così concluse le dichiarazioni di voto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

A questo punto procediamo con le dichiarazioni di voto sulle altre due ratifiche, al termine delle quali effettueremo tutte le votazioni.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,16)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 741, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Come già annunciato, anticipiamo le dichiarazioni di voto e passiamo dunque alla votazione finale.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che i Gruppi Azione-ItaliaViva-RenewEurope e Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE hanno già espresso il loro voto sui tre provvedimenti e quindi non svolgeranno ulteriori dichiarazioni di voto.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo con la Repubblica di San Marino, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede che San Marino liberi la frequenza n. 51 affinché si possa sviluppare la rete di comunicazione in Italia e che l'Italia esborsi 4,5 milioni ogni anno fino al 2026.

Visto però che l'Accordo prevede che si sviluppi la rete 5G, sarebbe utile dare voce a quei ricercatori che hanno scritto per rivolgere a tutti noi un grido per farsi ascoltare. Mi auguro che la Commissione competente faccia delle audizioni con quei ricercatori affinché si possa provvedere poi a uno sviluppo corretto che persegua la salute pubblica.

Per tali ragioni esprimo un voto favorevole sull'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Esprimo altresì un voto favorevole sull'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica. Chiedo al Governo, tramite lei, Presidente, visto che abbiamo fatto molte ratifiche di questo tipo e quella in questione prevede un quadro giuridico per incrementare i rapporti su molti aspetti del vivere comune, se sia possibile avere un *report* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli sviluppi degli accordi già in essere con altri Stati, verificando se essi sono stati utilizzati, come sono stati utilizzati e se hanno portato dei risultati in termini qualitativi. Chiedo ciò al fine di prevedere o rivedere eventualmente detti accordi in modo che vengano utilizzati dalle nostre industrie, dalle nostre università e da tutti i nostri attori istituzionali.

Per tali ragioni esprimo un voto favorevole anche sul citato Accordo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza invita il Governo a tenere conto della richiesta e a esaudirla.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su entrambi i provvedimenti al nostro esame.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sul provvedimento in esame. Sul successivo provvedimento interverrà in dichiarazione di voto un'altra collega.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI (*FdI*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole a questa ratifica, esprimo grande soddisfazione, essendo stata io sindaco di Coriano, primo Comune di confine con la Repubblica di San Marino, in quanto si conferma anche qui in Senato un rapporto di collaborazione proficua tra i due Stati. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). A questo punto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(684) LA MARCA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 10,21)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 684.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice facente funzioni ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

La relatrice facente funzioni e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Come già comunicato, anticipiamo le dichiarazioni di voto e passiamo dunque alla votazione finale.

**MAGNI (Misto-AVS).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAGNI (Misto-AVS).** Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo alla ratifica in esame.

**PRESIDENTE.** La senatrice Fregolent ha già annunciato precedentemente il voto favorevole del Gruppo anche su questa ratifica. Lo stesso è stato fatto a nome del Gruppo Forza Italia, come dal senatore Marton poc'anzi e dalla senatrice Pucciarelli, che aveva anticipato il voto favorevole del Gruppo Lega.

**LA MARCA (PD-IDP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA MARCA (PD-IDP).** Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, a mia prima firma, ha lo scopo di ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Costa Rica, firmato il 27 maggio del 2016. Le relazioni bilaterali - come credo di aver detto ieri in discussione generale - tra questi due Paesi sono ottime, solide e improntate ad un fiducioso rapporto di amicizia e collaborazione. L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Basti ricordare l'appoggio della Costa Rica alla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU cinque anni fa.

Inoltre, tali relazioni sono favorite dai soliti rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è, infatti, il quarto più importante *partner* dell'Italia nell'area dell'America centrale dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015, quindi l'anno prima della firma, ha raggiunto la cifra *record* di 379,5 milioni di euro.

Questo Accordo si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali storici dell'America centrale, un Paese che si caratterizza per la grande stabilità politica, una delle più elevate dell'area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato nel 1983, riguardante principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

L'Accordo si compone di 21 articoli. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati; a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

Signor Presidente, non mi dilungo sui singoli articoli, come credo di aver già fatto nella seduta di ieri in discussione generale, ma mi limito a sottolineare che gli articoli da 6 a 8 rappresentano uno degli aspetti più interessanti dell'Accordo, avendo come scopo il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, informazioni e documentazione, anche al fine di riconoscimento ed equiparazione dei titoli universitari.

Signor Presidente, La Costa Rica è uno dei Paesi della mia circoscrizione elettorale. Come già detto, alcuni mesi fa ho avuto il piacere e l'onore di visitare e conoscere meglio questo Paese e personalmente molti membri della storica e operosa comunità italiana che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese, oltre ai tanti giovani imprenditori che vi risiedono.

Nei miei contatti diretti con la collettività italiana - un numero che in realtà aumenta ogni singolo anno - ho potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, e non soltanto dagli oltre 6.000 iscritti all'AIRE che vivono in Costa Rica, ma anche e soprattutto da migliaia di altri



cittadini italiani residenti in quel Paese e anche dai non iscritti all'AIRE, e per i costaricani che vivono in Italia, nonché per tutte le istituzioni culturali e scientifiche.

Per queste ragioni, Presidente, comunico il mio pieno appoggio e il mio voto favorevole alla ratifica di tale Accordo. *(Applausi)*.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale e valutati positivamente i contenuti dell'Accordo di cui si chiede oggi la ratifica all'Assemblea, annuncio e confermo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). A questo punto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [694](#) (ore 10,27)**

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [741](#) (ore 10,30)**

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 684 (ore 10,32)**

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 11,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 12,24).*

**Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 28 settembre.

La prossima settimana sarà discusso il disegno di legge di delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento - con le modalità di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre.

Il calendario prevede inoltre la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge su diagnosi e prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia, approvato dalla Camera dei deputati.

Nella giornata di mercoledì 13 settembre saranno discusse mozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella settimana dal 19 al 21 settembre saranno discussi, dalla sede redigente, i disegni di legge su iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e sull'istituzione dei nuovi giochi della gioventù.

Mercoledì 20 settembre, alle ore 10, saranno esaminati documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il calendario della settimana dal 26 al 28 settembre prevede la discussione del decreto-legge sugli investimenti strategici e del decreto-legge - attualmente all'esame della Camera dei deputati - in materia di processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura.

Giovedì 14, 21 e 28 settembre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge di disciplina della professione di guida turistica,

collegato alla manovra di finanza pubblica.

### Programma dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2023:

- Disegno di legge n. 571 e connesso - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 727 e connessi - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegni di legge nn. 317, 533, 548 - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 403 - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (*dalla sede redigente*)
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 settembre:

Mercoledì	6	settembre	h. 10-20	- Seguito della discussione di ratifiche di accordi internazionali
Martedì	12	settembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 571 e connesso - Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero</i>
Mercoledì	13	"	h. 10-20	
Giovedì	14	"	h. 10	

				<p><i>legale)</i>                  - Disegno di legge n. 727 e connessi - Diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)                  - Mozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (<b>mercoledì 13</b>)                  - Sindacato ispettivo (<b>giovedì 14</b>)                  - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (<b>giovedì 14, ore 15</b>)</p>
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 571 e connesso (Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese) - con le modalità di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre.

Martedì	19	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 10-20	
Giovedì	21	"	h. 10	- Disegni di legge nn. 317, 533, 548 - Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe ( <i>dalla sede redigente</i> )

				<p>- Disegno di legge n. 403 - Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi del 11 agosto (dalla sede redigente)</p> <p>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e del 11 e immunità parlamentari:</p> <p>- doc. IV-bis, n. 1 (votazione a maggioranza assoluta con procedimento elettronico e urne aperte) (*)</p> <p>- doc. IV-ter, n. 1</p> <p>- doc. IV-ter, n. 5</p> <p><b>(mercoledì 20, ore 10)</b></p> <p>- Sindacato ispettivo <b>(giovedì 21)</b></p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 21, ore 15)</b></p>
--	--	--	--	--

(\*) La votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato. I Senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori Segretari, che ne terranno nota in appositi verbali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Martedì	26	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	27	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 854 - Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici ( <i>scade il 9 ottobre</i> )
Giovedì	28	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura ( <i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 9 ottobre</i> ) - Sindacato ispettivo ( <b>giovedì 28</b> ) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 28, ore 15</b> )

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge n. 854 (Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici) e n. ... (Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 833 (Disciplina della professione di guida turistica), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 571  
(Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'

Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 854  
(Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	17'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Disegno di legge (127) fatto proprio da Gruppo parlamentare**

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, come annunciato in Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo MoVimento 5 Stelle fa proprio l'Atto Senato 127, a prima firma del senatore Turco, avendo avuto il numero sufficiente di firme.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[ALOISIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, proseguo il mio *excursus* sull'istruzione, che non a caso è il primo dei tre temi da me scelti per il contrasto all'autonomia differenziata.

Dopo le notizie degli spaventosi abusi perpetrati per mesi a Caivano da un gruppo di almeno una quindicina di ragazzi giovanissimi su due bambine di dieci e dodici anni, pochi giorni fa un altro atroce episodio si è verificato in pieno centro a Napoli, dove Giovanni Battista Cutolo è stato ammazzato da un ragazzo di appena sedici anni per un motorino parcheggiato male. Giovanni aveva



ventiquattro anni e un futuro radioso da musicista davanti a sé. Non è stata Caivano a stuprare e non è stata Napoli ad ammazzare: il mandante occulto è lo Stato, che ha clamorosamente fallito, lasciando i propri cittadini in balia di un ordine sociale gestito dalla cultura della violenza, della barbarie e della prevaricazione. Infatti, dove lo Stato non c'è, imperano e governano le mafie.

Onorevoli colleghi e colleghe, smettiamo di chiamarla emergenza: questa è una situazione radicata, endemica; è un abisso senza fondo, per il quale non si è fatto e non si fa nulla. Interi quartieri e migliaia e migliaia di ragazzi lasciati a loro stessi, con tassi di abbandono scolastico che toccano picchi del 34 per cento e nella mancanza di alternative sane e di prospettive lavorative, impigliati nelle reti criminali e in balia di sguardi vuoti, voltati altrove, nella completa indifferenza di tutti. Tale assenza dello Stato diventa addirittura accanimento nelle Regioni del Centro Sud. Penso alla revisione del Titolo V della Costituzione, che ha innescato un progressivo disinvestimento nelle scuole centro-meridionali e alla mancata applicazione della clausola del 34 per cento che, come confermato da Eurispes, ha sottratto al Sud 840 miliardi di euro netti a cavallo tra il 2000 e il 2017.

Questo per non parlare delle conseguenze della folle deriva dell'autonomia differenziata nei territori fragili del Paese: è qui che c'è la povertà e che prospera la delinquenza; anzi, la povertà è correlata indissolubilmente alla delinquenza. Si sta tanto parlando di bonifica e di estirpazione: queste sono le parole pronunciate dalla presidente Meloni, che sono davvero aberranti, poiché i terreni e le paludi si bonificano ma le persone si educano.

All'indomani dell'omicidio del povero musicista, ho sentito a un TG le parole del direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, che ho avuto il piacere di sentire poco prima dell'estate: se ci fosse stata un'orchestra stabile a Napoli in questi anni - ha ammonito il maestro Gaetano Russo - il ragazzo ucciso non sarebbe stato lì, ad arrotondare come cameriere. Come dargli torto? E qui mi rivolgo al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, affinché accolga il suo appello.

Onorevoli colleghi e colleghe, probabilmente se il *killer* - perché il ragazzo che ha sparato si è comportato da vero *killer* - fosse stato educato in un contesto culturale differente, probabilmente a quell'ora non sarebbe stato sveglio e non avrebbe impugnato la pistola. Peraltro, chi gli ha procurato la pistola era un maggiorenne. Mi chiedo inoltre: erano lì per uccidere qualcuno?

E ancora mi chiedo: se gli stupratori fossero cresciuti in un contesto culturale differente, ben lontano da logiche deviate di abbandono sociale, forse non saremmo qui a parlare di Caivano. La storia però non si fa con i se e con i forse, ma si cambia con i fatti concreti e qui l'unica vera rivoluzione che si deve innescare è di tipo culturale, scolastica ed educativa, bisogna cioè prevenire, investendo nella scuola. Grandi economisti hanno affermato che con un euro investito nella scuola se ne producono 2,5. La scuola prepara i cittadini e li rende consapevoli di sé, pronti a essere inseriti nel mondo del lavoro. Questo è il vero grimaldello con cui scardinare la povertà, la malavita e il disagio sociale.

Mi rivolgo al Governo, citando un famoso titolo del quotidiano «Il Mattino» in cui si chiedeva una mano allo Stato all'indomani del sisma dell'Ottanta: «Fate presto». Grazie. (*Applausi*).

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, nella notte tra il 5 e il 6 settembre di tre anni fa, a Colleferro veniva massacrato di botte e ucciso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di origine capoverdiana che viveva a Paliano con la sorella e i genitori, cuoco nel ristorante di un hotel poco distante. Una settimana prima della sua morte, Willy era stato promosso *sous-chef*. Avrebbe seguito i suoi passi, sarebbe cresciuto, avrebbe seguito i suoi desideri e le sue aspirazioni e forse, chissà, sarebbe andato altrove a fare il suo lavoro e vivere la sua vita.

La sua storia di coraggio e di improvvisa e inaudita violenza ha colpito tutto il Paese. Il suo sorriso, che non stinge sui muri, si va a sommare agli altri mille volti di vite interrotte dall'odio, dalla ferocia e dalla rabbia che si agita, Presidente, sulla superficie di questo nostro Paese e delle sue città che, come Colleferro, faticano con dignità e difficoltà a trovare una loro missione e a cucirsi in una comunità che sappia assorbire questo dolore e che, nonostante tutto, sappia farlo fiorire senza che appassisca nella vuota illusione del «mai più» delle celebrazioni.

Oggi, come ogni giorno, a Colleferro si ricorderà Willy, ci si riunirà in suo nome, con una presenza nel

ricordare che è anche soffrire di nuovo la sua quotidiana assenza.

È uscito un libro necessario di Christian Raimo e Alessandro Coltré su questa storia di ragazzi. Aurelio Picca ha girato un documentario, «Preghiera per Willy», partendo proprio dal luogo dell'assassinio spietato che oggi, Presidente, diventerà finalmente una piazza, la piazza Bianca, dal colore del lutto per la comunità capoverdiana: una luce chiara, dove c'è stata una notte fonda di degrado e disperazione.

Il sindaco della città, Pierluigi Sanna, proverà con pazienza a riannodare fili che non possono che restare stramati, stremati. Il processo andrà avanti, la famiglia e i suoi amici anche, con la loro vita senza di lui. Picca, ad un certo punto del suo *reportage*, dice che solo all'innocenza è destinato il futuro.

Ecco, Presidente, io non lo so: di solito, all'innocenza è destinato il suo passare, il suo mutarsi nel suo rovescio, che non è l'esperienza o la condizione adulta e neanche il corrompersi, ma il non esserci più, l'immanenza che scolorisce, perde vigore, invecchia e muore. All'innocenza di Willy Monteiro non è stato dato il tempo di trasformarsi nel suo tramontare.

Per questo, Presidente, il suo trauma, avvenuto nell'anno del Covid, è collettivo e richiede uno sforzo di racconto, di comprensione, di lutto e di responsabilità collettiva, cosa che la sua città proverà di nuovo a fare oggi e che noi qui in quest'Aula offriamo oggi come devozione, per la sua famiglia e la sua città, all'innocenza di Willy Monteiro Duarte, che resta, uccisa dalla barbarie prima che potesse svanire ed essere dimenticata. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 12 settembre 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 12,36*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 ( [694](#) )

#### **ARTICOLI DA 1 A 5**

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 ( [741](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 ( [684](#) )

#### ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausole finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 694**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 741**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 684**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 684:

sull'articolo 4, il senatore Menia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Paita, Petrucci, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli, Tosato e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Maiorino e Malpezzi, per partecipare a un incontro internazionale.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Calandrini Nicola, Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali (859)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (860)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (861)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (862)

(presentato in data 06/09/2023).

**Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Nunzia Vecchione, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera in data 31 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano del mare, aggiornata al 31 luglio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXXVII*, n. 1).

#### **Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 18 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 14 e il 20 luglio 2023 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2006, concernente la non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 16);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2056, sul mancato rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione - alla 2<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 17);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0150, sul mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - alla 2<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup>, alla 6<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 18);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0151, sul mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 19);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0152, sul mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori - alla 2a, alla 4a e alla 8a (procedura d'infrazione n. 20).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (COM(2023) 436 definitivo), alla 7a



- Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Due anni di missioni dell'UE: valutazione dei progressi e sviluppi futuri (COM(2023) 457 definitivo), alla 7a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
  - Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Salvare i cosmetici *cruelty-free*: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale" (C(2023) 5041 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
  - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio (COM(2023) 362 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
  - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023 (COM(2023) 381 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;
  - Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 477 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
  - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde (COM(2023) 495 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
  - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (COM(2023) 499 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

#### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 5 settembre 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (COM(2023) 502 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 7a;

in data 6 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023) 515 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della

verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 6 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bazoli e Spagnolli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00647 della senatrice Aurora Floridia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 agosto al 6 settembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 29

IANNONE: sulla programmazione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale 517 nel Cilento (4-00436) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MATERA: sull'istituzione del parco nazionale del Matese (4-00437) (risp. PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

POTENTI: su una frana che ha interrotto la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero in provincia di Lucca (4-00273) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ROJC: sulla possibile acquisizione dello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone) da parte del gruppo cinese Midea (4-00439) (risp. BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

Interrogazioni

[NATURALE](#), [MAZZELLA](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRONDINI](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [DE ROSA](#), [TURCO](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRRO](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

secondo quanto diffuso in data 22 agosto 2023 dal sito *web* de "La Gazzetta del Mezzogiorno", nel Comune di Carlantino (Foggia) a causa della protratta mancanza, per oltre un mese, del medico di base, la cittadinanza promuoveva una petizione popolare, al fine di accelerare il processo di risoluzione della grave problematica, particolarmente inficiante per il diritto alla salute dei singoli e delle comunità locali;

al riguardo, vale la pena evidenziare che la provincia di Foggia e, più in generale, l'intero territorio pugliese, soffre di una cronica carenza di medici di base, oltre che di una insufficiente erogazione di servizi sanitari basilari;

in numerosi comuni pugliesi, infatti, non è garantita la presenza della guardia medica nei fine settimana. A ciò si aggiunge il progressivo depotenziamento di numerose branche specialistiche, nonché di poli dedicati per espletare le pratiche sanitarie di tipo amministrativo;

il detto stato di estremo disagio risulta acuito dalla allocazione geografica di talune aree, quali ad esempio quelle interne dei Monti Dauni, distanti dai centri ospedalieri e penalizzate sotto il profilo infrastrutturale;

considerato che gran parte degli assistiti è rappresentata da persone anziane che, spesso, hanno forti difficoltà a spostarsi in luoghi limitrofi per poter beneficiare delle necessarie cure;

considerato, inoltre, che:

secondo un monitoraggio diffuso dalla fondazione "Gimbe" nel mese di maggio del 2023, in Puglia, tra il 2019 e il 2021, il numero di medici di medicina generale si è ridotto del 3,7 per cento ed entro il 2025 la regione è destinata a perdere ulteriori 383 unità. Al primo gennaio 2022, nell'intero territorio regionale il numero medio di assistiti era pari a 1.179, tuttavia nel 21,3 per cento dei casi veniva

superato il tetto massimo di pazienti per medico;  
sul piano nazionale, poi, in base alle stime dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), al 31 dicembre 2021 più del 50 per cento dei medici di medicina generale risultava avere più di 60 anni di età. Considerando un'età di pensionamento di circa 70 anni, ne consegue, entro il 2031, il collocamento a riposo di circa ventimila unità, si chiede di sapere:  
con precipuo riferimento alla descritta emergenza, se il Ministro in indirizzo reputi improrogabile assicurare, attraverso piani di coordinamento in sinergia con le regioni, l'allocazione di sufficienti risorse mediche, nonché le necessarie prestazioni di tipo terapeutico, diagnostico e preventivo unitamente ad un'adeguata gestione ambulatoriale e domiciliare delle esigenze patologiche dei pazienti;  
dal punto di vista programmatico ed organizzativo, se ritenga fondamentale operare una proporzionata delineazione del fabbisogno sanitario volta a garantire un adeguato equilibrio, in termini di ricambio generazionale, tra i pensionamenti attesi e le nuove risorse da impiegare a livello territoriale, quali imprescindibili presidi locali della salute dei cittadini.

(3-00660)

[IRTO](#), [NICITA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

nel mese di maggio 2023, si è conclusa la consultazione indetta dalla Commissione UE in merito alla possibilità di introdurre una contribuzione obbligatoria a carico delle imprese cosiddette OTT (*Over The Top*), finalizzata al rafforzamento degli investimenti nelle reti di connessione *internet*;

ad oggi non risultano posizioni adottate dal Parlamento italiano o dal Governo su questo tema, attraverso l'approvazione di formali atti di indirizzo politico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, recante il conferimento delle deleghe al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, all'articolo 2, comma 1, dispone che la rappresentanza del Governo italiano presso i consessi internazionali ed europei competenti in materia di innovazione tecnologica deve essere esercitata "in raccordo con le amministrazioni competenti";

da notizie pubblicate da organi di stampa si apprende di una missiva del suddetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata al Commissario UE, Thierry Breton, contenente la posizione italiana sul tema della cosiddetta "Fair Share". Nella citata lettera, il Sottosegretario di Stato, avrebbe esposto una posizione dell'Italia che non sarebbe stata oggetto di alcun confronto o raccordo con le amministrazioni competenti o il Parlamento;

allo stato attuale, tale lettera non risulta pubblicata né integralmente né a mezzo di comunicato stampa sul sito *web* del Dipartimento per la Trasformazione digitale, né su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri;

negli stessi giorni in cui tale lettera sarebbe stata spedita, l'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, con decreto del Direttore generale del 28 luglio 2023, recante "Modifiche ai livelli minimi delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni", ha abolito l'obbligo di autorizzazione da parte dell'amministrazione e di comunicazione all'ACN per il trasferimento al di fuori dell'Unione europea dei dati conservati in *cloud* dalle pubbliche amministrazioni qualificati come "ordinari" e "critici",

si chiede di sapere:

se le notizie di stampa di cui in premessa corrispondano al vero e se il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, abbia inviato una missiva al Commissario Breton, dichiarando una posizione dell'Italia ad una eventuale iniziativa UE sulla "Fair Share";

se, in tal caso, tale missiva sia da intendersi o meno come atto formale, contenente la posizione ufficiale del Governo italiano;

se e quali iniziative di raccordo con le altre amministrazioni competenti siano state svolte, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 ed in particolare se sia stata informata o coinvolta la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea;

se, nel merito, l'iniziativa sia parte di una più complessiva strategia del Governo italiano di sostegno all'industria digitale *extra* europea, data la coincidenza temporale dei fatti in premessa esposti con la decisione adottata dall'Autorità per la Cybersicurezza nazionale di abolire la procedura di autorizzazione per il trasferimento al di fuori dell'Unione europea dei dati ordinari e strategici della pubblica amministrazione, liberalizzando così *de facto* la pratica di trasferimento del 95 per cento dei dati che la PA detiene in *cloud* in tutti i Paesi del mondo e rendendo compatibile la qualificazione in Italia come *Cloud Service Provider* di entità giuridiche *extra* UE, anche se sottoposte a vincoli normativi che impongono il trasferimento dei dati da Paesi UE verso i Paesi non UE a prescindere dall'autorizzazione delle autorità locali o dei proprietari dei dati stessi (ad esempio "Cloud Act").

(3-00661)

[D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [MALPEZZI](#), [SENSI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nell'anno scolastico 2022-2023, l'ex VII Circolo Didattico, scuola che ha sede nel II Municipio di Roma, e che da oltre 70 anni segue il metodo di Maria Montessori, è diventato Istituto comprensivo Montessori "Maria Clotilde Pini", con la costituzione di una prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado;

l'istituto, per adeguarsi al progetto nazionale, aveva aderito alla sperimentazione, ex articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

gli iscritti, al momento, risultano 17 tra ragazzi e ragazze;

l'Ufficio scolastico regionale del Lazio non ha, tuttavia, autorizzato la partenza della prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2023-2024, fornendo come motivazione la mancanza di risorse economiche e il non raggiungimento del numero minimo di 18 iscritti;

premessò altresì che:

la scuola e il metodo Montessori rappresentano una eccellenza per il territorio di Roma e per tutto il Paese, poiché espressione di una delle esperienze pedagogiche più apprezzate e diffuse nel mondo;

il progetto educativo sperimentale tiene conto della visione propria di Maria Montessori, dando continuità al percorso educativo, di crescita e di autonomia iniziato nella primissima infanzia;

la scuola Montessori è un simbolo dell'esperienza pedagogica italiana, conosciuta a livello internazionale e meta di ricercatori e studiosi;

considerato che:

Roma Capitale, attraverso la Commissione scuola e con l'Assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, si è attivata al fianco dell'Istituto comprensivo Montessori "Maria Clotilde Pini" per chiedere all'Ufficio scolastico regionale del Lazio di trovare una soluzione che permetta di proseguire l'importante esperienza dell'Istituto comprensivo montessoriano;

le famiglie, con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e al Ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, hanno chiesto un intervento urgente per scongiurare che vincoli burocratici interrompano un'esperienza così importante ed edificante per la formazione e lo sviluppo dello sviluppo armonico di tutte le competenze cognitive e relazionali;

solo in questi primi giorni di settembre, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, le famiglie sono state informate dell'impossibilità per i loro figli di frequentare la scuola scelta;

le suddette famiglie stanno riscontrando innumerevoli difficoltà nel trovare collocazione in altre scuole del territorio per i loro figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non reputi opportuno adottare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire e a dare continuità ad un progetto educativo di valore nazionale e internazionale.

(3-00662)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[VERINI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#),

[FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che: il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilasciato, in data 2 settembre 2023, un'intervista al quotidiano "la Repubblica", dove ha reso dichiarazioni molto significative sulla strage di Ustica; in particolare, ha confermato quanto emerso in diverse inchieste giornalistiche ed anche in sede giudiziaria e cioè che il DC-9 Itavia sia stato colpito, nel corso di una battaglia aerea nei cieli del nostro Paese, da un missile lanciato da un caccia francese nel corso di una esercitazione della NATO, che sarebbe servita ad abbattere un *jet* a bordo del quale si presumeva ci fosse il *leader* libico Mu'ammar Gheddafi; come drammaticamente noto, il 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia è precipitato in mare, al largo dell'isola di Ustica. A seguito dell'incidente sono deceduti tutti i passeggeri e il personale di volo presente a bordo, 81 persone e i resti del velivolo recuperati solo otto anni dopo; dopo il recupero dei resti del DC-9, poi trasportati a Bologna nel museo dedicato alla strage di Ustica, i periti hanno stabilito che ad abbatterlo sia stata l'onda d'urto dell'esplosione di un missile vicino alla fusoliera, smentendo anni di depistaggi, che hanno accompagnato il lavoro degli inquirenti, cercando di deviare le indagini verso altre piste, tra tutte, l'esistenza di una bomba all'interno dell'aereo o ancora una pista palestinese dell'attentato; in particolare, la tesi della bomba è stata lungamente accreditata, in tal senso basti pensare alla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta del Ministero dei trasporti del 16 marzo 1982, nella quale si afferma l'impossibilità di stabilire se l'incidente sia stato causato da un missile o da una bomba. Nel 1994, inoltre, un collegio internazionale di esperti incaricato dal giudice istruttore Rosario Priore ha sostenuto ancora una volta proprio la tesi della bomba. Gli sviluppi dell'inchiesta romana hanno ricostruito tuttavia uno scenario completamente diverso, evidenziando, nel 1997, la presenza quella sera di aerei militari nei cieli sopra Ustica; nel 2008, l'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, intervistato dagli autori del *film* inchiesta "Sopra e sotto il tavolo", ha parlato esplicitamente di "un aereo francese" che "si era messo sotto il DC-9, per non essere intercettato dal radar" e di un "aereo libico che stava trasportando Gheddafi"; l'aereo francese avrebbe dunque lanciato un missile volendo colpire l'aereo del Presidente libico e avrebbe, invece, colpito erroneamente ed abbattuto il DC-9 Itavia; il 12 settembre 2011 si è chiuso il processo civile con una sentenza di condanna, confermata successivamente in Cassazione, per i Ministeri della difesa e dei trasporti e che ha riconosciuto un risarcimento di oltre 100 milioni in favore dei parenti delle vittime. Nelle motivazioni i giudici accreditano con fermezza la ricostruzione per cui quella sera sopra il Tirreno ci fosse un'azione di guerra, che ha coinvolto diversi veicoli militari: "Tutti gli elementi considerati - si legge nella sentenza - consentono di ritenere provato che l'incidente si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia di un velivolo militare, precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il Dc9"; in data 20 dicembre 2017 il quotidiano "Corriere della Sera" e la trasmissione di La7 "Atlantide", condotta dal giornalista recentemente scomparso Andrea Purgatori, da sempre tenacemente impegnato nella ricostruzione dei fatti accaduti, hanno riportato la testimonianza di Brian Sandlin, all'epoca dei fatti marinaio sulla portaerei americana "Saratoga", il quale ha affermato come quella sera abbia assistito dalla plancia della nave ancorata vicino al Golfo di Napoli, al rientro di due caccia "Phantom" disarmati, scarichi che sarebbero stati impegnati per abbattere altrettanti MiG libici in volo proprio lungo la traiettoria aerea del DC-9; appare agli interroganti oramai di tutta evidenza come il 27 giugno 1980 nei cieli italiani vi sia stata un'azione di guerra che, oltre a procurare la morte di 81 vittime, ha rappresentato una grave violazione della sovranità territoriale del nostro Paese;



un episodio di cui i governi di Paesi amici dell'Italia, quali Francia e Stati Uniti, potrebbero essere a conoscenza o rispetto al quale potrebbero comunque essere in possesso di notizie utili per il raggiungimento della verità, che i familiari delle vittime ancora attendono dopo più di quaranta anni, si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Governo italiano intenda assumere a livello internazionale, anche attraverso richieste formali, per garantire finalmente il pieno accertamento della verità dei fatti accaduti al DC-9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980.

(3-00663)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che:

la presenza dei cinghiali sul territorio è divenuta ormai incontrollabile; da notizie, risale infatti al mese di agosto l'ultimo attacco di un cinghiale nei confronti di una donna, in prossimità di un centro abitato nelle vicinanze di Pavia;

negli ultimi anni la presenza di cinghiali selvatici sul territorio si è moltiplicata: sono alcuni milioni gli esemplari che allo stato brado e in branchi si aggirano non solo nelle aree rurali, ma anche nei centri abitati, provocando danni e incidenti e mettendo a rischio la sicurezza delle persone;

il proliferare incontrollato della fauna selvatica è divenuto ormai un problema di ordine pubblico, oltre che igienico-sanitario, a cui è necessario rispondere con azioni immediate ed efficaci, a tutela in primo luogo dell'incolumità delle persone;

la frequenza con cui avvengono tali episodi desta preoccupazione, rendendo impossibile il raggiungimento di un modello sostenibile di convivenza tra uomini e animali;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 447, 448 e 449, è intervenuta sulla materia, apportando modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, finalizzate al controllo numerico della fauna selvatica mediante abbattimento o cattura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover quanto prima intervenire con l'obiettivo di ripristinare il corretto equilibrio dei rapporti tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, mettendo in atto tutte le azioni necessarie alla piena attuazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 197 del 2022, con la previsione di fondi adeguati.

(4-00655)

[MAGNI](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con l'approvazione del decreto-legge n. 16, del 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026", sono state rese disponibili risorse per 20 milioni di euro per la realizzazione del tratto Pradello - Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, il cui completamento è previsto entro l'anno 2026. Questo tratto fa parte della ciclovia Brezza sull'Adda, che lungo un percorso di 300 km da Bormio a Cremona, passando per Milano, arriva fino a congiungersi con la ciclovia "Ven.To", Venezia - Torino, che costeggia il fiume Po;

da notizie di stampa si è appreso peraltro che per realizzare l'intero percorso ciclo pedonale saranno necessari ben 37 milioni di euro;

nel 2009 la società ANAS aveva aperto una gara di appalto per la realizzazione della ciclabile Lecco - Abbadia Lariana. Successivamente la gara di appalto ha incontrato difficoltà tecniche ed è stata suddivisa in due lotti separati. Il primo lotto, relativo al tratto Lecco - Pradello è stato inaugurato nel 2019;

il secondo lotto, relativo al tratto Pradello - Abbadia Lariana, dopo 18 anni dalla sua definizione iniziale, è ancora in attesa di essere completato;

considerato che:

nel corso del 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi a cui, in data 8 marzo 2023, è seguita la Conferenza decisoria, nel corso della quale non sono state presentate opposizioni all'opera. In questo modo si è conclusa positivamente la fase tecnica preliminare sul progetto definitivo;

allo stato attuale l'unico percorso possibile per il traffico pedonale e ciclistico tra le località di Pradello ed Abbadia Lariana avviene per tre chilometri lungo la strada statale 36 (del lago di Como e dello



Spluga) ad alto scorrimento realizzata su doppia corsia su due carreggiate; il limite di velocità della SS 36, per gli autoveicoli leggeri e pesanti, è di settanta chilometri orari, tuttavia non essendo presenti sistemi di controllo della velocità, abitualmente i veicoli percorrono questa strada a velocità superiore al limite consentito, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda complessiva e nel dettaglio quali informazioni dettagliate possa riferire in merito al cronoprogramma dei lavori, con cui la società ANAS S.p.A. intende realizzare il tratto di ciclovia tra le località di Pradello e Abbadia Lariana; quale iniziativa si intenda prevedere per ridurre il rischio di incidenti, considerata la situazione di grave pericolo in cui si trovano pedoni e ciclisti nel percorrere la SS 36;

se il Ministro ritenga opportuno valutare la possibilità di conferire un livello di priorità elevata alla realizzazione della ciclabile nel tratto Pradello - Abbadia Lariana, che anticipi la data indicata del 2026, onde evitare la situazione di pericolo in cui si trovano costretti pedoni e ciclisti e per ridurre i disagi causati ai conducenti del traffico leggero e pesante.

(4-00656)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

dalle notizie a disposizione dell'interrogante, il Comune di Spoleto ha predisposto una riorganizzazione del personale che, a regime, aumenterà notevolmente il costo del personale dirigenziale, ingessando il bilancio e vincolando la capacità di spesa per le assunzioni di figure intermedie assolutamente necessarie per garantire i servizi dell'Ente;

il DMFP dell'8 maggio 2018, reca le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", volte ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani stessi definendoli in coerenza con la programmazione ed in base alle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità. È quindi necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni (PTFP) e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti;

preso atto che:

il Comune di Spoleto ha predisposto ed approvato i seguenti atti:

a) delibera di Giunta n. 11 del 14 febbraio del 2022 con la quale è stato approvato il ROUS, che all'articolo 18, assetto organizzativo generale dell'Ente, introduce alcune novità, una su tutte i Dipartimenti che sostituiscono le Direzioni;

b) il 22 febbraio 2022, il Comune di Spoleto con una direttiva di Giunta, ha chiesto al Comune di Foligno la disponibilità di convenzionarsi, al fine di utilizzare la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 308 del 12 marzo 2020, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente area amministrativa; il 23 febbraio 2022 la dirigente Area Servizi Generali ha risposto alla richiesta comunicando che l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate dal Comune di Foligno è subordinato all'avvenuta stipula dell'accordo tra Enti che deve avvenire previa deliberazione di Giunta comunale;

c) la Giunta comunale con la delibera n. 21 del 2 marzo 2022, ha "adottato" il PTFP 2022-24 dove fra l'altro, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di area amministrativa; la Giunta comunale, nella stessa giornata del 2 marzo 2022, con la delibera n. 22 ha approvato la convenzione con il Comune di Foligno per lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 308 del 12 marzo 2020; con delibera n. 70 del 4 marzo 2022 del Comune di Foligno è stato approvato lo schema di convenzione, tra il Comune di Foligno ed il Comune di Spoleto per l'utilizzo della graduatoria in corso di validità del "Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di dirigente amministrativo", il 14 marzo 2022 la Giunta comunale con atto n. 35 ha deliberato di approvare un nuovo funzionigramma delle strutture di primo livello o macro-articolazioni denominati "Dipartimenti" (organizzazione con 9 dipartimenti e 3 uffici di piano) stabilendo così il nuovo assetto organizzativo della struttura dell'Ente, e approvando successivamente il PTFP;

d) determina dirigenziale n. 230 del 10 marzo 2020: il giorno antecedente alla scadenza della

graduatoria stessa, con la quale si è provveduto ad assumere il dirigente attraverso la convenzione con il Comune di Foligno a decorrere dal 1° aprile 2022; il nuovo dirigente assunto il 1° aprile 2022 ha cominciato a svolgere le proprie funzioni dirigenziali il 1° giugno 2022, con un, a parere dell'interrogante, inspiegabile esborso di risorse pubbliche per due mesi; valutato che:

l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale è di competenza del Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000, ed è efficace dal momento dell'approvazione da parte dell'organo competente avvenuta il 16 giugno del 2022. La Giunta ha adottato il 2 marzo 2022 il PTFP, ed a quella data era in vigore il modello organizzativo/funzionigramma che prevedeva 7 Direzioni oltre alla Segreteria generale; pertanto alla data del 2 marzo 2022 erano in organico il Segretario generale e 7 dirigenti, inoltre era stato avviato il concorso per l'ottavo dirigente, quello finanziario. Alla data dell'adozione del nuovo PTFP c'era già una posizione dirigenziale senza incarico, ed infatti il precedente PTFP prevedeva l'assunzione di un nuovo dirigente nel 2023, per sostituire possibili pensionamenti; con l'assunzione del nuovo dirigente prevista con il PTFP approvato il 2 marzo 2022, ed il modello organizzativo in vigore all'atto dell'assunzione fino al 30 maggio 2022, i dirigenti senza incarico erano 2; anche con il nuovo modello organizzativo/funzionigramma approvato il 14 marzo 2022, ed alla luce dell'assunzione del nuovo dirigente, era presente un dirigente senza incarico; il dirigente è stato pertanto assunto con il PTFP solo adottato e non approvato dal Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Il modello organizzativo in vigore nel 2017, era formato da 5 dirigenti con incarichi assegnati, con una spesa a regime di poco superiore ai 500.000 euro, e il nuovo modello deliberato dalla Giunta nel marzo 2022, a regime, prevede una spesa di oltre 1 milione di euro;

il PTFP adottato con delibera di Giunta n. 21 del 2 marzo 2022 non è conforme a quanto previsto dal DMFP dell'8 maggio 2018, in quanto il nuovo "Piano", per la parte riguardante i dirigenti, non aveva una coerenza con l'organizzazione degli uffici. La Giunta, ha operato per la stesura di tali atti in modo difforme se non addirittura contrario a quanto previsto dai decreti e linee di indirizzo dei Ministeri competenti; inoltre la Giunta ha assunto un nuovo dirigente con il PTFP adottato e non approvato, quindi non ancora efficace. La determina di assunzione del nuovo dirigente è stata fatta il giorno precedente alla scadenza della graduatoria, e se fossero stati redatti gli atti come, e nelle tempistiche previste, non si sarebbe potuto assumere quel dirigente attingendo da quella graduatoria; la Giunta con la sua scelta che ha portato all'assunzione di un nuovo dirigente, dal 1° aprile 2022 al 30 maggio 2022, ha pagato un dirigente come tale, anche se ancora non gli era stato assegnato nessuno incarico; considerato che:

il Comune di Spoleto, in conformità all'entrata in vigore dei nuovi principi contabili (decreto legislativo n. 118 del 2011) in vigore dal 1° gennaio del 2015, ha accertato un disavanzo tecnico di 15 milioni di euro da ripianare in 30 anni;

il decreto-legge n. 75 del 2017, fra le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei propri PFP, prevede il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Il piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta spoletina non sembra muoversi in questa direzione;

siffatti comportamenti dell'amministrazione tuttora sembrano proseguire allorché, in occasione del concorso indetto per la nomina di un nuovo direttore del sistema museale di Spoleto, la stampa locale dava notizia del nominativo del vincitore del concorso, quando invece in data successiva l'amministrazione nella persona del dirigente responsabile comunicava che il procedimento non era ancora concluso, essendo ancora in atto la valutazione dei titoli ricavabili dai *curricula* liquidando così la richiesta di accesso agli atti compiuta da un consigliere di minoranza in ordine al citato concorso e differendo il termine per il rilascio delle copie richieste. Si apprendeva pertanto dalla stampa locale in un coro unisono il nominativo del proclamato vincitore del concorso, mentre al consigliere veniva rifiutato di conoscere la suddetta notizia in quanto "il procedimento era ancora in corso". Risulta sempre dalla stampa locale che, a seguito del fatto descritto, lo stesso Sindaco abbia aperto una verifica interna di cui ovviamente non si conosce l'esito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non reputi opportuno intervenire, attraverso l'Ispettorato per la pubblica amministrazione, istituito con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per verificare la conformità dell'azione amministrativa del Comune di Spoleto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. (4-00657)

[BEVILACQUA](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che: il decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 all'art.1, comma 1, prevede che per l'anno scolastico 2023/2024 e seguenti: "l'ammissione dei candidati (...) ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC"; inoltre, tale decreto, all'art. 2, comma 2, prevede che: "Le sessioni di svolgimento dei TOLC, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente Direzione generale del Ministero. Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio ed hanno luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero, da adottare entro il mese di novembre 2022"; con il successivo decreto del Segretario generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero, emanato in data 30 novembre 2022, sono stati fissati i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET, dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023; come rileva un comunicato dell'agenzia "ANSA" del 4 settembre 2023, è stato presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per presunte violazioni del bando e dei *quiz* della prima edizione dei TOLC-MED e TOLC-VET. Nel comunicato stampa si evidenzia come, in passato, il *test* venisse svolto da tutti i candidati lo stesso giorno, in tutta Italia. Con le nuove modalità, invece, i candidati possono prendere parte a due sessioni in un anno solare, in giorni differenti, rispondendo a *test* diversi, ma con domande che si ripetono nelle varie sessioni; in data 6 settembre 2023 la problematica è stata evidenziata anche in un approfondimento pubblicato su "la Repubblica", che riporta alcune affermazioni degli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, dello studio Leone-Fell & C. di Palermo, che ha presentato il ricorso. In particolare, si legge nell'approfondimento che gli avvocati parlano di "inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia" e di "scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso"; le modalità con le quali sono state sostenute le prove, infatti, avrebbero permesso la creazione di una grande banca dati con un numero esorbitante di *quiz*, sui quali i candidati che hanno avuto accesso a tale banca dati hanno potuto esercitarsi, addirittura imparando a memoria le risposte corrette. Tali affermazioni sarebbero confermate da numerose testimonianze audio, nelle quali si riporta, tra l'altro, di candidati che avrebbero ottenuto la banca dati direttamente dalle scuole di preparazione; il citato studio legale ha inoltre affermato di essere entrato in possesso di ben tre *file* contenenti oltre 500 domande, che si ripetevano in maniera identica e conferma che da aprile tali *file* girano all'interno di gruppi *social*, a vantaggio di alcuni e a danno di altri; un'eventuale divulgazione illecita delle domande risulterebbe in aperta violazione del divieto previsto dall'apposito Regolamento rubricato "Condizioni d'uso e guida TOLC-MED/VET", disponibile sul sito ufficiale del CISIA. il quale, al punto 1.3, stabilisce espressamente che "Il database dei quesiti CISIA TOLC-MED e TOLC-VET è riservato, protetto, non disponibile alla consultazione pubblica. Le università e i partecipanti non hanno accesso ai contenuti. La banca dati è riservata e di proprietà esclusiva del CISIA. È vietata, in qualsiasi modo, la diffusione dei quesiti contenuti nella banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET. La banca dati dei quesiti è periodicamente aggiornata e validata

dalle commissioni scientifiche appositamente costituite e coordinate dal CISIA",  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta o di eventuali altre illecite condivisioni delle domande delle prove TOLC-MED (o TOLC-VET) e, in tal caso, quali misure abbia intrapreso al fine di garantire la correttezza delle prove, sia per quanto concerne quelle già sostenute, sia per quelle da sostenersi in futuro.

(4-00658)

[PAITA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una detrazione del 36 per cento (poi aumentata al 50 per cento con successivi interventi legislativi) per le spese sostenute in relazione a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, precisando che esse riguardano in particolare ascensori e montacarichi, nonché ogni strumento tecnologicamente avanzato «adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità» ai sensi della legge n. 104 del 1992;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato modificato il cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), al fine di introdurre una detrazione del 75 per cento, cedibile o anticipabile sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura), per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

detta ulteriore agevolazione, nota come "bonus barriere architettoniche" è stata prevista per un solo anno fiscale, ma poi prorogata più volte fino alla data del 31 dicembre 2025;

la circolare della Agenzia delle entrate relativa alla detrazione prevista nel 2011 risulta molto dettagliata e rispecchia la volontà e la finalità stringente della norma, sia per quel che riguarda la tipologia di spese sostenute (elevatori, rampe), sia in riferimento alla finalità esplicitamente rivolta a favorire la mobilità di persone con disabilità gravi;

con la circolare riferita alla detrazione del 75 per cento introdotta nel 2020, invece, l'Agenzia delle entrate si è limitata a replicare la modalità di individuazione degli interventi agevolabili, confermando il generico riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 1989 in materia di prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, senza specificare, come fatto in altri casi, quali interventi fossero detraibili e quali no;

secondo quanto riportato da organi di stampa (si veda per esempio "Arriva il nuovo bonus-truffa" di Alessio De Giorgi su "Il Riformista" del 5 settembre), l'indeterminatezza della previsione normativa consentirebbe, secondo gli uffici commerciali contattati, di usufruire del *bonus* "anche in casi in cui oggettivamente non ha senso, come in un appartamento al sesto piano di un edificio del '300 che non ha ascensore";

lo snaturamento del *bonus* barriere sta portando lo Stato a finanziare interventi del tutto inutili per le esigenze di vita delle persone con difficoltà nella mobilità, senza prevedere alcun criterio (come ad esempio quello della gradualità, per cui è finanziabile l'intervento che non risulti comunque pregiudicato da barriere precedenti a quella oggetto di rimozione) che garantisca la finalità della disposizione,

si chiede di sapere quali iniziative, anche legislative, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di rendere maggiormente stringenti e rispondenti alle finalità e *ratio* della disposizione i requisiti per l'accesso alla detrazione del 75 per cento di cui in premessa, al fine di garantire il perseguimento delle stesse e scongiurando l'utilizzo improprio del *bonus* barriere a pregiudizio di interventi volti realmente a migliorare qualità della vita delle persone con disabilità, evitando così che parte delle risorse destinate al superamento delle barriere architettoniche venga utilizzato per altri scopi.

(4-00659)

[SILVESTRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

intorno all'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, infrastruttura in forte espansione, sono sorti numerosi parcheggi a lunga sosta gestiti da privati, e alcuni di essi utilizzano abusivamente la dizione "Parcheggio ufficiale aeroporto", pur non avendo alcun rapporto o convenzione con la GESAC S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Capodichino;

tale indicazione abusiva trae in inganno numerosi viaggiatori, che pensano erroneamente di avere a che fare con una struttura autorizzata e professionale;

il servizio assicurato ai viaggiatori dell'aeroporto è scadente e genera numerose proteste, come testimoniato da articoli di stampa e da commenti sui siti *web*;

i titolari degli stessi parcheggi utilizzano per il trasporto dei viaggiatori vecchi pullmini ed obbligano i proprietari delle auto a lasciare loro le chiavi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare GESAC S.p.A. a prevenire ed informare adeguatamente i viaggiatori sulla presenza di parcheggi a lunga sosta che si presentano come "ufficiali" senza averne titolo;

se non ritenga di sollecitare, tramite la Prefettura di Napoli, le forze dell'ordine affinché facciano verifiche sui servizi offerti dai parcheggi a lunga sosta nei dintorni dell'aeroporto di Capodichino.

(4-00660)

[MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Turchia, come ampiamente dimostrato dalle relazioni di organizzazioni indipendenti, tra cui anche Amnesty International, vengono perpetrate costanti violazioni dei diritti umani e si perpetua uno stato di pressione e repressione nei confronti dell'informazione libera, di giornalisti e avvocati;

Abdullah Öcalan, noto anche come "Apo", è un politico curdo, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e attuttore del confederalismo democratico teorizzato in precedenza da Murray Bookchin. Dopo essere stato catturato a Nairobi, in Kenia, il 15 febbraio 1999, è stato condannato a morte il 29 giugno 1999 per attività separatista armata;

da ben 29 mesi non ci sono notizie sullo stato di salute di Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas e Hamili Yildirim, che si trovano in detenzione sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;

all'età di 74 anni, Abdullah Öcalan ha trascorso 24 anni in prigione, quasi un terzo della sua vita;

rilevante evidenziare il contesto in cui è avvenuto il rapimento che ha portato alla detenzione di Abdullah Öcalan: tra il 1998 e il 1999 Öcalan ha intrapreso un viaggio in Europa allo scopo di ottenere asilo politico per iniziare un processo di pace con la Repubblica di Turchia e conseguentemente una soluzione politica e pacifica alla questione curda in Turchia. Nel corso di questo viaggio la sua tappa principale è stata proprio l'Italia, in cui Öcalan ha soggiornato per circa due mesi per poi lasciare il Paese, in seguito alla mancata concessione nell'immediato dello *status* di rifugiato politico, *status* che gli verrà però poi concesso dal tribunale di Roma solo successivamente al suo arresto;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

l'ultima visita da parte dei familiari risale al marzo 2020 e l'ultimo colloquio con i suoi avvocati all'agosto 2019;

le visite degli avvocati vengono impedito con motivazioni futili, tra cui continue sanzioni disciplinari applicate arbitrariamente a Öcalan e presunti problemi tecnici che impedirebbero l'accesso all'Isola in cui è detenuto: il divieto di visita degli avvocati a Imrali viola apertamente le Regole minime *standard* delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri ("Mandela Rules"), secondo le quali gli Stati devono garantire i diritti fondamentali dei detenuti indipendentemente dalla loro identità o della natura della loro condanna;

per undici anni Öcalan è stato l'unico prigioniero di Imrali. Ora, durante le passeggiate quotidiane nel piccolo cortile della prigione con gli altri tre detenuti, Öcalan viene osservato da vicino. Se parla con gli altri, gli può essere inflitta arbitrariamente una punizione disciplinare; nel 2018 gli è stato imposto il divieto di uscire dalla cella per venti giorni; sempre nel 2018, è stata avviata un'indagine disciplinare nei suoi confronti per aver parlato mentre giocava a pallavolo e a pallacanestro con altri detenuti, ed è stato condannato alla "privazione delle visite per tre mesi";

considerato altresì che:

lo stato di isolamento è contrario allo stesso codice penale turco: l'articolo 59 della legge turca n. 5275 stabilisce infatti che i detenuti e i condannati hanno il diritto di vedere i loro avvocati durante l'orario

di lavoro, cioè cinque giorni alla settimana. L'articolo 25 della stessa legge stabilisce che i condannati all'ergastolo aggravato possono essere visitati dai loro familiari ogni 15 giorni; le 49 richieste di visite familiari presentate nel 2022 non hanno ricevuto alcuna risposta; tra il 2021 e il 2023, 274 richieste di visite di avvocati e 118 richieste di visite di familiari all'Ufficio del procuratore capo di Bursa e alla Direzione del carcere dell'isola di Imrali non hanno finora avuto alcun esito; il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT), istituzione creata per monitorare l'attuazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987 svolge la funzione di "esaminare il trattamento delle persone private della libertà al fine di rafforzare, se necessario, la protezione di tali persone dalla tortura e da pene o trattamenti inumani o degradanti" (art. 1 della Convenzione europea sulla tortura); nel caso di Abdullah Öcalan, un intervento del CPT sarebbe molto importante, essendo l'unica istituzione in grado di visitarlo in tempi brevi, eppure, finora, il CPT non ha reso pubblici i dettagli della sua ultima visita *ad hoc* alla prigione di Imrali tra il 20 e il 29 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli degli avvocati di Öcalan (lo studio legale Asrin), e di altre organizzazioni politiche e legali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente:

- a) attivarsi per garantire nei confronti del cittadino Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici il rispetto dei diritti umani, come previsto dalle norme internazionali e dello stesso Stato turco;
- b) ricevere le informazioni necessarie a rassicurare l'opinione pubblica internazionale, circa le condizioni psicofisiche del cittadino Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas e Hamili Yildirim, che si trovano in detenzione sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;
- c) attivarsi per ottenere dal CPT il rilascio del rapporto della visita in Turchia del 2020, nonché una nuova visita urgente per verificare lo stato di salute dei quattro prigionieri politici;
- d) attivarsi perché si dia attuazione alla sentenza Öcalan v. Turkey (2) della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2014, che ha decretato l'illegalità della sentenza inflitta a Öcalan in base all'articolo 3 della Convenzione, che determina il diritto alla speranza, decisione tuttora in esame presso il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

(4-00661)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00662 della senatrice D'Elia ed altri, sulla prosecuzione dell'attività dell'Istituto comprensivo montessoriano "Maria Clotilde Pini" di Roma;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00660 della senatrice Naturale ed altri, sulla cronica carenza di medici di base in Puglia, in particolare nel territorio del Foggiano.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 97a seduta pubblica del 5 settembre 2023, a pagina 27, alla seconda riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "4<sup>a</sup> Commissione permanente." con le seguenti: "3<sup>a</sup> Commissione permanente".



---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.